

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

Nn. 4885 e 4886-A

**ALLEGATO 3-II
PARTE V**

RELAZIONE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001) (n. 4885)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001
e bilancio pluriennale per il triennio 2001-2003 (n. 4886)

ALLEGATO 3-II

PARTE V

Dall'articolo 101 all'articolo 114

EMENDAMENTI

*al disegno di legge finanziaria, esaminati dalla 5^a Commissione permanente,
con indicazione del relativo esito procedurale (l'esito degli emendamenti
indicati come accantonati è pubblicato nelle parti successive)*

INDICE

Disegno di legge n. 4885

- articolo 101	<i>Pag.</i>	3
- articolo 103	»	15
- articolo 104	»	16
- articolo 105	»	32
- articolo 106	»	43
- articolo 107	»	45
- articolo 108	»	48
- articolo 109	»	56
- articolo 110	»	108
- articolo 111	»	110
- articolo 112	»	168
- articolo 113	»	178
- articolo 114	»	187

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4885**Art. 101.****101.1****Respinto**

MORO, ROSSI

Sopprimere.

101.2**Respinto**

PIREDDA, CASTELLI

Nel titolo dopo le parole: «della regione Sicilia,...» aggiungere: «e della regione Sardegna».

101.3**Respinto**

CENTARO, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

*Sostituire le parole: «21 miliardi» con le seguenti: «42 miliardi».**Sostituire inoltre le parole: «200 miliardi» con le seguenti: «400 miliardi».**Sostituire infine le parole: «successive a conseguentemente» con le seguenti: «Tabella B Ministero del tesoro 2001 – 42 miliardi (limiti di impegno)».***Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).**

101.4**Respinto**

RIPAMONTI, PIERONI, BOCO, BORTOLOTTO, RONCHI, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, LURBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) promuovere ed agevolare lo sviluppo di energie rinnovabili mediante l'utilizzo di impianti di energia solare ed eolica».

101.5**Respinto**

D'ONOFRIO, TAROLLI, BIASCO, BOSI, CALLEGARO, DANZI, FAUSTI, LO CURZIO, NAPOLI BRUNO, PIREDDA, ZANOLETTI

Dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«e). Nell'ambito dell'accordo di programma quadro (APQ1) tra Stato e Regione Sicilia, sono stanziati 80 miliardi per l'anno 2001 e 50 miliardi per il completamento dei lavori di adeguamento della s.s. 640 "Porto Empedocle" nel tratto compreso tra Agrigento e Caltanissetta».

Conseguentemente, alla tabella B allegata al disegno di legge finanziaria, ridurre proporzionalmente gli importi iscritti per ciascun Ministero fino ad un tetto massimo del 10 per cento per gli anni considerati.

101.6**Respinto**

GERMANÀ, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Alla regione Sicilia è assegnato un limite d'impegno di 20.000 milioni suddiviso in tre anni:

2001: 8.000;

2002: 7.000;

2003: 5.000.

Per un intervento diretto a dotare la località turistica di Taormina di un porto a Giardini Naxos».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

101.7**Respinto**

MACERATINI, CUSIMANO, BATTAGLIA, RAGNO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«2. Il contributo a titolo di Solidarietà Nazionale, previsto dall'articolo 38 dello Statuto della Regione siciliana, a partire dal 2001, viene commisurato all'80 per cento del gettito dell'imposta di fabbricazione riscosso in Sicilia in ciascun esercizio annuale».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

101.8**Respinto**

MACERATINI, CUSIMANO, BATTAGLIA, RAGNO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. AL fine di riconoscere alla popolazione siciliana un congruo indennizzo per l'impovertimento delle risorse energetiche dell'Isola, unica regione italiana produttrice di olii minerali, per i guasti ambientali derivanti dall'esercizio, nel territorio siciliano, delle principali attività di raffinazione di prodotti petrolchimici, nonché quale specifico sostegno alle politiche di riequilibrio territoriale e riconoscimento della specificità insulare, con decorrenza dal 1o gennaio 2001, le accise sui prodotti petroliferi di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono ridotte al 30 per cento dell'importo vigente nel rimanente territorio nazionale, al momento dell'immissione al consumo per l'impiego nel territorio della regione siciliana».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

101.0.1**Respinto**

D'ALÌ, LA LOGGIA, AZZOLLINI, VEGAS, VENTUCCI, COSTA, LAURO

*Dopo l'articolo 101, aggiungere il seguente:***«Art. 101-bis.***(Contributo di solidarietà nazionale alla regione siciliana)*

1. Il contributo a titolo di solidarietà nazionale, di cui all'articolo 38 dello statuto della Regione siciliana, è fissato per il triennio 2001 - 2003 in lire 1.000miliardi per ciascun anno».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).**101.0.2****Respinto**

D'ALÌ, LA LOGGIA, AZZOLLINI, VEGAS, VENTUCCI, COSTA, LAURO

*Dopo l'articolo 101, aggiungere il seguente:***«Art. 101-bis.***(Contributo di solidarietà nazionale alla regione siciliana)*

1. Il contributo a titolo di solidarietà nazionale, di cui all'articolo 38 dello statuto della regione Siciliana, è fissato per a triennio 2001-2003 in lire 500 miliardi per ciascun anno».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).**101.0.3****Respinto**

D'ALÌ, AZZOLLINI, VEGAS, VENTUCCI, COSTA, LAURO

*Dopo l'articolo 101, inserire il seguente:***«Art. 101-bis.**

1. Al fine di riequilibrare in senso federale l'anomalia esistente nei rapporti economici e fiscali tra lo Stato e la Regione siciliana in ordine al differenziale esistente tra produzione petrolifera e consumo interno re-

gionale ed al fine di risarcire la stessa Regione del danno ecologico derivante dalla estrazione e raffinazione dei prodotti petroliferi e loro derivati, è determinata, con le modalità di cui all'articolo 4, per tutti i veicoli a motore immatricolati nelle province siciliane da cittadini residenti nelle stesse e da società operanti nella Regione siciliana, una esenzione della misura del cento per cento dell'intero carico fiscale, compresa l'imposta sul valore aggiunto, sui prodotti petroliferi estratti e raffinati nella stessa Regione, e loro derivati, limitatamente ai quantitativi acquistati e presuntivamente consumati nel territorio della Regione siciliana.

2. L'esenzione di cui al comma 1 è anche concessa:

a) sul gas metano, sul GPL e sul gasolio destinati e consumati per l'autotrazione e il riscaldamento nel territorio della Regione siciliana;

b) sul gasolio imbarcato nei porti dell'isola a provvista di bordo dalle unità da diporto per la navigazione nelle acque comunitarie siciliane;

c) sul gasolio destinato alle attività agricole svolte sul territorio regionale secondo la vigente normativa.

Art. 2. - 1. L'esenzione fiscale per i prodotti di cui all'articolo 1 è estesa ai prodotti che vengano impiegati e consumati da imprese industriali, artigiane, commerciali, turistiche ed equiparate in stabilimenti operanti in Sicilia.

Art. 3. - 1. Con riferimento alle imposte percepite dallo Stato a carico di imprese operanti nel settore della estrazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti petroliferi, è data, con le procedure di cui all'articolo 43 dello Statuto della Regione siciliana, separata attuazione al combinato disposto degli articoli 36 e 37 del medesimo Statuto.

2. Alla stessa Regione siciliana viene attribuita una percentuale del 20 per cento su tutte le accise percepite dallo Stato sui prodotti petroliferi estratti e lavorati in stabilimenti ubicati nel territorio della Regione siciliana e consumati nell'Italia continentale. I relativi importi sono impiegati dalla Regione siciliana in opere di risanamento ambientale, di conservazione del patrimonio culturale e di riqualificazione delle coste.

Art. 4. - 1. Il controvalore delle esenzioni di cui agli articoli 1 e 2 viene utilizzato per un 50 per cento al fine di una riduzione del prezzo dei carburanti al consumo e per un 50 per cento viene versato con le modalità di cui all'articolo 5 dallo Stato alla Regione siciliana, rimanendo quest'ultima vincolata ad impiegarlo in miglioramenti infrastrutturali nel settore dei trasporti.

Art. 5. - 1. Il Ministero delle finanze effettua i conteggi relativi alle previsioni della presente legge entro il 30 luglio di ogni esercizio successivo al periodo di imposta di riferimento e ne dispone i relativi accrediti in favore della Regione siciliana entro il 30 novembre dello stesso anno».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

101.0.4**Respinto**

D'ALÌ, LA LOGGIA, AZZOLLINI, VEGAS, VENTUCCI, COSTA, LAURO

*Dopo l'articolo 101, inserire il seguente:***«Art. 101-bis.***(Definizione rapporti pregressi Stato-Regione siciliana fino all'anno 1996)*

1. Per la definizione dei rapporti finanziari pregressi tra lo Stato e la Regione siciliana inerenti le partite di credito e debito intercorrenti fino al 1996, come elaborate dal gruppo di lavoro istituito dal Ministro per gli affari regionali, è autorizzata, in attuazione dell'articolo 28, comma 17, della legge 23 settembre 1998, n. 448, la spesa di lire 507.918 milioni a carico del bilancio dello Stato per l'anno 2001. Detta somma sarà versata alla Regione siciliana entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).**101.0.5****Respinto**

CENTARO, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

*Dopo l'articolo 101, aggiungere il seguente:***«Art. 101-bis.**

Al fine di favorire lo sviluppo economico della regione Sicilia in considerazione del tenore di vita sensibilmente inferiore alla media europea e delle gravi forme di sottoccupazione di cui all'articolo 87 del Trattato istitutivo dell'Unione Europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam, di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209, a decorrere dal 2001 le accise gravanti sui prodotti petroliferi di cui all'articolo 21 del decreto legislativo ottobre 1995, n. 504, erogati nella regione Sicilia, sono ridotte al 30 per cento per cento dell'importo vigente per la generalità del territorio nazionale».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

101.0.6**Respinto**

CENTARO, AZZOLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

*Dopo l'articolo 101, aggiungere il seguente:***«Art. 101-bis.***(Contributo di solidarietà nazionale alla regione Sicilina)*

1. Il contributo a titolo di solidarietà nazionale, di cui all'articolo 38 dello statuto della regione siciliana, è fissato per il triennio 2001-2003 in lire 2.000 miliardi per ciascun anno».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).**101.0.7****Respinto**

CENTARO, AZZOLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

*Dopo l'articolo 101, aggiungere il seguente:***«Art. 101-bis.**

1. Il contributo della regione siciliana, è commisurato, per triennio 2001-2003, all'80 per cento del gettito delle imposte di fabbricazione riscosse nella regione stessa nel medesimo anno finanziario.

2. Il contributo di cui al comma 1 viene versato alla regione sulla base del totale dei versamenti in conto competenza e residui effettuati nell'anno precedente a quello di erogazione nelle sezioni di tesoreria provinciale dell'Isola a titolo di imposte di fabbricazione».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

101.0.8**Respinto**

LA LOGGIA, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

*Dopo l'articolo 101, aggiungere il seguente:***«Art. 101-bis.**

1. Per la realizzazione di opere di ampliamento, ammodernamento, riqualificazione e completamento necessarie ad assicurare un migliore finanziamento e la riduzione dell'inquinamento marino e dell'inquinamento acustico prodotto da aeromobili civili dell'aeroporto Falcone - Borsellino di Palermo, è autorizzata la spesa complessiva di lire 380 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione, destinata all'aeroporto anzidetto, in relazione di lire 80 miliardi per l'anno 2001, di lire 150 miliardi per l'anno 2002 e di lire 150 miliardi per l'anno 2003.

Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, verranno definite le procedure da adottare per la stipula, ai sensi dell'articolo 2, comma 202, lettera c), della legge 23 dicembre 1966, n. 662, di un accordo di programma quadro con l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) e la società di gestione dell'aeroporto Falcone - Borsellino di Palermo per la individuazione, progettazione e realizzazione delle opere di cui al comma precedente.

Una quota non superiore al cinque per cento delle somme assegnate saranno rese immediatamente disponibili per la progettazione delle opere individuate».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).**101.0.9****Respinto**

D'ALÌ, LA LOGGIA, AZZOLLINI, VEGAS, VENTUCCI, COSTA, LAURO

*Dopo l'articolo 101, aggiungere il seguente:***«Art. 101-bis.***(Contributo di solidarietà nazionale alla regione siciliana)*

1. Il contributo a titolo di solidarietà nazionale, di cui all'articolo 38 dello statuto della Regione Siciliana, è commisurato, per triennio 2001 - 2003, all'80 per cento del gettito delle imposte di fabbricazione riscosse nella regione stessa nel medesimo anno finanziario.

2. Il contributo di cui al comma 1 viene versato alla regione sulla base del totale dei versamenti in conto competenza e residui effettuati nell'anno precedente a quello di erogazione nelle sezioni di tesoreria provinciale dell'Isola a titolo di imposte di fabbricazione».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

101.0.10

In parte dichiarato inammissibile, in parte respinto

MACERATINI, BEVILACQUA, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Dopo l'articolo 101, inserire il seguente:

«Art. 101-bis.

(Interventi infrastrutturali nelle regioni Sicilia e Calabria)

1. Per la realizzazione di studi di fattibilità sul tracciato della dismessa tratta ferroviaria Mileto-Vibo Valentia delle ferrovie calabro-lucane è autorizzata la spesa di lire 1,5 miliardi per gli anni 2001-2002; il progetto deve assicurare il massimo riutilizzo dei sedimi stradali esistenti e dei corridoi previsti dagli strumenti urbanistici nonché il massimo servizio al traffico locale per assicurare la massima compatibilità dell'opera con i territori attraversati.

2. Per la sistemazione e l'ammodernamento della strada statale n.115 tra Ragusa, Modica e Ispica è autorizzato il limite d'impegno decennale di lire 3 miliardi a decorrere dall'anno 2001.

3. Al fine di realizzare opere infrastrutturali di ampliamento, interventi di riqualificazione funzionale delle banchine, manutenzione straordinaria delle infrastrutture portuali, escavazione dei fondali nei porti di Siracusa, Pozzallo e Vibo Valentia, è autorizzato il limite di impegno quinquennale di lire 9 miliardi a partire dall'anno 2001. Il Ministero dei lavori pubblici, sentite le regioni interessate, provveda alla definizione e all'attuazione degli interventi. L'onere è a carico del fondo di cui al comma 1 dell'articolo 9 della legge 30 novembre 1998, n.413.

4. Al comma 8 dell'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n.84 sostituire le parole «al netto delle rinfuse liquide» con le seguenti: «al netto dell'ottanta per cento delle rinfuse liquide».

5. Per la realizzazione di opere di ampliamento, ammodernamento, riqualificazione e completamento degli aeroporti di Siracusa, Trapani e Ragusa è autorizzata a decorrere dall'anno 2001, la contrazione, da parte delle società di gestione costituite ai sensi dell'articolo 10, comma 13 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ovvero, in mancanza, dagli enti locali territorialmente competenti, di mutui con rate di ammortamento relative a capitale ed interessi complessivamente determinate dal limite d'im-

pegno quindicinale di lire sette miliardi per l'anno 2001. La realizzazione delle opere è affidata alla società di gestione o all'ente territoriale. Alla progettazione ed alla esecuzione delle opere da eseguire nell'aeroporto di Trapani si provvede d'intesa con il Ministero della difesa.

6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 6 miliardi per l'anno 2001 e in lire 16 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003, Si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici».

101.0.11

Respinto

MACERATINI, CUSIMANO, BATTAGLIA, RAGNO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, BONATESTA, BEVILACQUA, COLLINO, MULAS

Dopo l'articolo 101, inserire il seguente:

«Art. 101-bis.

1. Il contributo a titolo di solidarietà nazionale previsto dall'articolo 38 dello Statuto della Regione Siciliana, a partire dall'anno 2001 viene commisurata all'80 per cento del gettito dell'imposta di fabbricazione riscossa in Sicilia in ciascun esercizio».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

101.0.12

Respinto

FIGURELLI, SCIVOLETTO

Dopo l'articolo 101, aggiungere il seguente:

«Art. 101-bis.

1. In considerazione dell'interesse strategico nazionale nei campi dell'energia e della produzione chimica costituito dalla ricerca, estrazione e trasformazione di idrocarburi in Sicilia, al fine di conseguire nell'Isola sullo sviluppo sostenibile e con l'obiettivo di ridurre nelle aree direttamente interessate gli impatti di quelle attività produttive sull'ambiente e sulla salute dell'uomo e di compensare le alterazioni riconducibili all'atti-

vità petrolifere, il Governo promuove una intesa istituzionale di programma con la regione Siciliana, e con le società concessionarie dei pozzi petroliferi nonché con le imprese di trasformazione, che disciplini l'attribuzione ad essa e alle altre regioni dell'obiettivo 1 delle Royals di competenza statale rivenienti dalle attività estrattive e di trasformazione.

L'intesa istituzionale di programma finanzia progetti e strumenti di promozione economica territoriale, programmi di superamento dei costi differenziali della mobilità e della infrastrutturazione, l'accelerazione del programma di completamento della metanizzazione.

L'intesa istituzionale di programma deve assicurare che la Regione Siciliana si impegni, utilizzando gli strumenti della programmazione negoziata a destinare i fondi derivanti dalle Royals di competenza statale che vengano ad essa trasferiti all'allargamento della base produttiva e della occupazione in Sicilia e al risanamento ambientale delle aree investite dalla estrazione e trasformazione degli idrocarburi».

Art. 102.**102.0.1****Respinto**

D'ALÌ, LA LOGGIA, AZZOLLINI, VEGAS, VENTUCCI, COSTA, LAURO

*Dopo l'articolo 102, inserire il seguente:***«Art. 102-bis.**

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento cessano di avere applicazione per la Regione siciliana le riserve all'Erario statale già disposte con legge entrate in vigore anteriormente.

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

102.0.2**Respinto**

D'ALÌ, LA LOGGIA, AZZOLLINI, VEGAS, VENTUCCI, COSTA, LAURO

*Dopo l'articolo 102, inserire il seguente:***«Art. 102-bis.***(Contributo di solidarietà nazionale alla Regione siciliana)*

1. Il contributo a titolo di solidarietà nazionale, di cui all'articolo 38 dello statuto della Regione siciliana, è fissato per il triennio 2001-2003 in lire 1000 miliardi per ciascun anno.

Compensazione del Gruppo Forza Italia n. 1 (v. emend. 1.0.1).

Art. 103.**103.1****Respinto**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «e delle iniziative di promozione ed assistenza tecnica svolte da organismi qualificati per favorirne l'avvio».

103.2**Respinto**

WILDE, MORO, PERUZZOTTI

Al comma 1, sopprimere la frase che fa dalle parole: «e delle iniziative» fino alle parole: «favorirne l'avvio».

103.0.1**Respinto**

COSTA, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, LAURO, MAGNALBÒ

Dopo l'articolo 103, inserire il seguente:

«Art. 103-bis.

(Agevolazioni contributive per i giovani)

1. A favore dei giovani imprenditori agricoli con età inferiore a 40 anni alla data del loro primo insediamento a capo di un'azienda agricole o come coadiuvante, è concessa limitatamente, ai giovani che avviano l'attività negli anni 2001 e 2002, una riduzione degli oneri relativi ai contributi previdenziali nella misura del 100 per cento per il primo anno, dell'80 per cento per il secondo, del 60 per cento per il terzo, del 40 per cento per il quarto e il quinto anno dal loro insediamento».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

Art. 104.**104.1****Accolto**

IL RELATORE

Al comma 1, lettera a), capoverso 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Con decreti dei Ministri della sanità e delle politiche agricole e forestali, da emanarsi entro il 31 dicembre di ciascun anno, è determinato ed aggiornato l'elenco dei prodotti di cui al presente comma.».

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. In sede di prima applicazione il primo decreto di cui al comma 1, secondo periodo, dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come sostituito dal comma 1, lettera a) del presente articolo, è emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

104.4**In parte dichiarato inammissibile, in parte respinto**

AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Al comma 1, lettera a), capoverso 1, primo periodo, sostituire le parole: «nella misura dell'1 per cento del fatturato» con le seguenti: «nella misura dello 0,5 per cento del fatturato».

Conseguentemente alla tabella A, alla voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica apportare le seguenti variazioni:

2001: - 5 mld;

2002: - 5 mld;

2003: - 5 mld.

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1)

104.3**Respinto**

ANTOLINI, MORO

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «1 per cento» con le seguenti: «2 per cento».

Conseguentemente, sostituire il comma 1-bis, con il seguente:

«1-bis. Sono tenuti al versamento del contributo di cui al comma 1 i titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti di cui al medesimo comma 1, in base al relativo fatturato di vendita».

104.6**Respinto**

AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Al comma 1, lettera a), copoverso 1, primo periodo, sopprimere le parole: «R28, R27, R26, R25, R24, R23».

104.2**Respinto**

RIPAMONTI, PIERONI, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, RONCHI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, lettera a), alinea 1, dopo la parola: «R23», aggiungere le seguenti: «, nonchè di fertilizzanti di sintesi, contenenti nitrati con un titolo superiore all'8 per cento di azoto nitrico o contenenti urea con un titolo superiore al 40 per cento di azoto uerico e privi di inibitori dell'u-reasi e della nitrificazione, di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748».

104.5**Respinto**

RIPAMONTI, PIERONI

Al comma 1, all'alinea 1-ter, sostituire la parola: «degli» con la seguente: «agli» e sopprimere le parole da: «Con decreto del Ministro della sanità», fino alla fine del periodo.

104.7**Respinto**

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Al comma 1, punto 1-ter), il primo periodo è sostituito dal seguente:
«È vietata la somministrazione agli animali erbivori da allevamento di mangimi contenenti proteine derivanti da tessuti animali. Negli allevamenti avicoli è consentita la somministrazione di mangimi contenenti proteine animali ad esclusione di quelle provenienti da bovini, ovini e caprini».

104.8**Respinto**

AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Al comma 1, lettera a), dopo il copoverso 1-ter, inserire i seguenti:

«1-quater. Il comma 2 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236 è sostituito dal seguente:

"2. Il Ministro della sanità, con decreto da adottarsi di concerto con i Ministri delle politiche agricole e forestali, dell'ambiente e dell'industria e artigianato, fissa le caratteristiche delle schede per la rilevazione dei dati relativi alla vendita nonché le relative modalità di compilazione, tempi e procedure di rilevamento e di trasmissione dei dati".

1-quinquies. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanare entro dodici mesi dall'entrata in vigore della disposizione e di cui al comma 1-quater, sono definiti i criteri per la rilevazione dei dati relativi all'acquisto del prodotto fitosanitari per la produzione agricola di qualità ed ecocompatibile».

104.9**Accolto**

IL RELATORE

Al comma 1, lettera c), copoverso 3-bis, sostituire le parole: «possono essere ricondotte alle attività agrituristiche» con le seguenti: «possono essere equiparate ai sensi di legge alle attività agrituristiche».

104.10**Respinto**

AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Al comma 1, alla lettera c), il secondo capoverso è sostituito dal seguente:

3-ter. A soggetti individuati dall'articolo 4, comma 2, lettere *d)* ed *f)* del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, produttori di prodotti DOP, IGP, e AS di cui ai regolamenti (CEE) n. 2881 del 1992 e n. 2082 del 1992 del Consiglio del 14 luglio 1992, ivi compresi i prodotti ammessi a tutela provvisoria, è consentita la presentazione, la degustazione gratuita a fini promozionali e di scelta e la vendita, anche per via telematica, secondo disposizioni emanate dalle regioni e province autonome. Al comma 8 dell'articolo 10 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dopo le parole: "la vendita anche diretta" sono inserite le seguenti: "anche per via telematica».

104.11**Accolto**

IL RELATORE

Al comma 1, lettera d), capoverso 4-bis, terzo periodo, sostituire le parole: «previste dall'articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173», con le seguenti: «del comitato di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, che è soppresso».

104.12**Accolto**

RIPAMONTI, PIERONI, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, PETTINATO, RONCHI, SARTO, SEMENZATO, SCIVOLETTO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per le politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è istituita l'Agenzia per la sicurezza alimentare. Si applicano gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Per il funzionamento dell'Agenzia è autorizzata la spesa di lire 1 miliardo a decorrere dal 2001.

Conseguentemente, alla Tabella C, Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica: Legge n. 537 del 1993: interventi corret-

tivi di finanza pubblica, articolo 5, comma 1, lettera a): *costituzione Fondo finanziamento ordinario delle università* (upb 2.1.2.3 – Finanziamento ordinario delle Università statali), *apportare le seguenti modifiche:*

2001: – 1.000;

2002: – 1.000;

2003: – 1.000.

104.13

Respinto

BETTAMIO, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Aggiungere il seguente comma:

«1-bis. Sono tenuti al versamento del contributo di cui al comma 1 i titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti di cui al comma 1 in base al relativo fatturato di vendita (invariato il resto).

Sopprimere le lettere a) e b).

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1)

104.14

Respinto

SCIVOLETTO, CONTE, BARRILE, MURINEDDU, FIGURELLI, BATTAFARANO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. A valere sulle risorse di cui alla legge 30 giugno 1998, n. 208, il CIPE destina la somma di lire 80 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002, 2003 per la prosecuzione degli interventi relativi al progetto speciale promozionale delle aree interne del Mezzogiorno approvato con deliberazione del CIPE n. 132 del 6 agosto 1999 e di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002, 2003 per la prosecuzione degli interventi relativi al progetto speciale forestazione in Campania approvato con deliberazione del CIPE n. 132 del 6 agosto 1999».

104.0.1**Respinto**

BEDIN

Dopo l'articolo 104, aggiungere il seguente:

«Art. 104-bis.

(Vendita diretta dei prodotti agricoli)

1. Gli imprenditori agricoli, singoli o soci di società di persone, le società di persone, le società di capitali, le società cooperative e loro consorzi, che hanno per oggetto sociale l'esercizio di attività agricola, iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende o dalle aziende dei soci, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.

2. La vendita diretta dei prodotti agricoli è soggetta a previa comunicazione al Comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione e può essere effettuata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. La comunicazione, oltre alle indicazioni delle generalità del richiedente, dell'iscrizione nel registro delle imprese e degli estremi di ubicazione dell'azienda, deve contenere la specificazione dei prodotti di cui si intende praticare la vendita e delle modalità con cui si intende effettuarla, ivi compreso il commercio elettronico.

3. Qualora si intenda esercitare la vendita al dettaglio su aree pubbliche non in forma itinerante, la comunicazione di cui al comma 2 deve contenere la richiesta di concessione dei posteggi, da assegnarsi ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

4. La presente disciplina si applica anche nel caso di vendita di prodotti derivati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, finalizzate al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa.

5. Alla vendita diretta disciplinata dalla presente legge non si applica la disposizione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, relativa all'orario di apertura e chiusura degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio.

6. Non possono esercitare l'attività di vendita diretta gli imprenditori agricoli, singoli o soci di società di persone e i rappresentanti delle persone giuridiche richiedenti che abbiano riportato condanne, accentate con sentenza passata in giudicata, per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività.

7. È abrogata la legge 9 febbraio 1963, n. 59 e successive modificazioni ed ogni altra disposizione contraria o incompatibile con la presente legge. Restano valide le autorizzazioni rilasciate in base alla precedente disciplina».

104.0.2

Respinto

CORTIANA, RIPAMONTI, PIERONI, RONCHI, BOCO, BORTOLOTTI, CARELLA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, SARTO, SEMENZATO

Dopo l'articolo 104, aggiungere il seguente:

«Art. 104-bis.

(Promozione e sviluppo delle aziende di produzione di coloranti vegetali)

1. Al fine di incentivare e sviluppare attività produttive innovative ed ecosostenibili, a favore dei produttori agricoli e agroindustriali, dei trasformatori per estrazione da materiale vegetale fresco o essiccato, dei trasformatori per complessazione da estratto vegetale, nonché a favore dei produttori utilizzatori di coloranti vegetali per produzioni manifatturiere, è concesso un contributo straordinario, nel limite massimo di 2 miliardi per ciascun anno del triennio 2001-2003 sulle spese sostenute per la produzione, lavorazione e trasformazione della materia prima.

2. Con decreto da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'industria, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, provvede a determinare le modalità e i criteri di erogazione del contributo di cui al comma 1, e la tipologia delle spese ammissibili».

Conseguentemente, al comma 17 dell'articolo 115, la parola: «15 miliardi» è sostituita dalla seguente: «13 miliardi».

104.0.3**Respinto**

ANTOLINI, MORO

Dopo l'articolo 104, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«Art. 104-bis

(Valorizzazione delle produzioni tipiche e di qualità)

1. Al fine di promuovere lo svolgimento di campagne informative e promozionali, volte ad accrescere la conoscenza, presso i consumatori, dei prodotti vitivinicoli classificati ai sensi dell'articolo 3 della legge 10 febbraio 1992, n. 164 e delle produzioni nazionali che abbiano ottenuto il riconoscimento di una denominazione di origine protetta, o di una indicazione geografica tipica, o di una attestazione di specificità, è istituito un «Fondo per la valorizzazione delle produzioni tipiche e di qualità», costituente specifica unità previsionale di base del Ministero delle politiche agricole e forestali, la cui dotazione finanziaria è fissata in lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 e, a decorrere dal 2004, è annualmente, determinata su base triennale attraverso la legge finanziaria.

2. Le dotazioni finanziarie afferenti al Fondo di cui al comma 1 sono impiegate come quota di cofinanziamento nazionale per l'attuazione di programmi regionali per la valorizzazione delle produzioni tipiche e di qualità, di seguito denominati programmi. Detti programmi devono essere finalizzati a finanziare l'attuazione di campagne informative e promozionali volte ad accrescere la conoscenza e la diffusione sul mercato interno ed estero dei prodotti di cui al comma 1 e devono essere realizzati da consorzi di tutela di medie e piccole dimensioni, i quali sono, a loro volta, tenuti a partecipare all'elaborazione ed al finanziamento dei programmi medesimi.

3. Entro il 31 maggio di ogni anno, le Regioni e le province autonome interessate ad accedere ai fondi di cui al comma 1 elaborano uno o più programmi, nei quali sono chiaramente indicati gli interventi che si intendono realizzare e le risorse finanziarie di fonte pubblica e privata che si intendono destinare alla loro attuazione. I programmi devono, inoltre, contenere una valutazione ex ante degli interventi di cui è prevista l'attuazione.

4. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, con proprio decreto, visti i programmi di cui al comma 3, e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, procede al riparto degli stanziamenti di cui al comma 1, in funzione dei contenuti dei programmi elaborati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano. In ogni caso, la quota di finanziamento nazionale, derivante dal riparto di cui al presente comma, non

può essere superiore al 50 per cento dell'importo complessivo previsto per l'attuazione dei programmi.

Compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (vedi emendamento 2.40)

104.0.4

Respinto

PREDA, PIATTI, ROBOL, BEDIN, VIVIANI, SARACCO, SCIVOLETTO

Dopo l'articolo 104, aggiungere il seguente:

Art. 104-bis.

(Criteri per il soddisfacimento del principio comunitario relativo al trasferimento di un adeguato vantaggio economico ai produttori agricoli nella concessione degli aiuti ad imprese agroalimentari)

1. Nel rispetto dell'articolo 26 paragrafo 2 del regolamento U.E. n.1257/99 e del comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 173 del 30 aprile 1998, il trasferimento del vantaggio economico ai produttori agricoli derivante dai finanziamenti ad imprese agroalimentari dovrà essere comprovato in riferimento alla effettiva collocazione del prodotto almeno nel medio periodo ed alla certezza della remunerazione del prodotto stesso.

A tale fine le imprese agroalimentari interessate ai benefici del regime di aiuto di cui al comma 1 - articolo 13 del decreto legislativo n. 173 del 1998, dovranno dimostrare l'esistenza e il pieno rispetto di vincoli tra l'impresa agroalimentare ed i produttori relativamente ad almeno il 51 per cento del prodotto utilizzato per l'investimento che beneficia del sostegno pubblico.

Il vincolo è soddisfatto:

a) nel caso di cooperative agricole e loro consorzi attraverso il rapporto di conferimento da parte dei produttori soci risultante dalle disposizioni statutarie o regolamentari nonché dalla dichiarazione del legale rappresentante che attesti la percentuale del quantitativo di prodotto dei soci sul totale delle materie prime cui l'investimento è rivolto;

b) nel caso di imprese agroalimentari acquirenti il prodotto e di cooperative che effettuino acquisti per la parte eccedente il conferimento, attraverso la sottoscrizione di contratti stipulati ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 88 del 16 marzo 1988 con produttori agricoli singoli e associati. Tali contratti debbono prevedere una durata non inferiore a tre anni a decorrere dal momento in cui l'impresa beneficiaria avrà realizzato

l'iniziativa e l'indicazione dei dati catastali relativi al prodotto oggetto di contratto.

In assenza dei contratti interprofessionali di cui all'articolo 8 della legge n. 88 del 16 marzo 1988, i contratti di coltivazione e fornitura dovranno, in deroga, essere sottoscritti dalle rispettive organizzazioni di rappresentanza.

Nell'ipotesi *a)* e *b)* i vincoli di approvvigionamento di prodotti agricoli superiori al 51 per cento e la durata degli stessi superiore ai tre anni, costituiscono priorità nella concessione dei finanziamenti.

Le imprese beneficiarie hanno l'obbligo di garantire il mantenimento dei vincoli con i produttori agricoli che hanno costituito condizione di ammissibilità e/o titolo di priorità ai fini dell'accesso ai benefici in oggetto nell'intero periodo di vincolo di destinazione, anche mediante contratti almeno triennali stipulati con produttori diversi.

I controlli determinano la revoca totale del contributo in caso di scostamenti superiori al 20 per cento del vincolo assunto. Per quantità inferiori è prevista una restituzione proporzionale dei contributi, gravati da interessi legali.

2. I fondi stanziati ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 173 del 1998, sono ripartiti per un terzo a ciascuna delle Regioni e Province Autonome e per due terzi a disposizione di apposito fondo presso il Ministero delle politiche agricole e forestali.

104.0.5

Dichiarato inammissibile

MARINO

Dopo l'articolo 104 inserire il seguente:

«Art 104-bis.

(Ospitalità familiare e rurale)

1. Rientra tra le attività di turismo rurale l'ospitalità familiare consistente nell'erogazione del servizio di alloggio e di prima colazione esercitata da parte di persone fisiche ancorché non imprenditori agricoli, in immobili ove gli stessi siano residenti, ubicati in contesti naturali ed agricoli, e comunque all'esterno dei nuclei abitati.

2. le Regioni determinano le caratteristiche strutturali e dimensionali degli immobili che possono essere utilizzati per le attività di cui al comma 1. A detti immobili deve riconoscersi carattere rurale ai sensi dell'articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 139.

3. i prodotti somministrati nell'esercizio dell'attività di cui al comma 1 devono provenire da aziende agricole site nel comune dove è offerta l'ospitalità ovvero in comuni limitrofi.

4. Nell'esercizio delle attività di cui al comma 1 devono essere rispettati i seguenti criteri:

- a) utilizzazione, nel restauro degli immobili, di materiali, tipologie e tecniche tradizionali della zona;
- b) utilizzazione di arredi tipici della zona;
- c) valorizzazione di usi, tradizioni e costumi locali.

5. L'uso della denominazione «Ospitalità familiare rurale» che determini

attributivi derivati è riservato in via esclusiva alle attività disciplinate dal presente articolo».

104.0.6

Respinto

MAZZUCA POGGIOLINI, D'URSO

Dopo l'articolo 104, inserire il seguente:

«Art 104-bis.

(Criteri per il soddisfacimento del principio comunitario relativo al trasferimento di un adeguato vantaggio economico ai produttori agricoli nella concessione degli aiuti ad imprese agroalimentari)

1. Nel rispetto dell'articolo 26 paragrafo 2 del regolamento U.E. n.1257/99 e del comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 173 del 30 aprile 1998, il trasferimento del vantaggio economico ai produttori agricoli derivante dai finanziamenti ad imprese agroalimentari dovrà essere comprovato in riferimento alla effettiva collocazione del prodotto almeno nel medio periodo ed alla certezza della remunerazione del prodotto stesso.

A tale fine le imprese agroalimentari interessate ai benefici del regime di aiuto di cui al comma 1 - articolo 13 del decreto legislativo n. 173 del 1998, dovranno dimostrare l'esistenza e il pieno rispetto di vincoli tra l'impresa agroalimentare ed i produttori relativamente ad almeno il 51 per cento del prodotto utilizzato per l'investimento che beneficia del sostegno pubblico.

Il vincolo è soddisfatto:

- a) nel caso di cooperative agricole e loro consorzi attraverso il rapporto di conferimento da parte dei produttori soci risultante dalle disposizioni statutarie o regolamentari nonché dalla dichiarazione del legale rap-

presentante che attesti la percentuale del quantitativo di prodotto dei soci sul totale delle materie prime cui l'investimento è rivolto;

b) nel caso di imprese agroalimentari acquirenti il prodotto e di cooperative che effettuino acquisti per la parte eccedente il conferimento, attraverso la sottoscrizione di contratti stipulati ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 88 del 16 marzo 1988 con produttori agricoli singoli e associati. Tali contratti debbono prevedere una durata non inferiore a tre anni a decorrere dal momento in cui l'impresa beneficiaria avrà realizzato l'iniziativa e l'indicazione dei dati catastali relativi al prodotto oggetto di contratto.

In assenza dei contratti interprofessionali di cui all'articolo 8 della legge n. 88 del 16 marzo 1988, i contratti di coltivazione e fornitura dovranno, in deroga, essere sottoscritti dalle rispettive organizzazioni di rappresentanza.

Nell'ipotesi *a)* e *b)* i vincoli di approvvigionamento di prodotti agricoli superiori al 51 per cento e la durata degli stessi superiore ai tre anni, costituiscono priorità nella concessione dei finanziamenti.

Le imprese beneficiarie hanno l'obbligo di garantire il mantenimento dei vincoli con i produttori agricoli che hanno costituito condizione di ammissibilità e/o titolo di priorità ai fini dell'accesso ai benefici in oggetto nell'intero periodo di vincolo di destinazione, anche mediante contratti almeno triennali stipulati con produttori diversi.

I controlli determinano la revoca totale del contributo in caso di scostamenti superiori al 20 per cento del vincolo assunto. Per quantità inferiori è prevista una restituzione proporzionale dei contributi, gravati da interessi legali.

2. I fondi stanziati ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 173 del 1998, sono ripartiti per un terzo a ciascuna delle Regioni e Province Autonome e per due terzi a disposizione di apposito fondo presso il Ministero delle politiche agricole e forestali.

I fondi regionali e nazionali sono finalizzati alla realizzazione di programmi cofinanziati dalle regioni e dal Ministero delle politiche agricole e forestali secondo criteri che saranno stabiliti da apposito decreto ministeriale, previa intesa con la Conferenza Stato-regioni, entro sessanta giorni dell'approvazione della presente legge»

Compensazione Democratici n. 1.

In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13

luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 3.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione Democratici n. 2.

In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 2.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione Democratici n. 3.

All'articolo 75, comma 1 nella tabella A apportare le seguenti variazioni: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2001: - 1.000.000;
2002: - 1.000.000;
2003: - 1.000.000.

104.0.9

Dichiarato inammissibile

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA, DONDEYNAZ

Dopo l'articolo 104, inserire il seguente:

«Art. 104-bis

5. Per favorire l'adeguata valorizzazione delle risorse economiche e sociali e la salvaguardia delle caratteristiche ambientali dei sistemi turistici locali in montagna sono concesse agevolazioni, secondo i criteri e nei limiti consentiti dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, a favore dei programmi di investimento per l'ammodernamento, l'ampliamento, la sostituzione, l'innovazione degli impianti di trasporto a fune e il miglioramento dei livelli di sicurezza e qualità del servizio, a valere sul fondo di cui all'articolo 8 della legge 11 maggio 1999, n.140.

6. Concorrono a determinare il volume degli investimenti agevolati di cui al comma 1 anche le strutture, le aree e gli impianti annessi, comple-

mentari ed accessori agli impianti a fune e ad essi funzionalmente collegati.

7. Il Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il ministro dei trasporti e della navigazione, previo parere della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, con proprio decreto, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, determina, tenuto anche conto dell'articolazione territoriale, della tipologia e dell'impatto ambientale delle iniziative, i meccanismi di valutazione delle domande e i criteri di formazione delle graduatorie da parte degli enti decentrati competenti a gestire le risorse assegnate e il controllo sulla regolare esecuzione delle opere nonché le spese ammissibili per la predisposizione e la realizzazione del programma agevolato.

8. Per le finalità di cui al presente articolo a decorrere dal 2001 è autorizzato il limite di impegno di lire 5 miliardi utilizzando il residuo stanziamento del Fondo di cui all'articolo 8 della legge 11 maggio 1999, n.140.

104.0.7

Dichiarato inammissibile

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA, DONDEYNAZ

Dopo l'articolo 104, inserire il seguente:

«Art. 104-bis.

1. Per favorire l'adeguata valorizzazione delle risorse economiche e sociali e la salvaguardia delle caratteristiche ambientali dei sistemi turistici locali in montagna sono concesse agevolazioni, secondo i criteri e nei limiti consentiti dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, a favore dei programmi di investimento per l'ammodernamento, l'ampliamento, la sostituzione, l'innovazione degli impianti di trasporto a fune e il miglioramento dei livelli di sicurezza e qualità del servizio, a valere sul fondo di cui all'articolo 8 della legge 11 maggio 1999, n. 140.

2. Concorrono a determinare il volume degli investimenti agevolati di cui al comma 1 anche le strutture, le aree e gli impianti annessi, complementari ed accessori agli impianti a fune e ad essi funzionalmente collegati.

3. Il Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, previo parere della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, con proprio decreto, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, determina, tenuto anche conto dell'articolazione territoriale, della tipologia e dell'impatto ambientale delle iniziative, i meccanismi di valutazione delle domande e

i criteri di formazione delle graduatorie da parte degli enti decentrati competenti a gestire le risorse assegnate e il controllo sulla regolare esecuzione delle opere nonché le spese ammissibili per la predisposizione e la realizzazione del programma agevolato.

4. Per le finalità di cui al presente articolo a decorrere dal 2001 il Fondo di cui all'articolo 8 della legge 11 maggio 1999, n.140 è rifinanziato per un importo pari a 5 miliardi di lire.

Conseguentemente, all'articolo 125, tabella B, alla voce Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica apportare la seguente variazione:

2001: - 5.000

2002: - 5.000

2003: - 5.000

104.0.8

Dichiarato inammissibile

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, RECCIA, SILIQUINI, CURTO, COLLINO

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 104-bis.

(Nuove misure di applicazione della legge 14 febbraio 1992, n. 185)

1. I contributi di pronto intervento per i terreni che, a seguito di sommersione, hanno sofferto la perdita totale o parziale delle anticipazioni colturali sono rideterminati fino a:

- a) 3.600.000 lire ad ettaro per il riso;
- b) 2.800.000 lire ad ettaro per il mais;
- c) 2.000.000 lire ad ettaro per la soia;
- d) 100.000.000 ad ettaro per le colture ortofrutticole in serra;
- e) 25.000.000 ad ettaro per le colture frutticole, ortofrutticole e vivaistiche in campo;
- f) 15.000.000 per ettaro per i pioppeti di 10 anni d'impianto, 6.000.000. per ettaro per i pioppeti di un anno d'impianto, un ulteriore milione per ettaro e per anno dal 2° al 9° anno d'impianto;
- g) 5.000.000 per ogni capo di bestiame, tenuto conto dell'età, della caratteristiche funzionali e genetiche degli animali;

2. Riconoscimento pieno delle spese dimostrate per l'attenuazione dei danni ai prodotti, quali la riessicazione per riso e mais.

3. Anticipi adeguati, fino all'80 per cento delle spese che dovranno essere sostenute - in base alle dichiarazioni di un tecnico dei servizi provinciali per l'agricoltura o di un professionista abilitato - per il ripristino

dei terreni, delle abitazioni, delle strutture aziendali (comprese le serre fisse), delle macchine motrici ed operatrici, del bestiame e delle altre scorte morte (concimi, fitofarmaci, sementi, foraggi, mangimi) senza tetti di spesa.

4. Saldo delle spese sostenute per il ripristino di quanto sopra sulla base delle fatture o di altri documenti ritenuti idonei, presentati alla fine dei lavori o ad acquisti avvenuti.

Conseguentemente effettuare, nella tabella D, le variazioni di seguito riportate.

Apportare le seguenti modifiche:

– Legge 14 febbraio 1992, n. 185 – Art. 1, comma 3

2001: + 200.000

2002: + 200.000

2003: + 200.000

Conseguentemente, nella tabella E apportare le seguenti variazioni:

– Legge 23 dicembre 1996, n. 662 – Art. 2, comma 14:

2001: – 200.000

2002: – 200.000

2003: – 200.000

Art. 105.**105.30****Respinto**

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

*Sopprimere il comma 1.***Conseguentemente compensazioni PRC (v. emend. 2.10).****105.27****Respinto**

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

*Al comma 1, sopprimere il primo periodo.***105.29****Respinto**

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

*Al comma 1, sostituire le parole: «il Ministro» fino a: «o loro controllate», con le altre: «la deliberazione CIPE n. 173/99 in materia di tariffe ferroviarie per la media e lunga percorrenza è soppressa».***105.12****Respinto**

MACERATINI, BORNACIN, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

*Al comma 1, dopo le parole: «16 marzo 1999, n. 146», sopprimere le parole da: «anche in deroghe», fino alle parole: «loro controllate».***105.28****Respinto**

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

*Al comma 1, sopprimere le parole da: «può altresì» fino alla fine del periodo.***Conseguentemente compensazioni PRC (v. emend. 2.10).**

105.18**Respinto**

NAPOLI Roberto, MUNDI, LAURIA Baldassarre, NAVA

Al comma 1, dopo le parole: «con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359», sostituire le parole: «di applicano per la parte concernente l'infrastruttura ferroviaria e cessano di applicarsi al trasporto ferroviario» *con le seguenti:* «cessano di applicarsi al trasporto ferroviario e continuano ad applicarsi per la parte concernente l'infrastruttura ferroviaria, la cui concessione, ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 21, comma 5, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, riguarda la derivazioni a diversi fini già esercitate dal concessionario».

Copertura UDEUR (v. emend. 2.70).**105.6****Respinto**

VEDOVATO, CARPINELLI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Nel contesto della liberalizzazione dei servizi di trasporto ferroviario e dell'avvio delle gare per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico di interesse locale, il Governo, riconoscendo la necessità e l'urgenza della definizione del contratto collettivo nazionale di lavoro per le attività ferroviarie, promuoverà incontri tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale e le rappresentanze delle imprese al fine di determinare, analogamente a quanto previsto dall'articolo 19, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, le condizioni contrattuali di riferimento, valide per le imprese e per i lavoratori del comparto all'atto dell'avvio dell'attività di trasporto da parte delle imprese licenziatarie».

105.3**Ritirato**

IL GOVERNO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Nel contesto della liberalizzazione dei servizi di trasporto ferroviario e dell'avvio delle gare per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico di interesse locale, il Governo, in relazione alla necessità e l'urgenza della definizione del contratto collettivo nazionale di lavoro per le attività ferroviarie, promuove incontri tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale e le rappresentanze delle imprese al fine di determinare le condizioni contrattuali di ri-

ferimento, valide per le imprese e per i lavoratori del comparto all'atto dell'avvio dell'attività di trasporto da parte delle imprese licenziate, analogamente a quanto previsto dall'articolo 19, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422».

105.17**Respinto**

CIMMINO, NAVA, LAURIA Baldassarre, MUNDI

Il comma 2 è soppresso.

105.21**Respinto**

VEGAS, TERRACINI, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Sopprimere il comma 2.

105.20**Respinto**

VEGAS, TERRACINI, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «non ancora iniziati dalla data di entrata in vigore della presente legge», aggiungere le seguenti: «o per le tratte per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge non sia stata ancora conclusa ed approvata la conferenza dei servizi».

105.8**Respinto**

MACERATINI, BORNACIN, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: «o sia applicabile».

105.9**Respinto**

MACERATINI, BORNACIN, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Al comma 2, terzo periodo, sostituire la parola: «applicabile» con le seguenti: «accertata la possibilità di applicare».

105.32**Respinto**

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

Dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Nelle tratte oggetto della revoca delle concessioni, i progetti devono essere sottoposti a verifica costi-benefici anche nel confronto con proposte alternative».

105.10**Respinto**

MACERATINI, BORNACIN, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Al comma 2, terzo periodo, sopprimere le parole: «o a mezzo TAV spa».

105.11**Respinto**

MACERATINI, BORNACIN, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Al comma 2, terzo periodo, sopprimere le parole: «anche in deroga alla normativa vigente».

105.31**Respinto**

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nelle tratte Roma-Napoli e Bologna-Firenze-Milano-Bologna, i contratti in essere saranno rinegoziati dalle Ferrovie dello Stato spa e comunque trasformati in contratti di appalto, affidando la direzione dei lavori ed i collaudi ad Italfir-Sistav spa».

105.33**Respinto**

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

*Sopprimere il comma 3.***105.16****Respinto**

LAURIA Baldassare, MUNDI, CIMMINO, MISSERVILLE

Al comma 3, il primo periodo è soppresso e sostituito dai seguenti due periodi: «Al fine di garantire la sollecita conclusione dei lavori relativi alle tratte ferroviarie alta capacità Torino-Milano, Milano-Verona e Milano-Genova ed il contenimento dei costi di realizzazione, il Ministro dei trasporti e della navigazione entro i quindici giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge istituisce, per ciascuna di tali tratte, un Osservatorio permanente per il monitoraggio dei lavori relativi alla medesima. I componenti l'Osservatorio sono nominati dal Ministro dei trasporti e della navigazione e sono designati, in ragione di uno per ciascun ente, dallo stesso Ministro, dal Presidente di ognuna delle Regioni attraversate dalla tratta, dalla TAV e dal General Contractor affidatario della progettazione esecutiva e dei lavori di costruzione della tratta stessa.

105.26**Respinto**

CASTELLI, LEONI, MORO

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «la sollecita», con le seguenti: «, entro il 2005, la».

105.15**Respinto**

MACERATINI, BORNACIN, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO, GRILLO

Al comma 3, sostituire le parole: «composto da cinque» con le seguenti: «composto da sei», e dopo le parole: «presidente della regione Piemonte» aggiungere le seguenti: «ed il presidente della regione Liguria».

Conseguentemente, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Analoghe modalità sono applicate ai lavori della tratta Genova-Arquata Scrivia della linea alta capacità Genova-Milano (prima fase del cosiddetto

terzo valico); la cui realizzazione riveste carattere di estrema urgenza in relazione allo sviluppo della portualità ligure».

105.4

Accolto

IL GOVERNO

Al comma 3, le parole: «composto da cinque componenti» sono sostituite dalle seguenti: «composto da sei componenti, di cui uno nominato dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e cinque».

105.35

Respinto

BRUNO GANERI, LOMBARDI SATRIANI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Nell'ambito del progetto ferroviario dell'alta velocità, viene previsto il finanziamento di uno studio per la realizzazione del tratto Salerno-Reggio Calabria, per un importo pari a 5 miliardi di lire per ciascuna annualità del triennio 2001-2003, mediante apposita riduzione degli importi previsti in tabella D, della presente legge».

Conseguentemente, all'articolo 125, tabella D, Legge n. 662 del 1996, apportare le seguenti modifiche:

2001: - 5000;
2002: - 5000;
2003: - 5000.

105.36

Respinto

BRUNO GANERI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Nell'ambito del progetto ferroviario dell'alta velocità, viene previsto il finanziamento di uno studio per la realizzazione del tratto Salerno-Reggio Calabria, per un importo pari a 5 miliardi di lire per ciascuna annualità del triennio 2001-2003, mediante apposita riduzione degli importi previsti in tabella D, della presente legge».

Conseguentemente, all'articolo 125, tabella D, Legge n. 662 del 1996, apportare le seguenti modifiche:

2001: - 5000;
2002: - 5000;
2003: - 5000.

105.7

Accolto

GUERZONI, BONAVITA, RIPAMONTI, VEDOVATO, CASTELLANI Pierluigi

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Tutte le operazioni di ristrutturazione delle Ferrovie dello Stato spa effettuate a partire dal 1° gennaio 2000 in esecuzione delle direttive comunitarie 440/91, 18/945 e 19/95, così come recepite nel decreto del Presidente della Repubblica 277/98 e nel decreto del Presidente della Repubblica 146/99, nonché nella direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 marzo 1999, sono effettuate in regime di neutralità fiscale e pertanto escluse da ogni imposta e tassa. Gli eventuali maggiori valori realizzati o iscritti, in conseguenza delle predette operazioni, non sono riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive nei bilanci delle società interessate».

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero dei trasporti e della navigazione, apportare le seguenti variazioni:

2001: - 13.000;
2002: - 13.000;
2003: - 13.000.

105.5

Respinto

VEDOVATO

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, in relazione alle convenzioni stipulate tra le aziende ferroviarie in concessione ed in gestione commissariale governativa e i soggetti esecutori, per la realizzazione degli interventi di ammodernamento e potenziamento finanziati con la legge 22 dicembre 1996, n. 910, non possono essere sottoscritti atti integrativi se non relativi a progetti esecutivi già approvati a tale data.

A decorrere dalla medesima data possono essere autorizzate ed approvate solo perizie di variante in corso d'opera secondo quanto previsto

dall'articolo 25 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni e integrazioni».

105.25**Respinto**

CASTELLI, MORO, LEONI, GASPERINI, STIFFONI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Al fine di garantire la realizzazione della tratta ad Alta capacità Milano-Venezia la relativa conferenza dei servizi è conclusa entro 20 dicembre 2000, nel rispetto delle esigenze degli enti locali. Il relativo progetto è approvato con il ricorso all'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241».

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

105.23**Respinto**

CASTELLI, MORO, LEONI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Le disposizioni di cui al comma 2, non si applicano a quelle tratte o parti di esse le cui Conferenze dei servizi sono concluse entro il 31 dicembre 2001. Successivamente alla chiusura delle Conferenze di servizi sono istituiti gli Osservatori permanenti composti secondo i criteri indicati dal precedente comma 3».

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

105.24**Respinto**

CASTELLI, GASPERINI, MORO, LEONI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Per la realizzazione del quadruplicamento veloce del tratto da Padova a Mestre le gare europee per l'affidamento dei relativi lavori sono

indette entro il 31 gennaio 2001, facendo salvo il progetto di tracciato approvato dalla Conferenza dei servizi il 21 dicembre 1998».

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

105.22**Respinto**

TRAVAGLIA, PICCIONI, LAURO, NOVI, SELLA DI MONTELUCE, MUNGARI, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO, MAGNALBÒ

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Le disposizioni del comma 2 non si applicano a quelle tratte o parti di esse che chiuderanno le Conferenze dei Servizi entro il 30 aprile 2001. In tale caso si istituiscono Osservatori permanenti composti secondo i criteri indicati ai precedenti commi».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1)

105.19**Respinto**

TOMASSINI, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano a quelle tratte o parti di esse che chiuderanno le Conferenze dei Servizi entro il 30 aprile 2001. In tale caso si istituiscono Osservatori permanenti composti secondo i criteri indicati al precedente comma».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1)

105.2**Respinto**

PIZZINATO, MACONI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Al fine di consentire il potenziamento dei collegamenti ferroviari e la costruzione di cargo-city all'aeroporto internazionale di Malpensa 2000 è autorizzata la spesa di lire 50 miliardi per il 2001 e 100 miliardi annui per il 2002 e il 2003».

Conseguentemente, alla tabella B, del Ministero del tesoro apportare le seguenti modifiche:

2001: - 50.000;

2002: - 100.000;

2003: - 100.000.

105.1

Dichiarato inammissibile

PIZZINATO, VIVIANI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Le disposizioni del comma 2 a quelle tratte o parte di esse - Milano-Verona e Genova-Arquata - che chiuderanno le Conferenze dei Servizi entro il 30 aprile 2001. In tale caso si istituiscono osservatori permanenti composti secondo i criteri indicati nel precedente comma 3».

105.14

Respinto

MACERATINI, BORNACIN, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO, CASTELLI

Alla fine dell'articolo, aggiungere il seguente comma:

«4. Le disposizioni di cui al precedente comma 3 si applicano anche ai lavori della tratta Genova-Arquata Scrivia della linea Alta Capacità Genova-Milano, prima fase del "terzo valico", la cui realizzazione ha carattere di estrema urgenza nel piano di sviluppo della portualità ligure».

105.13

Respinto

BORNACIN, MACERATINI, MANTICA, CUSIMANO, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano a quelle tratte o parti di esse che chiuderanno le Conferenze dei Servizi entro il 30 aprile 2001. In tale caso si istituiscono Osservatori permanenti composti secondo i criteri indicati al precedente comma».

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60)

105.0.1

In parte dichiarato inammissibile, per le parti inammissibile vedi nuovo testo

MACERATINI, BORNACIN, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Dopo l'articolo 105, aggiungere il seguente:

«Art. 105-bis.

Per il triennio 2001-2003 viene impegnata la somma annuale di lire 5.000 milioni per la realizzazione e l'avviamento di linee di collegamento marittimo dedicate alla mobilità delle persone e delle merci, in alternativa ai percorsi terrestri, tra i porti della regione Friuli-Venezia Giulia (della provincia di Trieste) e le Repubbliche di Slovenia e Croazia, limitatamente all'ambito territoriale della penisola istriana, in attuazione degli obiettivi di sviluppo economico e sociale di cui alla legge 14 marzo 1977, n. 73 e relativi strumenti allegati, con le procedure previste all'articolo 8, penultimo comma, della stessa legge. Alla copertura dell'impegno si provvede mediante riduzione di pari importo della somma prevista al cap. 7265 4.2.1.4 Ministero dei trasporti e navigazione (punto 15 della Tabella 3 - Legge finanziaria 2000).

105.0.1 (V. nuovo testo)

Respinto

MACERATINI, BORNACIN, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Dopo l'articolo 105, aggiungere il seguente:

«Art. 105-bis.

Per il triennio 2001-2003 viene impegnata la somma annuale di lire 5.000 milioni per la realizzazione e l'avviamento di linee di collegamento marittimo dedicate alla mobilità delle persone e delle merci, in alternativa ai percorsi terrestri, tra i porti e le Repubbliche di Slovenia e Croazia, in attuazione degli obiettivi di sviluppo economico e sociale di cui alla legge 14 marzo 1977, n. 73 e relativi strumenti allegati, con le procedure previste all'articolo 8, penultimo comma, della stessa legge. Alla copertura dell'impegno si provvede mediante riduzione di pari importo della somma prevista al cap. 7265 4.2.1.4 Ministero dei trasporti e navigazione (punto 15 della Tabella 3 - Legge finanziaria 2000).

Art. 106.**106.1****Respinto**

LAURO, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Sopprimere il comma 1.

106.3**Dichiarato inammissibile**

VERALDI, VEDOVATO

Al comma 2, sostituire dalle parole: «deve intendersi riconosciuta» fino alla fine con le seguenti: «continua ad intendersi riconosciuta per tutti i mutui contratti prima dell'entrata in vigore della legge 24 dicembre 1993 n. 537. Per quelli successivi il Fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane è abilitato ad intervenire per rendere operante la garanzia solo per quei periodi nei quali è risultata prevalente la partecipazione pubblica e per quelli in cui tale prevalenza è venuta temporaneamente a mancare a causa di modificazione o trasformazione di Istituto di credito soci».

Al comma 3, sostituire le parole da: «e senza aumenti» fino alla fine con le seguenti: «la rimodulazione senza interessi dei debiti conseguenti ad interventi in qualsiasi epoca effettuati dal Fondo centrale di garanzia».

106.2**Dichiarato inammissibile**

MARINO

Al comma 2, dopo le parole: «la partecipazione pubblica» aggiungere le seguenti: «ovvero per quelli in cui la prevalente partecipazione pubblica, in forza di trasformazione o successione di Enti o Istituti di credito titolari di partecipazione, sia venuta a mancare per non più di un anno».

106.5**Respinto**

LEONI, CASTELLI, MORO

Al comma 3, dopo le parole: «senza oneri per lo Stato» inserire le seguenti: «, senza ulteriori proroghe degli anni di gestione stabiliti nelle convenzioni originarie,».

106.4**Respinto**

MARINO

Al comma 3, dopo le parole: «e senza aumenti delle tariffe» aggiungere le seguenti: «diversi da quelli derivanti dall'applicazione della delibera CIPE 20 dicembre 1996 e successive modifiche ed integrazioni».

106.6**Accolto**

IL GOVERNO

Al terzo comma, le parole: «e senza aumenti delle tariffe» sono soppresse.

106.7**Respinto**

MELUZZI, VERTONE GRIMALDI, CRESCENZIO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«Gli incentivi del comma precedentemente sono estesi anche a coloro che garantiscono la conservazione e la tutela del Bosco Ceduo escludendo il taglio a raso e prelievi di fusi di legname».

Copertura UDEUR (v. emend. 2.70).

Art. 107.**107.1****Ritirato**

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Sopprimere l'articolo.

107.2**Respinto**

LEONI, CASTELLI, MORO

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «del territorio attraversato dall'infrastruttura autostradale» e sopprimere il comma 2.

107.3**Respinto**

SELLA DI MONTELUCE, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Sopprimere il comma 2.

107.4**Respinto**

BISCARDI, PAPPALARDO, MASULLO, MONTICONE, BRUNO GANERI, DONISE, LOMBARDI SATRIANI, BERGONZI, LORENZI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le disponibilità di cui al comma 1 sono comunicate al Ministero per i beni e le attività culturali, che, sentiti i soggetti di cui al comma 1 ed il Ministero dei lavori pubblici, definisce annualmente il programma degli interventi».

107.5**Respinto**

SELLA DI MONTELUCE, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO, MAGNALBÒ

Al comma 2, sostituire le parole da: «alla gestione del programma» fino a: «Ministero per i beni e le attività culturali» con le seguenti: «alle regioni, alle province e, per quanto di loro competenza, ai comuni».

107.6**Respinto**

PAROLA, MAZZUCA POGGIOLINI, D'ALESSANDRO PRISCO, MELE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«3. È istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato un fondo di lire 1 miliardo per interventi finalizzati alla tutela e alla promozione delle botteghe e gli antichi mestieri aventi valore storico e culturale. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati i criteri per l'attivazione delle risorse da destinare ai comuni interessati.

Conseguentemente, alla Tabella C, Ministero per i beni e le attività culturali, Fondo unico per lo spettacolo apportare le seguenti modificazioni:

2001: - 1 miliardo.

107.0.1**Respinto**

LUBRANO DI RICCO, CONTE, NAVA, DONISE

Dopo l'articolo 107, aggiungere il seguente:

«Art. 107-bis.

1. È istituito, con decreto del Ministero dell'ambiente, d'intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali e con la regione Campania, l'Ente geopaleontologico di Pietraroia, in provincia di Benevento; in tale intesa sono individuati i siti geologici, paleontologici, naturalistici e paesaggistici che hanno rilevante valenza di testimonianza scientifica, culturale ed ambientale connessi con l'attività di ricerca scientifica e gli

obiettivi di conservazione e valorizzazione del geosito e di sviluppo socioeconomico in termini ecosostenibili.

2. L'Ente di cui al comma 1 è gestito da un consorzio formato dai Ministeri di cui al medesimo comma 1, dalla regione Campania, dalla provincia di Benevento, dal comune di Pietraroia, dall'università del Sannio, dall'università «Federico II» di Napoli e dalle associazioni locali e ambientali interessate ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168«.

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero dell'ambiente, apportare le seguenti variazioni:

2001: - 1.000;
2002: - 1.000;
2003: - 1.000.

Art. 108.**108.1****Respinto**

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Al comma 1, 1° periodo, sostituire le parole da: «a decorrere dal 1° febbraio 2001» fino a: «0,8 punti percentuali» con le seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2001 è riconosciuto ai datori di lavoro un esonero dal versamento dei contributi sociali pari a 0,8 punti percentuali riducendo l'aliquota contributiva dovuta per assegni familiari e, ove detto esonero non trovi in detta aliquota integrale capienza, anche l'aliquota contributiva dovuta per maternità».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).**108.3****Respinto**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Al comma 1, sostituire le parole da: «a decorrere dal 1° febbraio 2001» fino a: «0,8 punti percentuali» con le seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2001 è riconosciuto ai datori di lavoro un esonero dal versamento dei contributi sociali pari a 0,8 punti percentuali riducendo l'aliquota contributiva dovuta per assegni familiari e, ove detto esonero non trovi in detta aliquota integrale capienza, anche l'aliquota contributiva dovuta per maternità».

Seguono compensazioni del gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).**108.4****Respinto**

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Sostituire le parole da: «a decorrere dal 1° febbraio 2001» fino a: «0,8 punti percentuali» con le seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2001 è riconosciuto ai datori di lavoro un esonero dal versamento dei contributi sociali pari a 0,8 punti percentuali riducendo l'aliquota contributiva dovuta per assegni familiari e, ove detto esonero non trovi in detta aliquota integrale capienza, anche l'aliquota contributiva dovuta per maternità».

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

108.6**Respinto**

MACERATINI, PEDRIZZI, MANTICA, CUSIMANO, COLLINO, CURTO, D'ONOFRIO

Al comma 1, sostituire le parole successive al: «1° febbraio 2001» con le seguenti: «nei confronti dei datori di lavoro, per i quali l'aliquota per il finanziamento degli assegni familiari non risulti inferiore a quella generale prevista per il settore industria, l'aliquota stessa è ridotta in misura pari a 0,8 punti percentuali».

108.7**Respinto**

DE LUCA Michele

Al comma 1, dell'articolo 108, sostituire le parole successive al: «1° febbraio 2001» con le seguenti: «nei confronti dei datori di lavoro, per i quali l'aliquota per il finanziamento degli assegni familiari non risulti inferiore a quella generale prevista per il settore industria, l'aliquota stessa è ridotta in misura pari a 0,8 punti percentuali».

108.2**Respinto**

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Al comma primo, primo periodo, sostituire le parole da: «è riconosciuto ai datori» fino alla fine dell'articolo con le seguenti: «nei confronti dei datori di lavoro, per i quali l'aliquota per il finanziamento degli assegni familiari non risulti inferiore a quella generale prevista per il settore industria, l'aliquota stessa è ridotta in misura pari a 0,8 punti percentuali».

108.5**Respinto**

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Sostituire le parole da: «è riconosciuto ai datori» fino alla fine dell'articolo con le seguenti: «nei confronti dei datori di lavoro, per i quali l'aliquota per il finanziamento degli assegni familiari non risulti inferiore a quella generale prevista per il settore industria, l'aliquota stessa è ridotta in misura pari a 0,8 punti percentuali».

108.8**Respinto**

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO, D'ONOFRIO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Nell'ambito del processo di armonizzazione delle aliquote contributive del settore del trasporto pubblico locale, per l'anno 1999 le aliquote contributive dovute dalle aziende esercenti servizi di trasporto pubblico di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414 sono rideterminate con riferimento a quelle fissate all'articolo 49, comma 4, lettera a) dell'articolo 23 dicembre 1999, n. 488.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

108.9**Dichiarato inammissibile**

PIZZINATO

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«2-bis. le aliquote contributive di finanziamento delle prestazioni a carico della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, onore per le società e le aziende contemplate dagli articoli 31, 113 e 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, allineate a quelle stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della Previdenza sociale del 21 febbraio 1996 e successive modificazioni.

2-ter. Agli oneri derivanti dalla attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, pari a lire 105 miliardi per l'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001».

108.10**Respinto**

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2001 per gli operai dell'edilizia e del settore lapideo la contribuzione per il trattamento ordinario di integrazione salariale è equiparata a quella stabilita per gli operai degli altri settori industriali.

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

108.11**Respinto**

AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Nell'ambito del processo di armonizzazione delle aliquote contributive del settore del trasporto pubblico locale, per l'anno 1999 le aliquote contributive dovute dalle aziende esercenti servizi di trasporto pubblico di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414 sono rideterminate con riferimento a quelle fissate all'articolo 49, comma 4, lettera a), della legge 24 dicembre 1999, n. 488.

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).**108.12****Respinto**

D'ALÌ, AZZOLLINI, VEGAS, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. In via aggiuntiva rispetto a quanto riconosciuto in applicazione del comma 1, nei confronti dei datori di lavoro operanti nei settori per i quali l'aliquota contributiva per assegni per il nucleo familiare è dovuta in misura inferiore a 0,8 punti percentuali, è riconosciuto un ulteriore esonero, a valere sui versamenti di contributi sociali dovuti dai medesimi datori di lavoro alla gestione di cui al medesimo comma 1, prioritariamente considerando i contributi per maternità e per disoccupazione, al fine di raggiungere il corrispettivo esonero di 0,8 punti percentuali».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).**108.14****Respinto**

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

*Sostituire la parola: «0,8» con la seguente: «1,28».**Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, apportare le seguenti variazioni:*

2001: - 1.400.000;

2002: - 1.600.000;

2003: - 1.700.000.

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

108.15**Respinto**

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Sostituire le parole: «0,8 punti percentuali» con le parole: «2 punti percentuali».

Seguono compensazioni del gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

108.13**Respinto**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Al comma 2, sostituire la parola: «esonero» con la seguente: «riduzione».

108.17**Dichiarato inammissibile**

DE LUCA Michele

Al secondo comma, sostituire la frase: «nella misura di 0,2 punti percentuali» con la seguente: «nella misura di 0,37 punti percentuali».

108.16**Dichiarato inammissibile**

CAZZARO, LARIZZA, MACONI, GAMBINI

Al secondo comma, sostituire la frase: «nella misura di 0,2 punti percentuali» con la seguente: «nella misura di 0,37 punti percentuali».

108.18**Respinto**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

I contributi di cui alla legge 19 dicembre 1952, n. 2390, e quelli di cui al decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 327, dovuti all'INAIL e posti a carico dei datori di lavoro, sono soppressi.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

108.19**Respinto**

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

I contributi di cui alla legge 19 dicembre 1952, n. 2390, e quelli di cui al decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 327, dovuti all'INAIL e posti a carico dei datori di lavoro, sono soppressi.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

108.20**Respinto**

AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Per i datori di lavoro agricoli, anche con qualifica di coltivatore diretto, ai fini del predetto esonero concorrono anche i contributi per l'assicurazione contro la disoccupazione».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

108.21**Respinto**

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Per i settori ove il contributo sociale per gli assegni familiari sia fissato in misura tale da non poter contenere interamente il predetto esonero di 0,8 punti percentuali, la parte residua di esonero opera sul contributo per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria.

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

108.22**Respinto**

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. I contributi di cui alla legge 19 dicembre 1952, n. 2390, e quelli di cui al decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 327, dovuti all'INAIL e posti a carico dei datori di lavoro, sono soppressi.

Compensazione del Gruppo Forza Italia n. 1 (v. emend. 1.0.1).

108.23**Dichiarato inammissibile**

CIMMINO, LAURIA Baldassare, MUNDI, MISSERVILLE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«3. Nell'ambito del processo di armonizzazione delle aliquote contributive del settore del trasporto pubblico locale, per l'anno 1999 le aliquote contributive dovute dalle aziende esercenti servizi di trasporto pubblico di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414 sono rideterminate con riferimento a quelle fissate all'articolo 49, comma 4, lettera a) della legge 23 dicembre 1999, n. 488».

108.0.3**Assorbito**

AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

*Dopo l'articolo 108, è aggiunto il seguente:***«Art. 108-bis***(Proroga agevolazioni contributive per i giovani lavoratori autonomi)*

1. All'articolo 3, comma 9, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 le parole: "31 dicembre 2000" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2001".».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).**108.0.1****Assorbito**

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

*Dopo l'articolo 108, aggiungere il seguente:***«Art. 108-bis***(Proroga agevolazioni contributive per i giovani lavoratori autonomi)*

1. All'articolo 3, comma 9, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 le parole: "31 dicembre 2000" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2001".».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia n. 1 (v. emend. 1.0.1).

108.0.2**Assorbito**

COSTA, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, LAURO

*Dopo l'articolo 108, inserire il seguente:***«Art. 108-bis***(Estensione articolo 75 - legge 23 dicembre 1998 n. 448)*

«La riduzione contributiva prevista dall'articolo 75, comma 3-*sexies*, si applica anche ai datori di lavoro agricoli che hanno aderito ai contratti di riallineamento provinciali, vigenti dal 1990, e che hanno denunciato regolarmente la manodopera assunta. L'Inps nell'applicazione della cartolarizzazione prevista dagli articoli 13 e 15 della legge n. 448 del 1998, è tenuta nel calcolo della debitoria a effettuare le riduzioni previste dalla legge n. 198 del 1997 per gli anni non caduti in prescrizione.

È sospesa la riscossione dei contributi, di cui alla legge n. 449 del 1998 articoli 13 e 15, per il settore agricolo relativo alle posizioni debitorie dei datori di lavoro e lavoratori autonomi, per tutto l'anno 2001. L'Inps provvederà ad un attento esame delle singole posizioni, avvalendosi della collaborazione delle organizzazioni professionali agricole, recependo le disposizioni applicative del riallineamento in agricoltura».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

Art. 109.**109.1****Respinto**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

*Sopprime l'articolo.***109.2****Respinto**

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 109. – 1. L'accantonamento per gli oneri a fronte degli interventi di bonifica ai sensi dell'articolo 9 del regolamento adottato con decreto del Ministero dell'Ambiente 25 ottobre 1999 n. 471, costituisce un onere pluriennale da ammortizzare, anche ai soli fini civilistici, in un periodo non superiore ai 5 anni. Restano fermi i tempi di realizzazione delle bonifiche previsti nel progetto approvato e la deducibilità fiscale dei costi nell'esercizio in cui vengono effettivamente sostenuti, anche se non imputati a conto economico».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).**109.3****Respinto**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 109. – (Disinquinamento, bonifica e ripristino ambientale). – 1. L'accantonamento per gli oneri a fronte degli interventi di bonifica ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, costituisce un onere pluriennale da ammortizzare, ai soli fini civilistici, in un periodo non superiore ai 10 anni. Restano fermi i tempi di realizzazione delle bonifiche previsti nel progetto approvato ed i criteri per la deducibilità dei costi sostenuti, anche se non imputati a conto economico».

Compensazione del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

109.4**Respinto**

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 109. - 1. L'accantonamento per gli oneri a fronte degli interventi di bonifica ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Ministro dell'Ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, costituisce un onere pluriennale da ammortizzare, ai soli fini civilistici, in un periodo non superiore ai 10 anni. Restano fermi i tempi di realizzazione delle bonifiche previsti nel progetto approvato ed i criteri per la deducibilità dei costi sostenuti, anche se non imputati a conto economico».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).**109.5****Ritirato**

GIOVANELLI, RONCHI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Per le imprese esercitanti la loro attività nei siti inquinati di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 22 del 1997 e che non beneficiano di altro contributo pubblico, al medesimo titolo è concesso a partire dall'anno 2002 un credito d'imposta pari al 25 per cento delle spese sostenute fino ad un massimo di 10 miliardi per ciascun intervento e ciascuna annualità. Il credito d'imposta è utilizzabile ai fini del versamento di imposte, tasse e contributi in quote costanti nell'anno di sostenimento della spesa e nei successivi 4 o 9 periodi di imposta».

Conseguentemente, alla tabella D allegata, ridurre la voce Ministero dell'ambiente legge n. 426 del 1998 Nuovi interventi in campo ambientale capitolo 7082 nella seguente misura:

2002: - 100 mld;

2003: - 100 mld.

109.5 (Nuovo testo)**Respinto**

GIOVANELLI, RONCHI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Per le imprese esercitanti la loro attività nei siti inquinati di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 22 del 1997 e che non beneficiano di altro contributo pubblico, al medesimo titolo è concesso a partire dal-

l'anno 2002 un credito d'imposta pari al 25 per cento delle spese sostenute fino ad un massimo di 10 miliardi per ciascun intervento e ciascuna annualità. Il credito d'imposta è utilizzabile ai fini del versamento di imposte, tasse e contributi in quote costanti nell'anno di sostenimento della spesa e nei successivi 4 o 9 periodi di imposta».

Conseguentemente, alla tabella C allegata, ridurre la voce Ministero delle finanze decreto legislativo n. 300 del 1999, articolo 70, comma 2, u.p.b. 21.2.9 nella seguente misura:

2002: - 100;

2003: - 100.

109.6

Respinto

COLLA, MORO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le somme derivanti dalla riscossione dei crediti in favore dello Stato per il risarcimento del danno di cui all'articolo 18, comma 1, della legge 8 luglio 1986, n. 349, ivi comprese quelle derivanti dall'escussione di fidejussioni a favore dello Stato, assunte a garanzia del risarcimento medesimo, sono versate sui conti correnti accesi da ciascuna regione presso il proprio tesoriere per essere utilizzate dalle regioni medesime per:

a) interventi urgenti di perimetrazione, caratterizzazione e messa in sicurezza dei siti inquinati, con priorità delle aree per le quali ha avuto luogo il risarcimento del danno ambientale;

b) interventi di disinquinamento, bonifica e ripristino ambientale delle aree per le quali abbia avuto luogo il risarcimento del danno ambientale.».

Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).

109.7

Respinto

RIZZI, MANFREDI, LASAGNA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. È concesso un credito d'imposta pari al 36 per cento delle spese sostenute per gli interventi di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 22 del 1997. Il credito d'imposta è utilizzabile ai fini del versamento

di imposte, tasse e contributi in quote costanti nell'anno di sostenimento della spesa e nei successivi 4 o 9 periodi d'imposta.

La copertura finanziaria della disposizione di cui al presente comma per la riduzione di entrata viene assicurata, ai sensi dell'articolo 126, a valere sul capitolo 7082 del Ministero dell'ambiente «Legge n. 426 del 1998 Nuovi interventi in campo ambientale nella misura di 100 miliardi per il 2002 e di 100 miliardi per il 2003».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

109.16

Respinto

MACERATINI, DEMASI, PONTONE, COZZOLINO, FLORINO, RECCIA, MANTICA, PEDRIZZI, CUSIMANO, CURTO, COLLINO

Al comma 1, alla fine della lettera a) aggiungere il seguente periodo: «, nonché per quelle ad elevato valore paesaggistico della Costiera Amalfitana e della Penisola Sorrentina».

109.17

Respinto

COLLA, MORO

Al comma 1, capoverso 9-bis, sopprimere la lettera c).

109.18

Respinto

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Al comma 1, capoverso 9-bis, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

c-bis) interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati da elettrodotti.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).

109.19**Respinto**

TIRELLI, STIFFONI, D'ONOFRIO

Al comma 1, capoverso, comma 9-bis, aggiungere la seguente lettera:

«d) interventi di disinquinamento e ripristino ambientale delle acque interne per opere di collettamento fognario eseguite con fondi FIO e non ancora collaudate».

109.20**Accolto**

RIPAMONTI

Al comma 1, all'alinea 9-ter, dopo le parole: «del bilancio e della programmazione economica,» inserire le seguenti: «da emanare entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge,».

109.21**Respinto**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Chiunque abbia adottato o adottato le procedure di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, e di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, o che abbia stipulato o stipuli accordi di programma previsti nell'ambito delle medesime normative, non è punibile per i reati direttamente connessi all'inquinamento del sito posti in essere anteriormente alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 22 del 1997 che si accertino a seguito dell'attività svolta, su notifica dell'interessato, ai sensi dell'articolo 17 del predetto decreto legislativo n. 22 del 1997, qualora la realizzazione e il completamento degli interventi ambientali si realizzino in conformità alle predette procedure o ai predetti accordi di programma ed alla normativa vigente in materia. La disposizione di cui al presente comma non si applica quando i fatti di inquinamento siano stati commessi a titolo di dolo o comunque nell'ambito di attività criminali organizzate volte a realizzare illeciti guadagni in violazione delle normative ambientali».

109.22**Respinto**

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CRUTO, COLLINO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Chiunque abbia adottato o adotti le procedure di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, e di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, o abbia stipulato o stipuli accordi di programma previsti nell'ambito delle medesime normative, non è punibile per i reati direttamente connessi all'inquinamento del sito posti in essere anteriormente alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 22 del 1997 che si accertino a seguito dell'attività svolta, su notifica dell'interessato, ai sensi dell'articolo 17 del predetto decreto legislativo n. 22 del 1997, qualora la realizzazione e il completamento degli interventi ambientali si realizzino in conformità alle predette procedure o ai predetti accordi di programma ed alla normativa vigente in materia. La disposizione di cui al presente comma non si applica quando i fatti di inquinamento siano stati commessi a titolo di dolo o comunque nell'ambito di attività criminali organizzate volte a realizzare illeciti guadagni in violazione delle normative ambientali».

109.23**Respinto**

AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Chiunque abbia adottato o adotti le procedure di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, e di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, o che abbia stipulato o stipuli accordi di programma previsti nell'ambito delle medesime normative, non è punibile per i reati direttamente connessi all'inquinamento del sito posti in essere anteriormente alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 22 del 1997 che si accertino a seguito dell'attività svolta, su notifica dell'interessato, ai sensi dell'articolo 17 del predetto decreto legislativo n. 22 del 1997, qualora la realizzazione e il completamento degli interventi ambientali si realizzino in conformità alle predette procedure o ai predetti accordi di programma ed alla normativa vigente in materia. La disposizione di cui al presente comma non si applica quando i fatti di inquinamento siano stati commessi a titolo di dolo o comunque nell'ambito di attività criminali organizzate volte a realizzare illeciti guadagni in violazione delle normative ambientali».

109.24**Respinto**

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, sono aggiunti in fine, i seguenti commi:

«5-quater. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 non si applicano ai siti, anche di interesse nazionale, nei quali l'inquinamento abbia avuto origine in eventi antecedenti al 15 dicembre 1999, ove il proprietario del sito o altro soggetto interessato comunichi all'autorità competente, entro il 31 marzo 2001, la situazione di inquinamento e gli eventuali interventi di messa in sicurezza di emergenza adottati ed in fase di esecuzione.

5-quinquies. Nell'ipotesi di cui al comma 5-quater, l'autorità competente stabilisce i tempi e le modalità con i quali il proprietario del sito, o altro soggetto interessato, procede:

a) alla caratterizzazione del sito;

b) alla valutazione dei rischi, da effettuare tramite una metodologia di analisi riconosciuta a livello internazionale;

c) ad attuare i conseguenti interventi di messa in sicurezza allo scopo di impedire la diffusione e garantire il contenimento degli inquinanti presenti nel sito, assicurando la protezione dei potenziali ricettori umani ed ambientali;

d) ad assicurare piani di monitoraggio e di controllo che escludano rischi per la salute pubblica e l'ambiente naturale e costruito.

5-sexies. L'autorità competente di cui al comma 5-quinquies può disporre la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti messi in sicurezza in caso di dismissione delle attività economiche che sui medesimi siti insistano.

5-septies. Nel caso in cui l'interessato debba provvedere ad interventi di messa in sicurezza, bonifica o ripristino ambientale per una pluralità di siti o vi siano più soggetti interessati ai predetti interventi per un medesimo sito, i tempi e le modalità d'intervento di cui al presente articolo possono essere definiti con appositi accordi di programma da stipulare entro il 31 dicembre 2001 con le competenti amministrazioni».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

109.25**Respinto**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, sono aggiunti in fine, i seguenti commi:

«5-quater. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 non si applicano ai siti, anche di interesse nazionale, nei quali l'inquinamento abbia avuto origine in eventi antecedenti al 15 dicembre 1999, ove il proprietario del sito o altro soggetto interessato comunichi all'autorità competente, entro il 31 marzo 2001, la situazione di inquinamento e gli eventuali interventi di messa in sicurezza di emergenza adottati ed in fase di esecuzione.

5-quinquies. Nell'ipotesi di cui al comma 5-quater, l'autorità competente stabilisce i tempi e le modalità con i quali il proprietario del sito, o altro soggetto interessato, procede:

a) alla caratterizzazione del sito;

b) alla valutazione dei rischi, da effettuare tramite una metodologia di analisi riconosciuta a livello internazionale;

c) ad attuare i conseguenti interventi di messa in sicurezza allo scopo di impedire la diffusione e garantire il contenimento degli inquinanti presenti nel sito, assicurando la protezione dei potenziali ricettori umani ed ambientali;

d) ad assicurare piani di monitoraggio e di controllo che escludano rischi per la salute pubblica e l'ambiente naturale e costruito.

5-sexies. L'autorità competente di cui al comma 5-quinquies può disporre la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti messi in sicurezza in caso di dismissione delle attività economiche che sui medesimi siti insistano.

5-septies. Nel caso in cui l'interessato debba provvedere ad interventi di messa in sicurezza, bonifica o ripristino ambientale per una pluralità di siti o vi siano più soggetti interessati ai predetti interventi per un medesimo sito, i tempi e le modalità d'intervento di cui al presente articolo possono essere definiti con appositi accordi di programma da stipulare entro il 31 dicembre 2001 con le competenti amministrazioni».

109.26**Respinto**

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO, LAURO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, sono aggiunti in fine, i seguenti commi:

«5-quater. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 non si applicano ai siti, anche di interesse nazionale, nei quali l'inquinamento abbia

avuto origine in eventi antecedenti al 15 dicembre 1999, ove il proprietario del sito o altro soggetto interessato comunichi all'autorità competente, entro il 31 marzo 2001, la situazione di inquinamento e gli eventuali interventi di messa in sicurezza di emergenza adottati ed in fase di esecuzione.

5-quinquies. Nell'ipotesi di cui al comma *5-quater*, l'autorità competente stabilisce i tempi e le modalità con i quali il proprietario del sito, o altro soggetto interessato, procede:

- a) alla caratterizzazione del sito;
- b) alla valutazione dei rischi, da effettuare tramite una metodologia di analisi riconosciuta a livello internazionale;
- c) ad attuare i conseguenti interventi di messa in sicurezza allo scopo di impedire la diffusione e garantire il contenimento degli inquinanti presenti nel sito, assicurando la protezione dei potenziali ricettori umani ed ambientali;
- d) ad assicurare piani di monitoraggio e di controllo che escludano rischi per la salute pubblica e l'ambiente naturale e costruito.

5-sexies. L'autorità competente di cui al comma *5-quinquies* può disporre la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti messi in sicurezza in caso di dismissione delle attività economiche che sui medesimi siti insistono.

5-septies. Nel caso in cui l'interessato debba provvedere ad interventi di messa in sicurezza, bonifica o ripristino ambientale per una pluralità di siti o vi siano più soggetti interessati ai predetti interventi per un medesimo sito, i tempi e le modalità d'intervento di cui al presente articolo possono essere definiti con appositi accordi di programma da stipulare entro il 31 dicembre 2001 con le competenti amministrazioni».

109.8

Respinto

MACERATINI, PEDRIZZI, MANTICA, CUSIMANO, COLLINO, CURTO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. A modifica di quanto previsto al comma 1 dell'articolo 1 della legge n. 582 del 1996, i lavori previsti dall'anzidetto Piano di completamento della bonifica e di recupero ambientale, oggetto del decreto di cui al presente comma, saranno affidati secondo le norme vigenti per la pubblica amministrazione con riferimento alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni».

109.9**Respinto**

POLIDORO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. A modifica di quanto previsto al comma 1 dell'articolo 1 della legge n. 582 del 1996, i lavori previsti dall'anzidetto Piano di completamento della bonifica e di recupero ambientale, oggetto del decreto di cui al presente comma, saranno affidati secondo le norme vigenti per la pubblica amministrazione con riferimento alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni».

109.15**Respinto**

RESCAGLIO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. A modifica di quanto previsto al comma 1 dell'articolo 1 della legge n. 582 del 1996, i lavori previsti dall'anzidetto Piano di completamento della bonifica e di recupero ambientale, oggetto del decreto di cui al presente comma, saranno affidati secondo le norme vigenti per la pubblica amministrazione con riferimento alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni».

109.10**Respinto**

MANFREDI, RIZZI, MUNGARI, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. A modifica di quanto previsto al comma 1 dell'articolo 1 della legge n. 582 del 1996, i lavori previsti dall'anzidetto Piano di completamento della bonifica e di recupero ambientale, oggetto del decreto di cui al presente comma, saranno affidati secondo le norme vigenti per la pubblica amministrazione con riferimento alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni».

109.11**Respinto**

MACERATINI, PEDRIZZI, MANTICA, CUSIMANO, COLLINO, CURTO

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Detto regolamento dovrà prevedere che l'acquisizione delle aree da parte del comune di Napoli potrà avvenire anche in concorso con altri Enti pubblici territoriali o tramite l'intervento di società di trasformazione urbana costituita dal comune di Napoli ai sensi dell'articolo 17, comma 59, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il comune di Napoli, o altro soggetto previsto dal presente comma, subentra nella responsabilità delle attività di bonifica attualmente gestite dalla Bagnoli spa, di cui acquirerà il controllo dell'Iri o da società controllata da detto istituto».

109.12**Respinto**

POLIDORO

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Detto regolamento dovrà prevedere che l'acquisizione delle aree da parte del comune di Napoli potrà avvenire anche in concorso con altri Enti pubblici territoriali o tramite l'intervento di società di trasformazione urbana costituita dal comune di Napoli ai sensi dell'articolo 17, comma 59, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il comune di Napoli, o altro soggetto previsto dal presente comma, subentra nella responsabilità delle attività di bonifica attualmente gestite dalla Bagnoli spa, di cui acquirerà il controllo dell'Iri o da società controllata da detto istituto».

109.13**Respinto**

MANFREDI, RIZZI, MUNGARI, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Detto regolamento dovrà prevedere che l'acquisizione delle aree da parte del comune di Napoli potrà avvenire anche in concorso con altri Enti pubblici territoriali o tramite l'intervento di società di trasformazione urbana costituita dal comune di Napoli ai sensi dell'articolo 17, comma 59, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il comune di Napoli, o altro soggetto previsto dal presente comma, subentra nella responsabilità delle attività di bonifica attualmente gestite dalla Bagnoli spa, di cui acquirerà il controllo dell'Iri o da società controllata da detto istituto».

109.14**Respinto**

RESCAGLIO

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Detto regolamento dovrà prevedere che l'acquisizione delle aree da parte del comune di Napoli potrà avvenire anche in concorso con altri Enti pubblici territoriali o tramite l'intervento di società di trasformazione urbana costituita dal comune di Napoli ai sensi dell'articolo 17, comma 59, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il comune di Napoli, o altro soggetto previsto dal presente comma, subentra nella responsabilità delle attività di bonifica attualmente gestite dalla Bagnoli spa, di cui acquirerà il controllo dell'Iri o da società controllata da detto istituto».

109.27**Respinto**

COLLA, MORO

Al comma 3 sopprimere le parole: «localizzate in giacimenti di calcare metamorfico con sviluppo a quote di oltre 300 metri».

109.28**Accolto**

MARCHETTI, MARINO

Al comma 3, dopo le parole «ai fini del ripristino e ai fini di prevenzione» aggiungere: «approvati dal comune in conformità col parere dell'Azienda sanitaria locale».

109.29**Ritirato**

PETRUCCI

Al comma 3 dell'articolo 109 sostituire le parole: «lire 5 miliardi per il 2001, 10 miliardi per il 2002 e 10 miliardi per il 2003» *con le seguenti:* «lire 7 miliardi per il 2001, 12 miliardi per il 2002 e 12 miliardi per il 2003».

Conseguentemente alla Tabella B, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2001: - 2.000;
2002: - 2.000;
2003: - 2.000.

109.30 (vedi Nuovo testo)

Respinto

MARCHETTI, PETRUCCI, MARINO, ALBERTINI

Al comma 3, sostituire le parole: «lire 5 miliardi» con le parole: «lire 10 miliardi» e le parole: «10 miliardi» con le parole: «20 miliardi».

Conseguentemente, all'articolo 125, tabella B, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2001: - 5.000;
2002: - 10.000;
2003: - 10.000.

109.30 (Nuovo testo)

Respinto

MARCHETTI, PETRUCCI, MARINO, ALBERTINI

Al comma 3, sostituire le parole: «lire 5 miliardi» con le parole: «lire 8 miliardi» e le parole: «10 miliardi» con le parole: «15 miliardi».

Conseguentemente, all'articolo 125, tabella B, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2001: - 3.000;
2002: - 5.000;
2003: - 5.000.

109.31

Respinto

MONTAGNINO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, dopo il comma 4, inserire il comma seguente:

"5. Con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto, ove di interesse, con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica istruzione, sono individuate le professioni idonee a ricoprire le funzioni di direttore responsabile di attività estrattive di cui al comma 3, in aggiunta a quelle previste da detto comma, purché in possesso di formazione specifica acquisita a seguito della frequenza e del superamento di corsi di cui al comma 4"».

109.32**Accolto**

MARCHETTI, MARINO, MANZI, CAPONI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 27 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, così come modificato dal comma 2 dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624 dopo le parole "laureato in ingegneria" aggiungere le seguenti: "ovvero laureato in geologia" e dopo le parole "in ingegneria ambiente-risorse" aggiungere le altre: "ovvero in Geologia"».

109.33**Respinto**

RONCHI, RIPAMONTI

Al comma 6, dopo le parole: «a titolo di dolo» aggiungere le seguenti: «e colpa grave».

109.34**Respinto**

GIOVANELLI, RONCHI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 17, del decreto legislativo n. 22 del 1997, al comma 6 è aggiunto in fine il seguente periodo:

"La sopportabilità dei costi deve essere valutata in relazione ai seguenti criteri:

- a) proporzionalità degli oneri dell'intervento con la redditività dell'impianto;
 - b) breve durata delle interruzioni del ciclo produttivo collegato alla bonifica;
 - c) relazione dell'inquinamento del sito coi processi produttivi in essere"».
-

109.35**Respinto**

GIOVANELLI, RONCHI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 17, del decreto legislativo n. 22 del 1997, al comma 6 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Nella valutazione dei costi sopportabili si deve tenere conto del fatto che l'inquinamento pregresso del sito non sia collegabile ai processi produttivi in essere, oppure che la bonifica non comporti interruzioni prolungate del ciclo produttivo, oppure comporti oneri proporzionati alla redditività dell'impianto in questione"».

109.36**Accolto**

RONCHI, RIPAMONTI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Per "costi sopportabili" di cui al comma 6 dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e di cui alle lettere f) ed i) dell'articolo 2 del decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471, si intendono, per impianti in esercizio, quelli derivanti da una bonifica che non comporti un arresto prolungato delle attività produttive o che comunque non siano sproporzionati rispetto al fatturato annuo prodotto dall'impianto in questione».

109.37**Respinto**

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 aggiungere seguenti commi:

13-ter. Per i siti, anche di interesse nazionale, nei quali l'inquinamento abbia avuto origine in eventi antecedenti all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 22 del 1997, ove il proprietario del sito o altro soggetto interessato, comunichi all'autorità competente, entro il 31 marzo 2001, la situazione di inquinamento e gli eventuali interventi di messa in sicurezza di emergenza adoffati ed in fase di esecuzione, l'Autorità competente, entro il termine previsto dal decreto ministeriale n. 47 del 1999, stabilisce i tempi e le modalità con le quali il proprietario del sito, o altro soggetto interessato, procede:

1. alla caratterizzazione del sito;

2. alla valutazione dei rischi da effettuarsi tramite una metodologia di analisi riconosciuta a livello internazionale in caso di superamento dei limiti tabellari fissati ai sensi del comma 1;

3. ad attuare i conseguenti interventi di messa in sicurezza allo scopo di impedire la diffusione e garantire il contenimento degli inquinanti presenti nel sito, assicurando la protezione dei potenziali ricettori umani ed ambientali;

4. ad assicurare piani di monitoraggio e controllo che escludano rischi per la salute pubblica e l'ambiente naturale e costruito.

L'Autorità competente, fermo restando l'obbligo di monitoraggio di cui al precedente punto 4, dispone la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti messi in sicurezza in caso di mutamento della destinazione d'uso, oppure quando sia garantibile la messa in sicurezza del sito.

13-*quater*. Nel caso in cui l'interessato debba provvedere ad interventi di messa in sicurezza, bonifica o ripristino ambientale per una pluralità di siti o vi siano più soggetti interessati ai predetti interventi per un medesimo sito, i tempi e le modalità d'intervento di cui al presente articolo possono essere definiti con appositi accordi di programma, da stipulare entro il 31 dicembre 2001 con le competenti amministrazioni".»

109.38

Ritirato

CADDEO

Al comma 7, il primo periodo è sostituito dal seguente:

«Al fine di conservare e valorizzare, anche per finalità sociali produttive e occupazionali, i siti e i beni dell'attività mineraria con rilevante valore storico, culturale e ambientale, è assegnato un finanziamento di lire 3 miliardi per l'anno 2001 e di lire 6 miliardi a decorrere dall'anno 2002 al parco geominerario storico e ambientale della Sardegna riconosciuto dall'Unesco, costituito con decreto del Ministero dell'ambiente, d'intesa con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il Ministero dei beni e delle attività culturali e con la regione Sardegna, e gestito da un consorzio costituito, ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, dal Ministero dell'ambiente, dal Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, dal Ministero dei beni e delle attività culturali e ambientali, dalla regione Sardegna, dagli enti locali, dalle università della Sardegna e dalle associazioni culturali, sociali e ambientali locali».

109.39**Ritirato**

NIEDDU

Al comma 7, il primo periodo è sostituito dal seguente:

«Al fine di conservare e valorizzare, anche per finalità sociali e produttive, i siti e i beni dell'attività mineraria con rilevante valore storico, culturale e ambientale, è assegnato un finanziamento di lire 3 miliardi per l'anno 2001 e di lire 6 miliardi a decorrere dall'anno 2002 al parco geominerario storico e ambientale della Sardegna riconosciuto dall'Unesco, costituito con decreto del Ministero dell'ambiente, d'intesa con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il Ministero dei beni e delle attività culturali e con la regione Sardegna, e gestito da un consorzio costituito, ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, dal Ministero dell'ambiente, dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dal Ministero dei beni e delle attività culturali e ambientali, dalla regione Sardegna, dagli enti locali, dalle università della Sardegna e dalle associazioni culturali, sociali e ambientali locali».

109.40**Accolto**

CABRAS, NIEDDU, CADDEO

Al comma 7, sostituire le parole: «istituto con decreto del Ministro dell'ambiente» sino alla fine del periodo, con le seguenti: «istituto entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'ambiente, d'intesa con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e con la regione Sardegna e gestito da un Consorzio, assimilato agli enti di cui alla legge 9 maggio 1989, n. 168, costituito dai Ministeri dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, dalla regione Sardegna, dai comuni interessati ed eventualmente, da altri soggetti interessati».

109.41**Respinto**

RIPAMONTI, BORTOLOTTO

Al comma 7, dopo le parole: «e con la regione Campania,» sostituire le parole da: «e gestito» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «e gestiti da enti pubblici, associazioni ambientaliste riconosciute e istituzioni scientifiche di cui all'articolo 2, comma 37 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, anche consorziati tra loro, individuati con decreto del Ministro del-

l'ambiente, d'intesa con il Ministro dei beni ed attività culturali e la regione Campania e posti sotto la vigilanza delle locali soprintendenze».

109.42

In parte dichiarato inammissibile, per le parti inammissibile vedi nuovo testo

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER

Al comma 7 aggiungere infine il seguente ulteriore periodo: «Al fine di garantire la realizzazione dei Centri visitatori e strutture didattiche di educazione ambientale e di sensibilizzazione ecologica presso il Parco Nazionale dello Stelvio, di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279, è destinato un finanziamento di 4 miliardi per gli anni 2001, 2002, e 2003».

Conseguentemente all'articolo 125, comma 1 alla Tabella A, voce: Ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2001: - 4.000;
2002: - 4.000;
2003: - 4.000.

109.42 (Nuovo testo)

Respinto

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al fine di garantire la realizzazione dei Centri visitatori e strutture didattiche di educazione ambientale e di sensibilizzazione ecologica presso il Parco Nazionale dello Stelvio, di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279, è destinato un finanziamento di 4 miliardi per gli anni 2001, 2002 e 2003».

Conseguentemente, nella Tabella C, Ministero delle finanze: decreto legislativo n. 300 del 1999, articolo 70, comma 2, (Agenzia delle entrate), ridurre gli stanziamenti per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 rispettivamente di lire 4 miliardi.

109.43**Respinto**

STANISCIÀ, VELTRI, IULIANO, CAPALDI, CONTE, PAROLA, BISCARDI

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. È istituito con decreto del Ministero dell'ambiente, d'intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali, con il Ministero delle politiche agricole e forestali, con le regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Lazio, Molise e Puglia, nonché con gli Enti parco nazionali interessati, il coordinamento nazionale dei "Tratturi e della civiltà della transumanza", all'interno del programma d'azione per lo sviluppo sostenibile dell'Appennino, denominato "Appennino Parco d'Europa" (APE). In tale intesa sono individuati:

a) i siti, gli itinerari, le attività antropiche e i beni che hanno rilevanza naturale, ambientale, storica, culturale, archeologica, economica, sociale e connesse con la civiltà della transumanza;

b) gli obiettivi per il recupero, la tutela e la valorizzazione dei siti e dei beni di cui alla lettera a) anche ai fini dello sviluppo integrato sostenibile delle aree del coordinamento di cui al presente comma.

7-ter. Il coordinamento nazionale dei «Tratturi e della civiltà della transumanza» è gestito da un consorzio formato dai Ministeri, dalle regioni e dagli Enti parco, nonché dalle province, dai comuni e dalle comunità montane interessate. Alle attività di promozione e programmazione dello sviluppo del coordinamento partecipano soggetti pubblici e privati, quali università, associazioni ambientaliste e culturali, enti economici e di volontariato, organizzazioni sociali.

7-quater. L'istituzione e il funzionamento del coordinamento di cui ai commi precedenti sono finanziati nei limiti massimi di spesa di lire 1.000 milioni nel 2001 e di lire 2.000 milioni a decorrere dal 2002».

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero dell'ambiente, ridurre gli stanziamenti nel seguente modo:

2001: - 1.000;
2002: - 2.000;
2003: - 2.000.

109.44**Respinto**

STANISCIÀ, VELTRI, IULIANO, CAPALDI, CONTE, PAROLA

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente, d'intesa con la regione interessata, è istituito il Parco nazionale "Costa teatina". Il Ministro dell'ambiente procede ai sensi

dell'articolo 34, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, entro centottanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'istituzione ed il funzionamento del parco nazionale "Costa teatina" sono finanziati nei limiti massimi di spesa di lire 1.000 milioni a decorrere dall'anno 2001».

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero dell'Ambiente, ridurre gli importi nel seguente modo:

2001: - 1.000;
2002: - 1.000;
2003: - 1.000.

109.45

Respinto

MASCIONI, CALVI, CAPALDI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Al fine di conservare e valorizzare anche per finalità sociali e produttive ecosostenibili, i siti e beni connessi con l'attività mineraria con rilevante valore storico e culturale, nonché le aree a valenza naturalistica, è assegnato un finanziamento di un miliardo per ciascuno degli anni 2001-2002-2003 al parco archeominerario delle miniere di zolfo della regione Marche, costituita con decreto del Ministero dell'Ambiente d'intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali e con la regione Marche, previa consultazione degli enti locali interessati poi come gli altri per la gestione».

Conseguentemente, nella tabella A, Ministero dell'ambiente, ridurre degli importi:

2001: - 1.000;
2002: - 1.000;
2003: - 1.000.

109.46

Respinto

CAPALDI

Al comma 8, sostituire il primo periodo con il seguente: «Al fine di conservare e valorizzare, anche per finalità sociali e produttive ecosostenibili, i siti e i beni connessi con l'attività mineraria, con rilevante valore storico, culturale e ambientale, nonché le aree di rilevante valenza naturalistica, è assegnato un finanziamento di lire un miliardo per ciascuno degli anni 2001, 2002, 2003 al Parco tecnologico e archeominerario delle col-

line metallifere grossetane e al Parco Museo delle miniere dell'Amiata, costituiti con decreto del Ministro dell'Ambiente d'intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali e con la Regione Toscana, previa consultazione degli enti locali territoriali, e gestiti con consorzi costituiti ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, dal Ministero dell'ambiente, dal Ministero per i beni e le attività culturali, dal Ministero dell'industria, dalla Regione Toscana, dall'Università e dagli enti locali territoriali interessati».

109.47

Respinto

MARCHETTI, PETRUCCI, RIPAMONTI, MARINO

Dopo il comma, 8 aggiungere il seguente:

«8-bis. Al fine di conservare e valorizzare gli antichi siti di escavazione ed i beni di rilevante testimonianza storica, culturale e ambientale connessi con l'attività estrattiva, è assegnato un finanziamento di lire 500 milioni per l'anno 2001 e di lire un miliardo per ciascuno degli anni 2002 e 2003 al Parco archeologico delle Alpi Apuane, istituito con decreto del Ministro dell'ambiente, d'intesa con il ministro per i Beni e le attività culturali e con la regione Toscana e gestito da un consorzio costituito dal Ministero dell'Ambiente, dal Ministero per i beni e le attività culturali, dalla Regione toscana, dagli enti locali e dall'Ente parco delle Alpi Apuane. Nell'intesa, previo parere dei comuni interessati, sono individuati:

a) i siti ed i beni che hanno rilevante valenza di testimonianza storica, culturale e ambientale connessi con l'attività estrattiva;

b) gli obiettivi per il recupero, la conservazione e la valorizzazione dei siti e dei beni di cui alla lettera a). I siti ed i beni di cui alla lettera a) compresi nell'area del Parco regionale delle Alpi Apuane e gli obiettivi di cui alla lettera b) ad essi correlati sono individuati dal Ministero dell'ambiente, d'intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali e con l'Ente parco delle Alpi Apuane».

Conseguentemente, apportare le seguenti modifiche agli stanziamenti di cui alla tabella C:

Decreto-legge n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 216 del 1974, legge n. 281 del 1985 e decreto-legge n. 471 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 66 del 1992: disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari (CONSOB) (3.1.2.16 - CONSOB - cap.1990).

2001: - 500;

2002: - 1.000;

2003: - 1.000.

109.48**Respinto**

TIRELLI, MORO, CASTELLI

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Al fine di consentire la realizzazione delle opere di costruzione degli argini del fiume Oglio è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003».

Conseguentemente, all'articolo 125, comma 1, nella tabella B, alla voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica variare gli importi come segue:

2001: - 5.000;
2002: - 5.000;
2003: - 5.000.

109.49**Respinto**

TIRELLI, MORO, CASTELLI

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Al fine di consentire la realizzazione di opere di recupero del lago irriguo a Guizzano d'Oglio è autorizzata la spesa di lire 3 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003».

Conseguentemente, all'articolo 125, comma 1, nella tabella B, alla voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica variare gli importi come segue:

2001: - 3.000;
2002: - 3.000;
2003: - 3.000.

109.50**Respinto**

TIRELLI, MORO, CASTELLI

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Al fine di consentire la sistemazione ambientale del parco Savarona Quinzano-Borgo S. Giacomo è autorizzata la spesa di lire 4 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003».

Conseguentemente, all'articolo 125, comma 1, nella tabella B, alla voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica variare gli importi come segue:

2001: - 4.000;
2002: - 4.000;
2003: - 4.000.

109.51**Respinto**

TIRELLI, MORO, CASTELLI

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Al fine di consentire la realizzazione delle opere per il recupero architettonico del ponte sul fiume Oglio in località Quinzano-Bordolano è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003».

Conseguentemente, all'articolo 125, comma 1, nella tabella B, alla voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica variare gli importi come segue:

2001: - 2.000;
2002: - 2.000;
2003: - 2.000.

109.52**Respinto**

COLLA, MORO

Sopprimere i commi 9, 10, 11, 12.

109.53**Respinto**

CAPALDI, VELTRI, GIOVANELLI, CARCARINO, CONTE, IULIANO, PAROLA, STANISCIÀ

Sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. Con decreto del Ministro dell'ambiente, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è approvato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari, il piano di completamento della bonifica e del recupero ambientale dell'area indu-

striale di Bagnoli. Il piano è predisposto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal soggetto attuatore previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 486, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1996, n. 582, sulla base e nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti relativi all'area interessata e comprende il completamento delle azioni già previste dal citato articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 486 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 582 del 1996, nonché la conservazione degli elementi di archeologia industriale previsti dagli ultimi due periodi del predetto articolo 1, comma 1, introdotti dall'articolo 31, comma 43, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Al piano, che fissa un termine per la conclusione dei lavori finanziati, sono allegati una relazione tecnico-economica sullo stato degli interventi già realizzati ed un cronoprogramma relativo alla esecuzione dei lavori futuri, nonché un motivato parere del comune di Napoli.

A tale fine è autorizzata la spesa di lire 50.000 milioni per ciascuno degli anni 2001-2003.

109.55**Respinto**

RONCHI, RIPAMONTI, PIERONI

Al comma 9, dopo le parole: «è approvato», aggiungere le seguenti: «in applicazione del decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471,».

109.56**Respinto**

RONCHI, LUBRANO DI RICCO, RIPAMONTI, PIERONI

Al comma 9, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti:

«Il piano è redatto sulla base e nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti relativi all'area interessata e comprende il completamento delle azioni già previste dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 486, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1996, n. 582, gli interventi necessari per la demolizione della colmata a mare e del pontile sud, nonché la conservazione degli elementi di archeologia industriale previsti dagli ultimi due periodi del predetto articolo 1, comma 1, introdotti dall'articolo 31, comma 43, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Al piano, che fissa un termine per la conclusione dei lavori, sono allegati una relazione tecnico-economica sullo stato degli interventi

già realizzati ed un cronoprogramma relativo alla esecuzione dei lavori futuri, nonché un motivato parere del comune di Napoli».

109.54**Respinto**

VILLONE

Al comma 9, sostituire la parola: «50.000» con la seguente: «70.000».

Conseguentemente, diminuire alla tabella B del Ministero dell'ambiente di 20.000 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002, 2003.

109.57**Respinto**

CAPALDI, VELTRI, GIOVANELLI, CARCARINO, CONTE, IULIANO, PAROLA, STANISCIÀ

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Il Comitato di coordinamento e di alta vigilanza e la commissione per il controllo ed il monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 4, del citato decreto-legge n. 486 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 582 del 1996, cessano le loro funzioni alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale soprarichiamato, con la presentazione di un documento conclusivo riepilogativo delle opere effettuate e dei costi sostenuti. La funzione di vigilanza e controllo sulla corretta e tempestiva attuazione del piano di recupero di Bagnoli è attribuita al Ministero dell'ambiente, il quale, in caso di inosservanza delle prescrizioni e dei tempi stabiliti nel piano stesso, può, previa diffida a conformarsi alle previsioni entro congruo termine, disporre l'affidamento a terzi per l'esecuzione dei lavori in danno, ai sensi dell'articolo 17, commi 2, 9, 10 e 11, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni. Il Ministro dell'ambiente presenta annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di avanzamento delle attività di cui all'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 486 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 582 del 1996. In considerazione del pubblico interesse alla bonifica, al recupero ed alla valorizzazione dell'area di Bagnoli, è attribuita facoltà al comune di Napoli, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di acquisire la proprietà delle aree oggetto degli interventi di bonifica. Il comune di Napoli, a seguito del trasferimento di proprietà subentra nelle attività di bonifica attualmente gestite dalla Bagnoli spa con il trasferimento dei contratti in essere, dei finanziamenti specifici ad essi riferiti e di quelli non ancora utilizzati, ivi compresi i finanziamenti per il completamento della bonifica; gli affidamenti dei lavori

avverranno secondo le norme vigenti per la pubblica amministrazione con riferimento alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni. Ai fini dell'acquisizione da parte del comune di Napoli della proprietà delle aree oggetto dei progetti di bonifica, il corrispettivo è calcolato dall'ufficio tecnico erariale in base al valore effettivo dei terreni e degli immobili che, secondo il progetto di completamento approvato, devono rimanere nell'area oggetto di cessione; dall'importo così determinato è detratto, ai fini dell'ottenimento della cifra di cessione, il 30 per cento dell'intervento statale utilizzato sino al momento della cessione nelle attività di bonifica. In caso di rinuncia esplicita da parte del comune di Napoli all'acquisto delle aree soggette ad interventi di bonifica, l'IRI o altro proprietario, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede all'alienazione mediante asta pubblica, il cui prezzo base è determinato dall'ufficio tecnico erariale secondo i criteri di cui al periodo precedente, senza alcuna detrazione. Dal prezzo di aggiudicazione è detratto a favore dello Stato il valore delle migliorie apportate alle aree interessate sino al momento della cessione».

Conseguentemente è soppresso il comma 12.

109.58

Respinto

D'URSO, MAZZUCA POGGIOLINI

Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «A modifica di quanto previsto al comma 1 dell'articolo 1 della legge n. 582 del 1996, i lavori previsti dall'anzidetto Piano di completamento della bonifica e di recupero ambientale, oggetto del decreto di cui al presente comma, saranno affidati secondo le norme vigenti per la pubblica amministrazione con riferimento alla legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni».

Compensazione Democratici n. 1.

In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 3.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione Democratici n. 2.

In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 2.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione Democratici n. 3.

All'articolo 75, comma 1 nella tabella A apportare le seguenti variazioni: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2001: - 1.000.000;
2002: - 1.000.000;
2003: - 1.000.000.

109.59**Respinto**

BOSI, RONCHI, LAURO

Al comma 10, dopo le parole: «elenco di aree industriali prioritarie», aggiungere le seguenti: «, ivi comprese quelle ex-estrattive minerarie dell'Isola d'Elba».

109.60**Respinto**

BOSI, RONCHI

Al comma 10, dopo le parole: «elenco di aree industriali prioritarie», aggiungere le seguenti: «, ivi comprese quelle ex-estrattive minerarie».

109.61**Respinto**

MARINO, ALBERTINI

Sopprimere il comma 11 e, conseguentemente, il comma 12.

109.62**Respinto**

LUBRANO DI RICCO, RIPAMONTI, PIERONI, BOCO, BORTOLOTTI, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA ATHOS, MANCONI, PETTINATO, RONCHI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 11, sopprimere l'inciso: «anche modificando l'articolo 1, comma da 5 a 12, del decreto legge 20 settembre 1996, n. 486, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1996, n. 582».

109.63**Respinto**

COLLA, MORO

Al comma 11, sopprimere le parole che vanno da: «anche modificando» a: «n. 582».

109.64**Respinto**

MARINO, ALBERTINI

Al comma 11, dopo le parole: «anche modificando l'articolo 1, commi» sostituire le parole: «da 5 a 12» con le parole: «da 5 a 11».

109.65**Respinto**

CECCATO, BIANCO

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Gli alvei dei torrenti e delle rogge, abbandonati dalle acque a seguito di opere idrauliche di canalizzazione e deviazione autorizzate dalle competenti autorità idrauliche, sono acquisiti gratuitamente dai proprietari dei fondi rivieraschi allorchè gli stessi proprietari cedano od abbiano ceduto gratuitamente alla Amministrazione titolare del diritto demaniale i fondi interessati al nuovo alveo».

109.67**Respinto**

MORO, COLLA

Al comma 9 e 12 sostituire la parola: «Bagnoli» con le seguenti: «Sesto S. Giovanni e Porto Marghera».

Conseguentemente al comma 12 sostituire le parole: «Napoli della proprietà delle aree» con le seguenti: «Milano e Venezia della proprietà delle suddette aree, rispettivamente, di Sesto S. Giovanni e Porto Marghera.».

109.66**Respinto**

RIZZI, MANFREDI

Al comma 12, dopo la parola: «Napoli» aggiungere: «o da parte di altri soggetti, nel caso di rinuncia del comune di Napoli» inoltre sostituire: «30 per cento» con: «100 per cento».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).**109.68****Respinto**

RUSSO

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. È istituito il Centro di ricerca di sviluppo sulle tecnologie di bonifica, il cui fine è lo studio dello sviluppo delle conoscenze e delle competenze e l'approntamento di tecnologie innovative nel settore delle bonifiche ambientali, con un onere a carico del bilancio dello Stato di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003. Il Centro è un ente senza scopo di lucro ed opera anche mediante l'utilizzazione di strutture e competenze presenti presso l'ACNA di Cengio. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'ambiente, la regione Liguria e la regione Piemonte stipulano un protocollo che disciplina l'adesione degli Enti interessati, le forme di gestione e le modalità di funzionamento del Centro. Sono prorogati i poteri del Commissario di cui all'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento della protezione civile n. 2986 del 31 maggio 1999 fino alla completa rimozione dei lagunaggi presenti nel sito ACNA».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'ambiente:

2001: - 5.000;
2002: - 5.000;
2003: - 5.000.

109.69

Accolto

PIZZINATO

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. Ferme restando le disposizioni di cui al decreto-legge n. 486 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 582 del 1996, all'articolo 1, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"p-bis. Sesto San Giovanni (aree industriali e relative discariche)"».

109.70

In parte dichiarato inammissibile, in parte respinto

MARINO

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«13. Per lo svolgimento delle attività di monitoraggio e controllo dei rischi naturali, ed in particolare di quello idrogeologico, poste in essere dal Sistema delle agenzie ambientali ANPA-ARPA-APPA in attuazione del decreto-legge n. 180 del 1998 convertito con legge n. 267 del 1998, nonché per il rinnovo, nelle more dell'acquisizione anche mediante concorso, dei rapporti già attivati ai sensi dell'articolo 2, comma 6, del medesimo decreto, è assegnato ad ANPA un contributo straordinario di complessivi 10 miliardi a valore sulle somme di cui all'articolo 2, comma 28, della presente legge.

A partite dall'anno 20001, a ciascuna delle regioni che non avranno proceduto con legge apposita, ai sensi dell'articolo 03 del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, con la legge 21 gennaio 1994, n. 61, all'istituzione delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente e detratta, dai finanziamenti loro conferiti ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni, la somma di lire 3.000 milioni; le eventuali risorse così determinatesi sono annulamente ripartite tra le regioni dotate di Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente in funzione, e sono destinate vincolativamente all'attività di tali agenzie.

Al fine di garantire:

a) la gestione federalista della rete delle AGenzie ambientali ANPA-ARPA-APPA;

b) assicurare uno *standard* minimo omogeneo di controlli sull'ambiente e sul territorio, di attività informative e tecniche di supporto all'attuazione delle normative nazionali e regionali;

c) adeguare e qualificare la rete e la strumentazione dei lavoratori per i controlli ambientali;

d) realizzare il coordinamento del sistema informativo ambientale, ivi compresa la cartografia geologica e geotematica, i sistemi informativi geologici per la realizzazione di carte del rischio idrogeologico.

Il comma 1, dell'articolo 38 del decreto legislativo 27 luglio 1999 n. 300, viene sostituito dal seguente: "È istituita l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e del territorio. L'Agenzia è dotata di un Consiglio di amministrazione composto da 5 membri, aventi comprovata competenza e adeguata esperienza, tre dei quali designati dal Ministro dell'ambiente e due dalla Conferenza delle Regioni".

All'articolo 10 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni: dopo le parole: "Agenzie fiscali e quella di protezione civile", aggiungere le parole: "e l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e del territorio"; dopo le parole: "del titolo V" aggiungere le parole: "del capo VIII del titolo IV"».

109.71

Respinto

CADDEO

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. I commi 7 e 8 dell'articolo 58 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono sostituiti dai seguenti:

"7. Ai soggetti attuatori degli interventi di recupero ambientale dei compenti immobiliari e di riabilitazione ambientale di cui all'articolo 1, 4 e 6, del decreto-legge 24 aprile 1993, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 204, è erogata, a domanda, un'anticipazione dell'80 per cento del contributo complessivo concesso, al netto dell'eventuale ribasso di aggiudicazione dell'appalto, previa presentazione del verbale di inizio lavori sottoscritto con l'Impresa esecutrice. Qualora il soggetto attuatore non sia un ente locale è necessario altresì che venga presentata fidejussione bancaria o assicurativa a garanzia dell'importo richiesto come anticipazione.

8. Le eventuali economie verificatesi nella realizzazione delle opere, ricomprese entro l'ammontare del contributo complessivo concesso ai sensi dell'articolo 1, commi 1, 4 e 6, del decreto-legge 24 aprile 1993, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 204, possono essere utilizzate - previa autorizzazione del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato - per la realizzazione di ulteriori lavori afferenti il progetto originario ovvero per un nuovo intervento

ad esso funzionale. Il sando del contributo complessivo concesso viene riconosciuto a consuntivo finale, dopo il collaudo delle opere realizzate ai sensi della normativa vigente per i lavori pubblici, previa verifica delle spese effettuate da parte della commissione di accertamento di cui al successivo comma 10».

109.72**Accolto**

CADDEO

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. Al fine di completare la banifica e la realizzazione del Parco Naturale Molentargius-Saline, istituito con la legge regionale n. 5 del 26 novembre 1999, i beni immobili compresi nelle saline di Cagliari, già in uso all'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, previa intesa con la regione autonoma della Sardegna, sono trasferiti a titolo gratuito al demanio regionale».

109.73**Accolto**

CADDEO

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. All'articolo 29 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, è aggiunto in fine il seguente comma:

"1-bis. Il trasferimento della proprietà e degli altri diritti reali sui beni oggetto di assegnazione ha natura costitutiva ed estingue qualsiasi altro diritto reale incidente sui beni stessi. Resta salva la possibilità prevista dal penultimo comma dal precedente articolo 28 per coloro che dimostrino in giudizio la titolarità, sui beni assegnati, di diritti reali diversi da quelle contemplati nel piano di riordinamento di vedere tali diritti accertati dall'autorità giudiziaria"».

109.74**In parte dichiarato inammissibile, jn parte respinto**

CARPINELLI, DE GUIDI, FERRANTE

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. Sono assegnate lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 alla regione Umbria per realizzare il secondo accesso

alla città di Amelia e lire 1.000 al comune di Avigliana Umbro per l'anno 2001 per la conservazione della foresta fossile di Dunarobba».

Conseguentemente, apportare le seguenti variazioni alla Tabella A, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2001: - 1.000;
2002: - ;
2003: - ;

alla Tabella B, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2001: - 3.000;
2002: - 3.000;
2003: - 3.000.

109.75

Respinto

MACERATINI, PEDRIZZI, MANTICA, CUSIMANO, COLLINO, CURTO

Aggiungere il seguente comma 13:

«13. All'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, sono aggiunti i seguenti commi:

"5-*quater*. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 non si applicano ai siti, anche di interesse nazionale, nei quali l'inquinamento abbia avuto origine in eventi antecedenti al 15 dicembre 1999, ove il proprietario del sito o altro soggetto interessato comunichi all'autorità competente, entro il 31 marzo 2001, la situazione di inquinamento e gli eventuali interventi di messa in sicurezza di emergenza adottati ed in fase di esecuzione.

5-*quinquies*. Nell'ipotesi di cui al comma 15-*quater*, l'autorità competente stabilisce i tempi e le modalità con i quali il proprietario del sito, o altro soggetto interessato, procede:

- a) alla caratterizzazione del sito;
- b) alla valutazione dei rischi, da effettuare tramite una metodologia di analisi riconosciuta a livello internazionale;
- c) ad attuare i conseguenti interventi di messa in sicurezza allo scopo di impedire la diffusione e garantire il contenimento degli inquinanti presenti nel sito, assicurando la protezione dei potenziali ricettori umani ed ambientali
- d) ad assicurare piani di monitoraggio e di controllo che escludano rischi per la salute pubblica e l'ambiente naturale e costruito.

5-*sexies*. L'autorità competente di cui al comma 5-*quinquies* può disporre la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti messi in sicurezza in

caso di dismissione delle attività economiche che sui medesimi siti insi-
stano.

5-septies. Nel caso in cui l'interessato debba provvedere ad interve-
nire di messa in sicurezza, bonifica o ripristino ambientale per una plura-
lità di siti o vi siano più soggetti interessati ai predetti interventi per un
medesimo sito, i tempi e le modalità d'intervento di cui al presente arti-
colo possono essere definiti con appositi accordi di programma da stipu-
lare entro il 31 dicembre 2001 con le competenti amministrazioni».

109.76

Respinto

BRIGNONE, MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-bis. Per la sistemazione dei sentieri di alta quota situati nella pro-
vincia di Cuneo è assegnato un finanziamento di lire un miliardo per cia-
scuno degli anni 2001, 2002 e 2003 all'amministrazione provinciale».

*Conseguentemente alla Tabella A, dell'articolo 125, comma 1, alla
voce Ministero dell'ambiente, apportare le seguenti variazioni:*

2001: - 1.000;
2002: - 1.000;
2003: - 1.000.

109.77

Respinto

BRIGNONE, MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-bis. Al fine di favorire il turismo scolastico nei parchi e nelle
aree naturali protette, è autorizzata la spesa di lire un miliardo per cia-
scuno degli anni 2001, 2002 e 2003 a favore delle Regioni».

*Conseguentemente alla Tabella A, dell'articolo 125, comma 1, alla
voce Ministero dell'ambiente, apportare le seguenti variazioni:*

2001: - 1.000;
2002: - 1.000;
2003: - 1.000.

109.78**Respinto**

BRIGNONE, MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-bis. Al fine di migliorare ed incrementare il patrimonio boschivo dei comuni la cui sede è collocata ad un'altitudine superiore a 1.200 metri sul livello del mare è assegnato un finanziamento di lire un miliardo per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 alla regione Piemonte».

Conseguentemente alla Tabella A, dell'articolo 125, comma 1, alla voce Ministero dell'ambiente, apportare le seguenti variazioni:

2001: - 1.000;

2002: - 1.000;

2003: - 1.000.

109.79**Respinto**

NAPOLI Roberto, LAURIA Baldassare, CIMMINO, MUNDI, NAVA

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. Il CNR è autorizzato a bandire per le esigenze dell'Istituto di ricerca per la protezione idrogeologica, nell'arco di due esercizi finanziari a decorrere dall'esercizio 2001, n. 30 posti con profilo Ricercatore di II livello che prevedano come requisito di accesso il titolo di Dottore di ricerca o il possesso di almeno tre anni di attività di ricerca documentata da strutture universitarie italiane o da organi del CNR nel campo della protezione idrogeologica».

109.80**Dichiarato inammissibile**

RONCHI

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. Per lo svolgimento e lo sviluppo delle conoscenze, delle competenze, delle tecnologie e metodologie innovative nel settore delle bonifiche ambientali il Ministro dell'ambiente provvede alla stipula di appositi accordi di programma con le regioni interessate al fine di promuovere con la partecipazione di soggetti sia pubblici sia privati, la nascita di centri dedicati alla ricerca e allo sviluppo di tecnologie di bonifica. Il commissario delegato, di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile n. 2986 del 31 maggio 1999, provvede all'avvio di un centro di ricerca e sperimentazione in ma-

teria di bonifica nella Valle Bormida. Per lo svolgimento di dette funzioni vengono assegnati all'ufficio del Commissario delegato 5.000 milioni per ciascun anno 2001 e 2002, a valere sul capitolo 7082 del Ministero dell'ambiente utilizzando le risorse di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 426».

109.81**Respinto**

RONCHI, RIPAMONTI, PIERONI

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. Al fine di migliorare, incrementare ed adeguare agli *standard* europei, alle migliori tecnologie disponibili ed alle migliori pratiche ambientali la progettazione in materia di rifiuti e bonifiche e di tutela delle acque interne, nonché programmare iniziative di supporto alle azioni in tali settori delle amministrazioni pubbliche per aumentare l'efficienza dei relativi interventi, anche sotto il profilo della capacità di utilizzazione delle risorse derivanti da cofinanziamenti dell'Unione europea, sono istituite presso il Ministero dell'ambiente "Servizio per la gestione dei rifiuti e per le bonifiche" e "Servizio per la tutela delle acque interne" apposite segreterie tecniche permanenti composte ciascuna da non più di 12 esperti di elevata qualificazione nominati con decreto del Ministro dell'ambiente che di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e stabilisce il funzionamento. Per la costituzione e il funzionamento delle predette segreterie è autorizzata la spesa di 1.800 milioni annui a decorrere dall'anno 2001».

Conseguentemente, alla tabella C, alla voce Ministero delle finanze: decreto legislativo n. 300 del 1999: riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, articolo 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (u.p.b. 2.1.2.9 - Agenzie delle entrate - capitoli 1654 e 1655) apportare le seguenti variazioni:

2001: - 1.800;

2002: - 1.800;

2003: - 1.800.

109.82**Respinto**

BIANCO

Aggiungere il seguente comma:

«12-bis. Al comma 6-bis dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 152 del 1999, introdotto dall'articolo 7 del decreto legislativo 18 agosto

2000, n. 258, sostituire le parole: "31 dicembre 2000" con le seguenti: "30 giugno 2001"».

109.83**Respinto**

BIANCO

Aggiungere il seguente comma:

«12-bis. Al comma 6-bis dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 152 del 1999, come modificato dall'articolo 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258, sostituire le parole: "31 dicembre 2000" con le seguenti: "30 giugno 2001"».

109.84**Accolto**

RIPAMONTI

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. All'articolo 1, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, è aggiunta la seguente lettera: "p-bis) Pioltello e Rodano"».

109.85**Respinto**

ANTOLINI, MORO

All'articolo 109, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«... al comma 6 dell'articolo 12-bis del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, così come modificato dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258, le parole: "31 dicembre 2000", sono sostituite con le seguenti: "30 giugno 2001"».

Compensazioni della Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

109.88**Respinto**

NAPOLI Roberto, CIMMINO, MUNDI, NAVA

Aggiungere il seguente comma:

All'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, sono aggiunti i seguenti commi:

«5-*quater*. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 non si applicano ai siti, anche di interesse nazionale, nei quali l'inquinamento abbia avuto origine in eventi antecedenti al 15 dicembre 1999, ove il proprietario del sito o altro soggetto interessato comunichi all'autorità competente, entro il 31 marzo 2001, la situazione di inquinamento e gli eventuali interventi di messa in sicurezza di emergenza adottati ed in fase di esecuzione.

5-*quinquies*. Nell'ipotesi di cui al comma 15-*quater*, l'autorità competente stabilisce i tempi e le modalità con i quali il proprietario del sito, o altro soggetto interessato, procede:

- a) alla caratterizzazione del sito;
- b) alla valutazione dei rischi, da effettuare tramite una metodologia di analisi riconosciuta a livello internazionale;
- c) ad attuare i conseguenti interventi di messa in sicurezza allo scopo di impedire la diffusione e garantire il contenimento degli inquinanti presenti nel sito, assicurando la protezione dei potenziali ricettori umani ed ambientali;
- d) ad assicurare piani di monitoraggio e di controllo che escludano rischi per la salute pubblica e l'ambiente naturale e costruito.

5-*sexies*. L'autorità competente di cui al comma 5-*quinquies* può disporre la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti messi in sicurezza in caso di dismissione delle attività economiche che sui medesimi siti insistano.

5-*septies*. Nel caso in cui l'interessato debba provvedere ad interventi di messa in sicurezza, bonifica o ripristino ambientale per una pluralità di siti o vi siano più soggetti interessati ai predetti interventi per un medesimo sito, i tempi e le modalità d'intervento di cui al presente articolo possono essere definiti con appositi accordi di programma da stipulare entro il 31 dicembre 2001 con le competenti amministrazioni».

109.86

Respinto

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

All'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, sono aggiunti i seguenti commi:

«5-*quater*. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 non si applicano ai siti, anche di interesse nazionale, nei quali l'inquinamento abbia avuto origine in eventi antecedenti al 15 dicembre 1999, ove il proprietario del sito o altro soggetto interessato comunichi all'autorità competente, entro il 31 marzo 2001, la situazione di inquinamento e gli eventuali interventi di messa in sicurezza di emergenza adottati ed in fase di esecuzione.

5-*quinquies*. Nell'ipotesi di cui al comma 15-*quater*, l'autorità competente stabilisce i tempi e le modalità con i quali il proprietario del sito, o altro soggetto interessato, procede:

- a) alla caratterizzazione del sito;
- b) alla valutazione dei rischi, da effettuare tramite una metodologia di analisi riconosciuta a livello internazionale;
- c) ad attuare i conseguenti interventi di messa in sicurezza allo scopo di impedire la diffusione e garantire il contenimento degli inquinanti presenti nel sito, assicurando la protezione dei potenziali ricettori umani ed ambientali;
- d) ad assicurare piani di monitoraggio e di controllo che escludano rischi per la salute pubblica e l'ambiente naturale e costruito.

5-*sexies*. L'autorità competente di cui al comma 5-*quinquies* può disporre la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti messi in sicurezza in caso di dismissione delle attività economiche che sui medesimi siti insistano.

5-*septies*. Nel caso in cui l'interessato debba provvedere ad interventi di messa in sicurezza, bonifica o ripristino ambientale per una pluralità di siti o vi siano più soggetti interessati ai predetti interventi per un medesimo sito, i tempi e le modalità d'intervento di cui al presente articolo possono essere definiti con appositi accordi di programma da stipulare entro il 31 dicembre 2001 con le competenti amministrazioni».

109.87

Respinto

CENTARO, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«13. Ai fini del completamento dei programmi di risanamento e disinquinamento dell'area ad elevato rischio di crisi ambientale di Siracusa, Priolo, Augusta, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica del 17 gennaio 1995, e in particolare degli interventi per la sicurezza e la delocalizzazione di infrastrutture e installazioni industriali a rischio di incidente rilevante, è autorizzata la spesa di lire 80 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002, 2003, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente.

14. Con decreto del Ministro dell'ambiente, sono trasferite alla regione Siciliana le risorse di cui al comma precedente, subordinatamente alla adozione da parte della regione dei provvedimenti in materia di attività a rischio di incidente rilevante, di cui all'articolo 72 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

109.89**Accolto**

IL GOVERNO

Aggiungere il seguente comma:

«All'articolo 43, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, dopo le parole: "Malpensa 2000", sono aggiunte le seguenti: "nonchè alla realizzazione di attività di monitoraggio ambientale e di interventi di delocalizzazione o finalizzati alla compensazione e mitigazione ambientale degli effetti conseguenti alle attività di Malpensa 2000».

109.0.1**Dichiarato inammissibile**

LOMBARDI SATRIANI, VELTRI, VERALDI, BRUNO GANERI, CAMO, MARINI

*Dopo l'articolo 109, aggiungere il seguente:***«Art. 109-bis.**

1. Al fine di realizzare opere infrastrutturali di ampliamento, interventi di riqualificazione funzionale delle banchine, manutenzione straordinaria delle infrastrutture portuali, escavazione dei fondali nei porti di Vibo Valentia, Crotone e Catanzaro è autorizzato il limite di impegno quinquennale di lire 9 miliardi a partire dall'anno 2000. Il Ministero dei lavori pubblici sentita la regione interessata, provvede alla definizione e all'attuazione degli interventi. L'onere è a carico del fondo di cui al comma 1 dell'articolo 9 della legge 30 novembre 1998, n. 413.

2. Per la realizzazione di studi di fattibilità di una rete multimodale sul tracciato della dismessa tratta ferroviaria Mileto-Vibo Valentia delle ferrovie Calabro-Lucane è autorizzata la spesa di lire 1,5 miliardi per gli anni 2000 e 2001; il progetto deve assicurare il massimo riuso dei sedimi esistenti e la compatibilità dell'opera con i territori attraversati nonché il massimo servizio al traffico locale mediante la realizzazione dei corridoi previsti dagli urbanistici.

3. Per opere di ampliamento, ammodernamento, riqualificazione e completamento degli aeroporti di Lametia Terme, Crotone e Reggio Calabria è autorizzata, a decorrere dall'anno 2001, la contrazione, da parte delle società di gestione costituite ai sensi dell'articolo 10, comma 13 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ovvero, in mancanza, dagli enti locali territorialmente competenti, di mutui con rate di ammortamento relative a capitale ed interessi complessivamente determinate dal limite di impegno quindicennali di lire 7 miliardi per l'anno 2001. La realizzazione delle opere è affidata alla società di gestione o all'ente territoriale.

4. Per la sistemazione e l'ammodernamento della strada statale n.18 tra Rosarno e Vibo Valentia, ivi compresa la realizzazione della circonval-

lazione di Vibo Valentia, è autorizzato il limite di impegno decennale di lire 3 miliardi a decorrere dall'anno 2001.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 6 miliardi per l'anno 2000 e in lire 16 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici».

109.0.2

Respinto

BEDIN, LAURIA Baldassare, PREDÀ

Dopo l'articolo 109, aggiungere il seguente:

«Art. 109-bis.

(Consorzio obbligatorio per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene)

1. Le disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 48 del decreto legislativo n. 22 del 1997 devono interpretarsi nel senso che i soggetti ivi indicati sono obbligati a partecipare al Consorzio di cui al medesimo articolo 48 del decreto legislativo n. 22 del 1997.

2. All'articolo 48, del decreto legislativo n. 22 del 1997, il comma 9 è sostituito dal seguente: "A decorrere dalla data di scadenza del termine di 90 giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di approvazione dello statuto di cui al comma 8, chiunque, in ragione della propria attività, detiene rifiuti di beni in polietilene è obbligato a conferirli al Consorzio direttamente o mediante consegna a soggetti incaricati dal Consorzio, ovvero consegna a soggetti autorizzati in base alla normativa vigente per il successivo conferimento al consorzio o a soggetti da questo incaricati. L'obbligo che precede non esclude la facoltà di cedere direttamente i rifiuti anche a soggetti di altri Stati membri dell'Unione europea, previa comunicazione al Consorzio di idonea documentazione attestante la destinazione al riciclo o recupero nel suddetto Stato membro dell'Unione europea".

3. All'articolo 51 del decreto legislativo n. 22 del 1997 dopo il comma 6-bis sono aggiunti i seguenti:

"6-ter. I soggetti di cui all'articolo 48, comma 2, che non adempiono all'obbligo di partecipazione ivi previsto entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono puniti:

a) nelle ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 48, con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire 50.000 per tonnellata di

beni in polietilene importati o prodotti ed immessi sul mercato interno dal 2 maggio 1999 al giorno dell'accertamento dell'infrazione, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi;

b) nelle ipotesi di cui alla lettera *b)* del comma 2 dell'articolo 48, con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire 10.000 per tonnellata di beni in polietilene importati o prodotti ed immessi sul mercato interno dal 2 maggio 1999 al giorno dell'accertamento dell'infrazione, fatto comunque salvo, l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi;

c) nelle ipotesi di cui alle lettere *c)* e *d)* del comma 2 dell'articolo 48, con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire 100 per tonnellata di rifiuti beni in polietilene gestiti dal 2 maggio 1999 al giorno dell'accertamento dell'infrazione, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi.

Tali sanzioni sono ridotte della metà nel caso di adesioni effettuate entro il sessantesimo giorno dalla scadenza sopra indica.

6-quater. I soggetti di cui all'articolo 48, comma 2, che sono tenuti a versare un contributo annuo superiore a lire 100.000, in caso di omesso versamento di tale contributo sono puniti:

a) nelle ipotesi di cui alla lettera *a)* del comma 2 dell'articolo 84, con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire 50.000 per tonnellata, di beni in polietilene importati o prodotti ed immessi sul mercato interno dal 2 maggio 1999 al giorno dell'accertamento dell'infrazione, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi;

b) nelle ipotesi di cui alla lettera *b)* del comma 2 dell'articolo 48, con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire 10.000 per tonnellata di beni in polietilene importati o prodotti ed immessi sul mercato interno dal 2 maggio 1999 al giorno dell'accertamento dell'infrazione, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi;

c) nell'ipotesi di cui alle lettere *c)* e *d)* del comma 2 dell'articolo 48, con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire 100 per tonnellata di rifiuti beni in polietilene gestiti dal 2 maggio 1999 al giorno dell'accertamento dell'infrazione, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Tali sanzioni sono ridotte della metà nel caso di versamenti effettuati il sessantesimo giorno dalla relativa scadenza».

109.0.3**Respinto**

BEDIN, LAURIA Baldassare, PREDÀ

Dopo l'articolo 109, aggiungere il seguente:

«Art. 109-bis.

(Consorzio obbligatorio per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene)

1. Le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 48 del decreto legislativo n. 22 del 1997 devono interpretarsi nel senso che i soggetti ivi indicati sono obbligati a partecipare al Consorzio di cui al medesimo articolo 48 del decreto legislativo n. 22 del 1997.

2. All'articolo 48, del decreto legislativo n. 22 del 1997, il comma 9 è sostituito dal seguente: «a decorrere dalla data di scadenza del termine di 90 giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del decreto di approvazione dello statuto di cui al comma 8, chiunque, in ragione della propria attività, detiene rifiuti di beni in polietilene è obbligato a conferirli al Consorzio direttamente o mediante consegna a soggetti incaricati dal Consorzio, ovvero consegna a soggetti autorizzati in base alla normativa vigente per il successivo conferimento al consorzio o a soggetti da questo incaricati. L'obbligo che precede non esclude la facoltà di cedere direttamente i rifiuti anche a soggetti di altri Stati membri dell'Unione europea, previa comunicazione al Consorzio di idonea documentazione attestante la destinazione al riciclo o recupero nel suddetto Stato membro dell'Unione europea».

109.0.4**Respinto**

BEDIN, LAURIA Baldassare, PREDÀ

Dopo l'articolo 109, aggiungere il seguente:

«Art. 109-bis.

(Sanzioni)

1. All'articolo 51 del decreto legislativo n. 22 del 1997 dopo il comma 6-bis sono aggiunti i seguenti:

"6-ter. I soggetti di cui all'articolo 48, comma 2, che non adempiono all'obbligo di partecipazione ivi previsto entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono puniti:

a) nelle ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 48, con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire 50.000 per tonnellata di

beni in polietilene importati o prodotti ed immessi sul mercato interno dal 2 maggio 1999 al giorno dell'accertamento dell'infrazione, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi;

b) nelle ipotesi di cui alla lettera *b)* del comma 2 dell'articolo 48, con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire 10.000 per tonnellata di beni in polietilene importati o prodotti ed immessi sul mercato interno dal 2 maggio 1999 al giorno dell'accertamento dell'infrazione, fatto comunque salvo, l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi;

c) Nelle ipotesi di cui alle lettere *c)* e *d)* del comma 2 dell'articolo 48, con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire 100 per tonnellata di rifiuti beni in polietilene gestiti dal 2 maggio 1999 al giorno dell'accertamento dell'infrazione, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi.

Tali sanzioni sono ridotte della metà nel caso di adesioni effettuate entro il sessantesimo giorno dalla scadenza sopra indicata.

6-quater. I soggetti di cui all'articolo 48, comma 2, che sono tenuti a versare un contributo annuo superiore a lire 100.000, in caso di omesso versamento di tale contributo sono puniti:

a) nelle ipotesi di cui alla lettera *a)* del comma 2 dell'articolo 84, con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire 50.000 per tonnellata di beni in polietilene importati o prodotti ed immessi sul mercato interno dal 2 maggio 1999 al giorno dell'accertamento dell'infrazione, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi;

b) nelle ipotesi di cui alla lettera *b)* del comma 2 dell'articolo 48, con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire 10.000 per tonnellata di beni in polietilene importati o prodotti ed immessi sul mercato interno dal 2 maggio 1999 al giorno dell'accertamento dell'infrazione, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi;

c) Nell'ipotesi di cui alle lettere *c)* e *d)* del comma 2 dell'articolo 48, con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire 100 per tonnellata di rifiuti beni in polietilene gestiti dal 2 maggio 1999 al giorno dell'accertamento dell'infrazione, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi.

Tali sanzioni sono ridotte della metà nel caso di versamenti effettuati il sessantesimo giorno dalla relativa scadenza"».

109.0.5**Respinto**

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

*Dopo l'articolo 109, aggiungere il seguente:***«Art. 109-bis.**

1. È istituito un fondo entro apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per la ricostruzione delle zone alluvionate e per il ripristino e la messa in sicurezza delle zone, delle città, dei luoghi individuati a rischio ambientale a seguito della devastazione del territorio individuati nel programma nazionale di difesa del territorio.

2. Le somme stanziare per gli anni 2001, 2002, 2003, ammontano a lire 3.000 miliardi per ciascun anno. I Ministeri dell'Ambiente e dei Lavori Pubblici con decreto, previo parere vincolante delle Commissioni parlamentari competenti, disciplinano tempi e modalità dell'intervento».

Conseguentemente compensazioni P.R.C (v. emend. 2.10).**109.0.6****Respinto**

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

*Dopo l'articolo 109, aggiungere il seguente:***«Art. 109-bis.**

1. I Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dei lavori pubblici e dell'ambiente, sentite le regioni, le province e i comuni interessati, definiscono il Piano nazionale delle infrastrutture e della sicurezza consistente nella progettazione, realizzazione e gestione, come previsto dai commi 3 e 4, di opere infrastrutturali e della tutela dell'ambiente, del potenziamento della Protezione civile, del controllo e del ripristino dell'assetto idrogeologico, del monitoraggio e del ripristino delle condizioni di sicurezza dei territori a rischio sismico, vulcanico e da altri fattori derivanti dalla conformazione morfologica degli stessi.

2. Il Piano nazionale delle infrastrutture e della sicurezza di cui al comma 1 è attuato nell'intero territorio nazionale e, in particolare, nelle zone già colpite da eventi calamitosi o indicate nelle mappe di rischio.

3. La progettazione e la gestione del Piano nazionale delle infrastrutture e della sicurezza sono affidate dai Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dei lavori pubblici e dell'ambiente all'Agenzia nazionale

per la protezione dell'ambiente e alla società Sviluppo Italia, che, in deroga a quanto previsto dal decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, e dal decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, sono autorizzate alla gestione del personale, ivi comprese le attività di formazione in collaborazione con gli istituti universitari interessati, necessario alla realizzazione del Piano stesso.

4. All'Agenzia ed alla società di cui al comma 3, d'intesa con le regioni e gli enti locali interessati, sono altresì affidate la progettazione, la realizzazione e la gestione dei piani di intervento territoriali, nonché dei piani di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183; l'Agenzia e la società si avvalgono dei poteri sostitutivi in caso di inadempienza degli enti preposti.

5. Il Piano nazionale delle infrastrutture e della sicurezza ha durata ventennale ed è articolato attraverso due piani decennali e relative verifiche quinquennali.

6. La progettazione del Piano nazionale di cui al comma 5 e degli atti conseguenti fino all'assunzione e alla relativa formazione del personale è avviata entro il 1° giugno 2001 e deve concludersi non oltre il 31 dicembre 2001.

7. Il Piano nazionale delle infrastrutture della sicurezza è attuato nei campi delle infrastrutture primarie per la difesa del sottosuolo dal rischio sismico e dal dissesto idrogeologico; nel campo delle grandi infrastrutture idriche delle reti di collegamento; nel campo di infrastrutturazione telematica; nei campi degli interventi attuativi della legge 18 maggio 1989, n. 183, quali stesura dei piani di bacino, sopralluoghi sugli insediamenti esistenti sul territorio, aggiornamento dei catasti, controllo sulla ubicazione di cave e discariche, misurazione della intensità delle piogge e della portata dei fiumi, interventi di riforestazione protettiva, vigilanza contro gli incendi boschivi, perimetrazione antiabusivismo, regolazione del moto delle acque, depuratori, valutazione del rischio idraulico, della stabilità dei versanti, sistemazione idraulico-forestale, escavazione, rischio sismico; nel campo degli aggiornamenti degli studi morfologici sul reticolo scalante minore, sulla quantità e sulla tipologia degli scarichi inquinanti, sui fenomeni pregressi, sugli eventi nivopluviometrici, degli eventi storici franosi e alluvionali provvedendo all'approntamento di carte geopedologiche che riguardano il suolo fertile, carte geologiche, carte dell'uso dei suoli, ricerca sui cambiamenti climatici e le piogge lampo, nei servizi per la prevenzione di incendi, frane, alluvioni, erosioni, polizia idraulica, monitoraggio idrografico e della qualità delle acque, negli interventi di delocalizzazione di case in posizione pericolosa, nonché nell'intervento di studio, prevenzione e messa in sicurezza del territorio interessato al rischio vulcanico.

8. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato ad assumere il personale necessario all'attuazione del Piano nazionale delle infrastrutture e della sicurezza per l'intera durata di vigenza e realizzazione del Piano stesso, mediante chiamata numerica diretta fino alla quarta qualifica funzionale e previa indizione di pubblico concorso la cui ge-

stione è affidata alle Agenzie di cui ai commi 3 e 4, per le mansioni inquadrabili oltre la quarta qualifica funzionale.

9. Una quota non inferiore al 50 per cento delle assunzioni di cui al comma 8 è riservata ai lavoratori socialmente utili le cui mansioni svolte siano riconducibili a quelle previste dalla pianta organica mediante chiamata numerica diretta, nonché, oltre la quarta qualifica funzionale, attraverso concorsi riservati per titoli ed esami. 10. Il rapporto di lavoro dei soggetti di cui ai commi 8 e 9 è inquadrato nel contratto collettivo nazionale di lavoro dei dipendenti pubblici relativamente alle qualifiche funzionali previste per le attività affini da essi svolte.

Consequentemente compensazioni PRC (v. emend. 2.10).

109.0.7

Respinto

AZZOLLINI, D'ALÌ

Dopo l'articolo 109, aggiungere il seguente:

«Art. 109-bis.

1. Al fine di soddisfare i fabbisogni di mobilità della popolazione, l'abbattimento dei livelli di inquinamento atmosferico ed acustico, l'aumento dei livelli di sicurezza del trasporto e della circolazione stradale, l'incremento della capacità di trasporto, l'aumento della percentuale di cittadini trasportati dai sistemi collettivi e la riduzione dei fenomeni di congestione nelle aree urbane, sono istituiti appositi piani urbani della mobilità (PUM), intesi come progetti del sistema della mobilità comprendenti l'insieme organico degli interventi sulle infrastrutture di trasporto pubblico e stradali, sui parcheggi di interscambio, sulle tecnologie, sul parco veicoli, sui sistemi di controllo del traffico e di informazione all'utenza nonché sulla logistica e sulle tecnologie destinate alla riorganizzazione della distribuzione delle merci nelle città, da completare non oltre un decennio, per riqualificare il sistema integrato di trasporti di un'area urbanizzata. Le autorizzazioni legislative di spesa, da individuare con il regolamento di cui al comma 5, recanti limiti di impegno decorrenti dall'anno 2002, concernenti fondi finalizzati, da leggi settoriali in vigore, alla costruzione e sviluppo di singole modalità di trasporto e mobilità a decorrere dall'anno finanziario medesimo. Sono iscritte in apposito fondo dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione. A decorrere dal detto anno il fondo stesso potrà essere rideterminato ai sensi dell'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni, al fine di cofinanziare i piani urbani della mobilità.

2. Sono abilitati a presentare richiesta di cofinanziamento allo Stato, in misura non superiore al 60 per cento dei costi complessivi di investi-

mento, per l'attuazione degli interventi previsti dal PUM, i singoli comuni o aggregazioni di comuni limitrofi con popolazione superiore a 100 mila abitanti, le province aggreganti i comuni limitrofi con popolazione complessiva superiore a 100 mila abitanti, d'intesa con i comuni interessati, e le regioni, nel caso delle aree metropolitane di tipo policentrico e diffuso.

3. Una percentuale non inferiore al 5 per cento dell'importo complessivo derivante dall'attuazione del comma 1 è destinata ai comuni che per ragioni tecniche, geografiche o socio economiche, non possono far parte delle aggregazioni di cui al comma 2.

4. Le risorse finanziarie sono erogate ai soggetti promotori dei progetti presentati, fino a concorrenza delle somme disponibili sulla base dei criteri di valutazione previamente stabiliti dal Ministero dei trasporti e della navigazione, acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

5. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e programmazione economica, dei lavori pubblici e dell'ambiente, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti l'elenco delle autorizzazioni legislative di spesa di cui al comma 1, il procedimento di formazione e di approvazione del PUM, i requisiti minimi dei relativi contenuti nonché le modalità di erogazione del finanziamento statale, di controllo dei risultati e delle relative procedure.

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

109.0.8

Respinto

BONAVITA

Dopo l'articolo 109, aggiungere il seguente:

«Art. 109-bis.

1. La cognizione delle cause di ripetizione dei contributi corrisposti ai consorzi di bonifica è devoluta ai giudici ordinari secondo la competenza per valore.

2. Nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge che siano sottoposti al tribunale, ove il tribunale stesso non sia competente in ragione del valore, il tribunale dispone la trasmissione degli atti al giudice di pace».

109.0.9**Respinto**

BONAVITA

Dopo l'articolo 109, aggiungere il seguente:

«Art. 109-bis.

1. La legge 27 luglio 2000, n. 212, si applica anche ai rapporti di contribuenza relativi ai consorzi di bonifica».

109.0.10**Dichiarato inammissibile**

NAPOLI Roberto, MISSERVILLE, LAURIA Baldassare, NAVA, CIMMINO

Dopo l'articolo 109, aggiungere il seguente:

«Art. 109-bis.

1. Al fine di realizzare opere infrastrutturali di ampliamento, interventi di riqualificazione funzionale delle banchine, manutenzione straordinaria delle infrastrutture portuali, escavazione dei fondali nei porti di Vibo Valentia, Crotone e Catanzaro è autorizzato il limite di impegno quinquennale di lire 9 miliardi a partire dall'anno 2000. Il Ministero dei lavori pubblici sentita la regione interessata, provvede alla definizione e all'attuazione degli interventi. L'onere è a carico del fondo di cui al comma 1 dell'articolo 9 della legge 30 novembre 1998, n. 413.

2. Per la realizzazione di studi di fattibilità di una rete multimodale sul tracciato della dismessa tratta ferroviaria Mileto-Vibo Valentia delle ferrovie Calabro-Lucane è autorizzata la spesa di lire 1,5 miliardi per gli anni 2000 e 2001; il progetto deve assicurare il massimo riuso dei sedimi esistenti e la compatibilità dell'opera con i territori attraversati nonché il massimo servizio al traffico locale mediante la realizzazione dei corridoi previsti dagli urbanistici.

3. Per opere di ampliamento, ammodernamento, riqualificazione e completamento degli aeroporti di Lametia Terme, Crotone e Reggio Calabria è autorizzata, a decorrere dall'anno 2001, la contrazione, da parte delle società di gestione costituite ai sensi dell'articolo 10, comma 13 della legge 4 dicembre 1993, n. 537, ovvero, in mancanza, dagli enti locali territorialmente competenti, di mutui con rate di ammortamento relative a capitale ed interessi complessivamente determinate dal limite di impegno quindicennali di lire 7 miliardi per l'anno 2001. La realizzazione delle opere è affidata alla società di gestione o all'ente territoriale.

4. Per la sistemazione e l'ammodernamento della strada statale n.18 tra Rosarno e Vibo Valentia, ivi compresa la realizzazione della circonvallazione di Vibo Valentia, è autorizzato il limite di impegno decennale di lire 3 miliardi a decorrere dall'anno 2001.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 6 miliardi per l'anno 2000 e in lire 16 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici».

Copertura UDEUR (v. emend. 2.70).

109.0.11

Respinto

CAPALDI, VELTRI, GIOVANELLI, CARCARINO, CONTE, IULIANO, PAROLA, STANISCIÀ

Dopo l'articolo 109, aggiungere il seguente:

«Art. 109-bis.

1. Per il finanziamento degli interventi attuativi del protocollo di Kyoto sui cambiamenti climatici di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 3 dicembre 1997 e successive integrazioni e modificazioni, nonché per gli interventi previsti dal programma nazionale per la lotta alla siccità e alla desertificazione di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 229, del 21 dicembre 1999, è istituito a decorrere dall'anno 2001, nell'ambito di apposita unità previsionale di base del Ministero dell'ambiente, un fondo per la riduzione delle emissioni in atmosfera, per la promozione dell'efficienza energetica, per le fonti sostenibili di energia e per le attività connesse alla lotta alla siccità e alla desertificazione.

2. Al fondo di cui al comma 1 affluisce annualmente a decorrere dal 1° gennaio 2002, una quota di risorse pari al 20 per cento delle entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 8, commi 1-9, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, accertate al 31 gennaio dell'anno precedente.

3. Le disponibilità finanziarie del fondo di cui al comma 1 sono destinate al finanziamento di programmi di rilievo nazionale e regionale finalizzati alla riduzione delle emissioni in atmosfera, alla promozione dell'efficienza energetica e alla diffusione delle fonti rinnovabili di energia,

definiti ai sensi della deliberazione del dicembre 1997, e sono ripartite con deliberazione dello stesso Comitato, su proposta del Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza Unificata Stato-regioni-enti locali.

4. All'onere derivante dalla istituzione del fondo nell'anno 2001, quantificato in lire 290 miliardi, sono destinate le risorse per interventi di rilievo ambientale di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1999, n. 500, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2000, n. 33.

5. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

109.0.11 (Nuovo testo)

Respinto

CAPALDI, VELTRI, CARCARINO, CONTE, GIOVANELLI, IULIANO, PAROLA, STANISCIÀ

Dopo l'articolo 109, aggiungere il seguente:

«Art. 109-bis.

1. Per il finanziamento degli interventi attuativi del protocollo di Kyoto sui cambiamenti climatici di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 3 dicembre 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 23 gennaio 1998, e successive modificazioni e integrazioni, nonché per gli interventi previsti dal programma nazionale per la lotta alla siccità e alla desertificazione di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 229, del 21 dicembre 1999, è istituito a decorrere dall'anno 2001, nell'ambito di apposita unità previsionale di base del Ministero dell'ambiente, un fondo per la riduzione delle emissioni in atmosfera, per la promozione dell'efficienza energetica, per le fonti sostenibili di energia e per le attività connesse alla lotta alla siccità e alla desertificazione.

2. Al fondo di cui al comma 1 affluisce annualmente a decorrere dal 1° gennaio 2002, una quota di risorse pari al 20 per cento delle entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 8, commi 1-9, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, accertate al 31 gennaio dell'anno precedente.

3. Le disponibilità finanziarie del fondo di cui al comma 1 sono destinate al finanziamento di programmi di rilievo nazionale e regionale finalizzati alla riduzione delle emissioni in atmosfera, alla promozione dell'efficienza energetica e alla diffusione delle fonti rinnovabili di energia, definiti ai sensi della deliberazione del dicembre 1997, e sono ripartite

con deliberazione dello stesso Comitato, su proposta del Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni ed enti locali.

4. All'onere derivante dalla istituzione del Fondo nell'anno 2001, quantificato in lire 290 miliardi, sono destinate le risorse per interventi di rilievo ambientale di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1999, n. 500, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2000, n. 33, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa iscritta per pari importo in base al medesimo comma 1.

5. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

Art. 110.**110.1****Respinto**

GUBERT

Al comma 1, al primo periodo, dopo le parole: «programmazione economica» inserire le parole: «su proposta della regione interessata» e alla fine del periodo aggiungere le parole seguenti: «trasferendo i relativi fondi alla regione interessata che provvede al riguardo».

110.2**Respinto**

PASQUINI, CAZZARO

All'articolo 110, aggiungere il seguente comma:

2. Entro il 31 gennaio 2001 il CIPE determina l'entità minima triennale, comunque non inferiore a 500 miliardi, dello stanziamento riservato ai contratti di programma nel settore agricolo ed agro-alimentare di cui all'articolo 2, comma 206, legge n. 662 del 1996, e articolo 10 del decreto legislativo n. 173 del 1998, a valere sulle dotazioni recate alla tabella D della presente legge ai fini della realizzazione di interventi nelle aree depresse di cui alla legge 30 giugno 1998 n. 208.

110.0.1**Respinto**

SCIVOLETTO, PREDÀ, PIATTI, BEDIN, VIVIANI, SARACCO

Dopo l'articolo 110, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 110-bis.

1. Entro il 31 gennaio 2001 il CIPE determina l'entità minima triennale, comunque non inferiore a 500 miliardi, dello stanziamento riservato ai Contratti di Programma nel settore agricolo e agroalimentare e della spesa di cui all'articolo 2, comma 203, legge 662 del 1996 integrato dall'articolo 10 del decreto legislativo n.173 del 1998 a valere sulle dotazioni recate alla Tabella D della presente legge ai fini della realizzazione di interventi nelle aree depresse di cui alla legge n. 208 del 1998».

110.0.2**Respinto**

MONTAGNINO, VERALDI, ERROI

*Dopo l'articolo 110, inserire il seguente.***«Art. 110-bis.***(Protocolli Aggiuntivi dei Patti Territoriali
ex Delibera CIPE 12 luglio 1996)*

1) I Patti Territoriali decretati in forza della Delibera CIPE 12 luglio 1996, detti di prima generazione, possono avviare Protocolli Aggiuntivi e richiederne il finanziamento al Ministero del Tesoro, Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e di Coesione, Servizio per la Programmazione Negoziata.

I suddetti Protocolli sono regolati dalla normativa posta in essere con la Delibera CIPE del 21 marzo 1997 e quella afferente la legge n. 488 del 1992 e successive modifiche ed integrazioni ivi comprese le circolari applicative e ciò per la individuazione e l'ammissibilità e finanziamento dei beneficiari.

Il finanziamento complessivo di ciascun Protocollo Aggiuntivo non può superare il 50 per cento delle somme già deliberate per ogni singolo patto.

Per la copertura finanziaria si provvederà sui fondi previsti per le aree depresse e sui residui già stanziati a favore della Programmazione Negoziata.

2) I servizi resi fino al 31 dicembre 1998, dai soggetti responsabili dei Patti territoriali di cui al comma 1) a favore delle aziende beneficiarie e per i quali sono emesse relative fatture, possono essere posti utilmente a rendicontazione nello stato finale del finanziamento deliberato dal CIPE per ogni singola iniziativa imprenditoriale e ciò entro i limiti del contributo massimo già decretato.

Art. 111.**111.1****Dichiarato inammissibile**

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per la realizzazione degli interventi concernenti l'ammortamento e l'elettrificazione della linea ferroviaria Siracusa-Ragusa è autorizzato a decorrere dal 2001 il limite d'impegno decennale di 20 miliardi.

Conseguentemente, all'articolo 125 tabella B, voce Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono apportate le seguenti variazioni:

2001: - 20.000;
2002: - 20.000;
2003: - 20.000.

di cui limiti di impegno a favore di soggetti non statali:

2001: - 20.000;
2002: - 20.000;
2003: - 20.000.

111.2**Respinto**

SEMENZATO

All'articolo 111, è soppresso il comma 3.

111.6**Respinto**

BRIGNONE, PREIONI, MORO

Al comma 4, dopo le parole: «24 febbraio 1992, n.225», inserire le seguenti: «nonché per gli eventi meteorologici del 20 settembre 2000 verificatisi nella provincia di Cuneo.»

111.3**Respinto**

RIZZI, MANFREDI, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Il limite di impegno di cui al comma 4 è modificato in «lire 35 miliardi decorrente dall'anno 2001 e in lire 30 miliardi decorrente dall'anno 2002».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1)

111.4**Dichiarato inammissibile**

BRIGNONE, PREIONI, MORO

Al comma 4, sostituire le parole: «dall'anno 2002» con le seguenti: «dall'anno 2001».

Seguono compensazioni Gruppo LFNP (v. emend. 2.40).

111.5**Dichiarato inammissibile**

BRIGNONE, PREIONI, MORO

Al comma 4, sostituire le parole: «35 miliardi» con le seguenti: «45 miliardi».

Seguono compensazioni gruppo LFNP (v. emend. 2.40).

111.7**Respinto**

LOMBARDI SATRIANI, VERALDI, VELTRI, MARINI, BRUNO GANERI, CAMO

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Per il completamento degli interventi urgenti a seguito degli eventi idrogeologici avvenuti in Calabria nel settembre 2000, per i quali

è intervenuta da parte del Consiglio dei ministri la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, il Dipartimento della protezione civile, a valere sulle disponibilità del fondo di cui all'articolo 120, è autorizzato a concorrere con contributi quindicennali ai mutui che la regione stipula mediante un limite di impegno di lire 50 miliardi decorrente dall'anno 2002. Per disciplinare gli interventi infrastrutturali di emergenza e a favore dei soggetti privati danneggiati sono emante ordinanze ai sensi dell'articolo 5 della citata legge n.225 del 1992, d'intesa con la regione interessata».

Conseguentemente, nell'allegata tabella B, voce Ministero dei lavori pubblici (limite d'impegno) ridurre l'ammontare corrispondente al 2001 a lire 71.000, al 2002 a lire71.000 ed al 2003 a 70.000.

111.8

Dichiarato inammissibile

BRIGNONE, PREIONI, COLLA, CASTELLI, MORO

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. In aggiunta alle risorse di cui al comma 4, per fronteggiare le esigenze derivanti dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei mesi di giugno 2000, nelle zone della provincia di Cuneo come definite dalle ordinanze del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a concorrere con contributi quindicennali ai mutui che la regione Piemonte stipula, mediante un limite d'impegno di lire 10 miliardi a decorrenza dall'anno 2001».

Seguono compensazioni gruppo LFNP (v. emend. 2.40).

111.9

Dichiarato inammissibile

BRIGNONE, PREIONI, MORO

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Per fronteggiare le esigenze derivanti dal verificarsi della tromba d'aria che ha colpito la provincia di Cuneo il 20 settembre 2000, il dipartimento della protezione civile è autorizzato a concorrere con con-

tributi quindicennali ai mutui che la provincia di cuneo stipula, mediante un limite d'impegno di lire 1 miliardo a decorrere dall'anno 2001».

Seguono compensazioni gruppo LFNP (v. emend. 2.40).

111.18

Respinto

LEONI, PREIONI, PERUZZOTTI, ROSSI, TIRELLI, STIFFONI, COLLA, CASTELLI, MORO

Al comma 5, sostituire le parole: «da eventi calamitosi o da eccezionali avversità atmosferiche verificatisi nell'anno 2000 sul territorio nazionale» *con le seguenti:* «dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatisi nei mesi di ottobre e novembre 2000».

111.15

Respinto

BRIGNONE, PREIONI, LEONI, PERUZZOTTI, ROSSI, TIRELLI, STIFFONI, COLLA, CASTELLI, MORO

Al comma 5, sostituire le parole: «da eventi calamitosi o da eccezionali avversità atmosferiche verificatisi nell'anno 2000 sul territorio nazionale» *con le seguenti:* «dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatisi nei mesi di ottobre e novembre 2000».

111.11

Accolto

IL GOVERNO

Al comma 5, dopo le parole: «Il Dipartimento della protezione civile» *sono inserite le seguenti:* «provvede con le modalità e le procedure di cui al precedente comma 4 ed».

111.20

Dichiarato inammissibile

MANZI, FASSONE, MARINO, MARCHETTI

al comma 5, dopo le parole: «regioni che contraggono mutui allo scopo» *inserire le altre:* «Sono altresì poste a totale carico dello Stato le rate residue dei mutui contratti dagli enti locali, nelle zone di cui alle ordinanze indicate nel presente comma, per la realizzazione di opere

che sono andate distrutte a seguito degli eventi calamitosi e delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nell'anno 2000».

Conseguentemente sopprimere il comma 8 dell'articolo 111.

111.20 (nuovo testo)

Respinto

MANZI, FASSONE, MARINO, MARCHETTI

Al comma 5, dopo le parole: «regioni che contraggono mutui allo scopo» inserire le altre: «. Sono altresì poste a totale carico dello Stato a partire dal 2002 nel limite massimo di lire 5 miliardi all'anno, le rate residue dei mutui contratti dagli enti locali, nelle zone di cui alle ordinanze indicate nel presente comma, per la realizzazione di opere che sono andate distrutte a seguito degli eventi calamitosi e delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nell'anno 2000» e sostituire le parole: «di lire 100 miliardi» con le seguenti: «di lire 105 miliardi».

Conseguentemente sopprimere il comma 8 dell'articolo 111.

111.12

Respinto

VELTRI

al comma 5, dopo le parole: «contraggono mutui allo scopo» inserire le seguenti: «con riferimento a specifici programmi di intervento, coerenti con l'attuazione del piano stralcio per l'assetto idrogeologico di cui al decreto-legge n. 180 del 1998, come convertito dalla legge 267 del 1998 e successive modificazioni, predisposti d'intesa con le competenti autorità di bacino».

111.16

Accolto

IL GOVERNO

Al comma 5, sostituire le parole: «è autorizzato un limite di impegno quindicennale di lire 100 miliardi decorrente dall'anno 2001» con le seguenti: «sono autorizzati due limiti di impegno quindicennale: di lire 100 miliardi decorrenti dall'anno 2001 di 80 miliardi decorrenti dall'anno 2002».

Conseguentemente, alla tabella 1 dell'articolo 111, comma 1, apportare le seguenti riduzioni:

	2002 (miliardi di lire)
Legge n. 808/85 – industrie settore aeronautico (Industria 6.2.1.16 – cap. 7802)	– 10
Legge n. 139/92 e altre – salvaguardia Venezia (LL.PP. 2.2.1.4 – cap. 7156)	– 10
Legge n. 211/92, articolo 9 – trasporto rapido di massa (Trasporti 2.2.1.6 – cap. 7068)	– 10
Legge n. 662/96, articolo 1, commi 90-91-92 e altre – decongestionamento atenei (Università 2.2.1.2 – cap. 7109)	– 10
Legge n. 295/98, articolo 3 autostrade (LL.PP. 5.2.1.2 – cap. 8034)	– 15
Legge n. 413/98, articolo 9 opere marittime e portuali (Trasporti 4.2.1.4 – cap. 7265)	– 10
Legge n. 448/98, articolo 50, comma 1. lettera f), mutui uffici giudiziari (Tesoro 7.2.1.19 – cap. 8730)	– 5
Legge n. 522/99, articolo 2 industriali cantieristica (Trasporti 4.2.1.2 – cap. 7205)	– 10

111.10

Respinto

MONTICONE

Al comma 5, incrementare di lire 10 miliardi il limite di impegno quindicennale di lire 100 miliardi decorrente dall'anno 2002, incremento finalizzato ad interventi della protezione civile nella regione Piemonte.

Conseguentemente, al comma 3 del medesimo articolo ridurre l'autorizzazione di spesa ivi prevista, di pari importo.

111.13

Respinto

VELTRI, BRUNO GANERI, LOMBARDI SATTRIANI, VERALDI, MARINI, CAMO

Al comma 5, apportare le seguenti variazioni:

1) Prima delle parole: «sono inoltre» inserire le seguenti parole: «Per gli interventi nelle zone colpite dall'alluvione in Calabria nel settembre-ottobre 2000»;

2) Sostituire le parole: «10 miliardi a decorrere dall'anno 2002 e di lire 10 miliardi a decorrere dall'anno 2003» con le parole: «20 miliardi a decorrere dall'anno 2002 e di lire 20 miliardi a decorrere dall'anno 2003».

Conseguentemente, nella tabella 1 prevista dal comma 1 dell'articolo 111 apportare le seguenti variazioni:

	2001	2002	2003	Anno terminale
	<i>(in milione di lire)</i>			
Legge 295 del 1998				
Autostrade -				
(LL.PP. 5.2.1.2 -				
cap. 8034)	-	10.000	-	2.016
	-	10.000	-	2.017

111.14

Dichiarato inammissibile

MANFREDI, RIZZI

I limiti di impegno di cui al comma 5 sono così modificati:

«Un limite di impegno quindicennale di lire 200 miliardi decorrente dall'anno 2001. sono inoltre autorizzati due limiti di impegno quindicennali di lire 300 miliardi a decorrere dall'anno 2002 e di lire 100 miliardi a decorrere dall'anno 2003».

111.19

Dichiarato inammissibile

LEONI, BRIGNONE, PREIONI, PERUZZOTTI, ROSSI, TIRELLI, STIFFONI, COLLA, CASTELLI, MORO

Al comma 5, sostituire le parole: «di lire 100 miliardi» con le seguenti: «di lire 500 miliardi».

Seguono compensazioni gruppo LFNP (v. emend. 2.40).

111.21

Respinto

RIZZI, MANFREDI, LASAGNA

Al comma 5, sostituire le parole da: «a tal fine» fino alla fine con le seguenti: «gli enti locali interessati dagli eventi suddetti, e che hanno ottenuto il preventivo assenso o concessione, ai fini della contrazione di mu-

tui, da parte della Cassa depositi e prestiti entro il 28 febbraio 2001, per la copertura a proprio carico dei costi derivanti dai lavori urgenti per la ricostruzione, possono presentare formale istanza di trasformazione, in forma totale o parziale, in mutui a totale carico dello Stato, con ammortamento dall'esercizio 2001. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere ai suddetti enti locali mutui ventennali, con onore di ammortamento a totale carico dello Stato, comprensivo della capitalizzazione degli interessi di preammortamento. A tal fine, in aggiunta alle risorse già a disposizione del Dipartimento medesimo, è autorizzato un limite di impegno ventennale di L. 100 miliardi decorrente dall'anno 2002. sono inoltre autorizzati due limiti di impegno ventennali di L. 10 miliardi a decorrere dall'anno 2002 e di L. 10 miliardi a decorrere dall'anno 2003».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

111.17

Accolto

IL GOVERNO

Al comma 5, apportare la seguente variazione: prima della parole: «sono inoltre» inserire le seguenti parole: «Per gli interventi nelle zone colpite dall'alluvione in Calabria nel settembre-ottobre 2000».

111.22

Respinto

TAROLLI

Al termine del comma 5, aggiungere le seguenti parole: «Le regioni a Statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano possono usufruire di quanto stabilito nel presente comma».

111.23

Dichiarato inammissibile

MORO

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. In aggiunta alle risorse di cui al comma 5, per fronteggiare le esigenze derivanti dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatisi nel mese di novembre 2000, nelle zone della regione Friuli-Venezia Giulia, come definite dalle ordinanze del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a concorrere con contributi quindicennali ai mutui che la

regione Friuli-Venezia Giulia stipula, mediante un limite d'impiego di lire 30 miliardi a decorrere dall'anno 2001».

Seguono compensazioni gruppo LFNP (v. emend. 2.40).

111.24

Respinto

IULIANO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Per i comuni della Campania colpiti dagli eventi idrogeologici del maggio 1998, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, è disposto, per anno 2001, un incremento dei trasferimenti ordinari da parte dello Stato nella misura del 20 per cento».

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministro dell'ambiente, apportare le seguenti variazioni:

2001:	-	6.000;
2002:		-;
2003:		-.

111.25

Dichiarato inammissibile

COLLA, LEONI, PERUZZOTTI, CASTELLI, MORO

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. In aggiunta alle risorse di cui al comma 5, per fronteggiare le esigenze derivanti dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatisi nei mesi di ottobre e di novembre 2000, nelle zone della regione Emilia-Romagna, come definite dalle ordinanze del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a concorrere con contributi quindicennali ai mutui che la regione Emilia-Romagna stipula, mediante un limite d'impiego di lire 40 miliardi a decorrere dall'anno 2001».

Seguono compensazioni gruppo LFNP (v. emend. 2.40).

111.26**Respinto**

BRIGNONE, PREIONI, MORO

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Le rate residue alla data del 13 ottobre 2000 dei mutui contratti dalle amministrazioni pubbliche con la Cassa depositi e prestiti e con il credito sportivo, gravanti su opere e infrastrutture nuovamente danneggiate dalle calamità idrogeologiche del ottobre e novembre 2000, sono a carico delle disponibilità finanziarie di cui al comma 5 per la parte dei danni non ripianati con l'erogazione di fondi da parte di compagnie assicuratrici».

111.27**Dichiarato inammissibile**

LEONI, CASTELLI, PERUZZOTTI, COLLA, MORO

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. In aggiunta alle risorse di cui al comma 5, per fronteggiare le esigenze derivanti dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatisi nei mesi di ottobre e di novembre 2000, nelle zone della regione Liguria, come definite dalle ordinanze del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a concorrere con contributi quindicennali ai mutui che la regione Liguria stipula, mediante un limite d'impiego di lire 40 miliardi a decorrere dall'anno 2001».

Seguono compensazioni gruppo LFNP (v. emend. 2.40).

111.28**Dichiarato inammissibile**

LEONI, CASTELLI, PERUZZOTTI, CGLLA, MORO

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. In aggiunta alle risorse di cui al comma 5, per fronteggiare le esigenze derivanti dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatisi nei mesi di ottobre e di novembre 2000, nelle zone della regione Lombardia, come definite dalle ordinanze del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a concorrere con contributi quindicennali ai mutui che la regione Lombardia stipula, mediante un limite d'impiego di lire 80 miliardi a decorrere dall'anno 2001».

Seguono compensazioni gruppo LFNP (v. emend. 2.40).

111.29**Dichiarato inammissibile**

PREIONI, BRIGNONE, COLLA, CASTELLI, MORO

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. In aggiunta alle risorse di cui al comma 5, per fronteggiare le esigenze derivanti dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatisi nei mesi di ottobre e di novembre 2000, nelle zone della regione Piemonte, come definite dalle ordinanze del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a concorrere con contributi quindicennali ai mutui che la regione Piemonte stipula, mediante un limite d'impiego di lire 80 miliardi a decorrere dall'anno 2001».

Seguono compensazioni gruppo LFNP (v. emend. 2.40).**111.30****Dichiarato inammissibile**

STIFFONI, COLLA, CASTELLI, MORO

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. In aggiunta alle risorse di cui al comma 5, per fronteggiare le esigenze derivanti dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatisi nei mesi di ottobre e di novembre 2000, nelle zone della regione Veneto, come definite dalle ordinanze del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a concorrere con contributi quindicennali ai mutui che la regione Veneto stipula, mediante un limite d'impiego di lire 40 miliardi a decorrere dall'anno 2001».

Seguono compensazioni gruppo LFNP (v. emend. 2.40).**111.31****Dichiarato inammissibile**

BRUNO GANERI, LOMBARDI SATRIANI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Per gli interventi nelle zone colpite dall'alluvione in Calabria nel settembre-ottobre 2000, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a concorrere con contributi a favore della regione Calabria in relazione alla contrazione dei mutui da parte della medesima regione. A tal fine, sono autorizzati due limiti di impegno quindicennali, di miliardi 25 decorrente dall'anno 2002 e di miliardi 25 decorrente dal 2003».

Conseguentemente, alla Tabella B, Ministro di trasporti, ridurre dei medesimi importi l'accantonamento relativo ai limiti di impegno.

111.32**Dichiarato inammissibile**

BRUNO GANERI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Per gli interventi nelle zone colpite dall'alluvione in Calabria nel settembre-ottobre 2000, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a concorrere con contributi a favore della regione Calabria in relazione alla contrazione dei mutui da parte della medesima regione. A tal fine, sono autorizzati due limiti di impegno quindicennali, di miliardi 25 decorrente dall'anno 2002 e di miliardi 25 decorrente dal 2003».

Conseguentemente, alla Tabella B, Ministro di trasporti, ridurre dei medesimi importi l'accantonamento relativo ai limiti di impegno.

111.34**Respinto**

BETTAMIO

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Per i soggetti interessati dagli eventi calamitosi dei mesi di ottobre e novembre 2000, nelle regioni del Nord d'Italia, si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 gennaio 1995, n. 34, articolo 4.

A tale fine è disposto l'aumento delle dotazioni finanziarie a favore della legge n. 185 del 1992, Fondo di solidarietà nazionale, di lire 200 miliardi per l'anno 2001 e di lire 200 miliardi per l'anno 2002».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

111.35**Respinto**

TAROLLI, D'ONOFRIO, BIASCO, BOSI, CALLEGARO, DANZI, FAUSTI, LO CURZIO, NAPOLI Bruno, PIREDDA, ZANOLETTI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Per fronteggiare le esigenze derivanti dalla eccezionale avversità atmosferica verificatisi in provincia di Lecce è stanziato un finanziamento di 10 miliardi per l'anno 2001».

Conseguentemente, alla Tabella A, allegata al disegno di legge finanziaria apportare le seguenti variazioni:

Ministero dei beni culturali:

2001: -- 10.000;

111.36

Dichiarato inammissibile

TAROLLI, D'ONOFRIO, BIASCO, BOSI, CALLEGARO, DANZI, FAUSTI, LO CURZIO, NAPOLI BRUNO, PIREDDA, ZANOLETTI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche ai soggetti destinatari delle norme di cui alla legge 21 gennaio 1995, n. 22, articolo 10, commi 1 a 6 e le procedure e modalità previste dalla legge 16 febbraio 1995, n. 34, articolo 14.

A tale fine il Governo provvederà, nell'ambito degli stanziamenti di cui al comma 5, all'aumento delle dotazioni finanziarie a favore della legge n. 185 del 1992, Fondo di solidarietà nazionale, di lire 200 miliardi per l'anno 2001 e di lire 200 miliardi per l'anno 2002, a valore sul capitolo 8130, tabella F».

111.37

Respinto

CONTE

Il primo periodo del comma 6, dell'articolo 111 è modificato come segue: «(-) Per la prosecuzione degli interventi conseguenti al terremoto di cui alla legge 3 aprile 1980, n. 116, la regione Campania è autorizzata a contrarre mutui assistiti di contributo statale pari all'impegno quindicennale decorrente dall'anno 2002 di lire 6 miliardi».

Conseguentemente, alla Tabella 1, alla voce legge n. 295 del 1998: articolo 3 - Autostrade (lavori pubblici - 5.2.1.2 - cap. 8034), modificare nel modo seguente:

2001: -;
2002: -- 6.000;
2003: -.

111.38**Respinto**

IULIANO, COVIELLO, MICELE

Al comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione di cui all'articolo 1 della legge 21 gennaio 1992, n. 32, è autorizzato il limite di impegno quindicennale di 100 miliardi a partire dal 2002 su mutui da contrarsi da parte delle Regioni Campania e Basilicata sulla base di riporto del CIPE».

Conseguentemente, in Tabella 1 allegata, sopprimere:

Legge 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo, articolo 50, comma 1, lettera *i*: Eventi sismici Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, 1981-1982 (Tesoro, bilancio e programmazione economica - 3.2.1.19 - cap. 7302).

111.39**Respinto**

BOCO, PIERONI, RIPAMONTI, BORTOLOTTI, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA ATHOS, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, RONCHI, SARTE, SEMENZATO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Al fine di assicurare il finanziamento del programma triennale di intervento contenuto nel Piano di bacino adottato dall'Autorità di Bacino del Fiume Arno, secondo le procedure previste dagli articoli 17 e 18 della legge 18 maggio 1989, n. 183, nonché al fine della realizzazione di interventi urgenti per la difesa del suolo dal dissesto idrogeologico, la medesima Autorità è autorizzata a contrarre mutui a carico del bilancio dello Stato pari ad un limite di impegno quindicennale di 2 miliardi a decorrere dall'anno 2001 e 20 miliardi a decorrere da ciascuno degli anni 2002 e 2003».

Conseguentemente, alla Tabella 1 relativa all'articolo 111, comma 1, apportare le seguenti modifiche:

decreto-legge n. 67 del 1997 convertito, con modificazioni dalla legge n. 135 del 1997, articolo 5: infrastrutture aeroportuali (Trasporti e navigazione, u.p.b.3.2.1.6 cap.7185):

2001: - 1.000.

Legge n. 315 del 1998, Art.3, comma 1: interventi finanziari per l'Università e la ricerca, opere infrastrutturali per agevolare gli insediamenti universitari di Varese e Como:

2001: - 1.000.

Legge n.295 del 1998: disposizioni per il finanziamento di interventi ed opere di interesse pubblico, Articolo 3: autostrade (Lavori pubblici u.p.b. 5.2.1.2 - capitolo 8034):

2002: - 20.000;
2003: - 20.000.

Legge n. 662 del 1996: Articolo 1, commi 90, 91, 92 ...Interventi di decongestionamento - degli atenei (Università e ricerca u.p.b. 2.2.1.2 - capitolo 7109/p):

2003 - 10.000.

111.40

Respinto

BOCO, PIERONI, RIPAMONTI, BORTOLOTTO, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA ATHOS, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, RONCHI, SARTO, SEMENZATO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Al fine di assicurare il finanziamento del programma triennale di intervento contenuto nel Piano di bacino adottato dall'Autorità di Bacino del Fiume Arno, secondo le procedure previste dagli articoli 17 e 18 della legge 18 maggio 1989, n. 183, nonché al fine della realizzazione di interventi urgenti per la difesa del suolo dal dissesto idrogeologico, le Regioni che insistono sul Bacino dell'Arno sono autorizzate a contrarre mutui a carico del bilancio dello Stato pari ad un limite di impegno quindicennale di 2 miliardi a decorrere dall'anno 2001 e 20 miliardi a decorrere da ciascuno degli anni 2002 e 2003».

Conseguentemente, alla Tabella 1 relativa all'articolo 111, comma 1, apportare le seguenti modifiche:

decreto-legge n. 67 del 1997 convertito, con modifica dalla legge n. 135 del 1997, articolo 5: infrastrutture aeroportuali (Trasporti e navigazione, u.p.b.3.2.1.6 cap.7185):

2001 - 1.000.

Legge n. 315 del 1998, articolo 3, comma 1: interventi finanziari per l'Università e la ricerca, opere infrastrutturali per agevolare gli insediamenti universitari di Varese e Como:

2001 - 1.000.

Legge n.295 del 1998: disposizioni per il finanziamento di interventi ed opere di interesse pubblico, Articolo 3: autostrade (Lavori pubblici u.p.b. 5.2.1.2 - capitolo 8034):

2002 - 20.000;
2003 - 10.000.

Legge n. 662 del 1996: articolo 1, commi 90, 91, 92 . . . Interventi di decongestionamento degli atenei (Università e ricerca u.p.b. 2.2.1.2 - cap.7109/p):

2003 - 10.000.

111.41

Respinto

MARINO

Sostituire i commi 7 e 8 con i seguenti:

«7. Al fine di garantire il miglioramento della viabilità e dei trasporti, sono attribuiti all'ANAS ulteriori stanziamenti per complessive lire 80 miliardi per il 2001, 90 miliardi per il 2002 e 130 miliardi per il 2003.

8. L'ANAS è inoltre autorizzato a contrarre ulteriori mutui quindicennali assistiti da contributi erariali nei limiti finanziari di 5 miliardi a decorrere dal 2002 e 6 miliardi a decorrere dal 2003».

111.42

Respinto

BONAVITA

Il comma 7 dell'articolo 111 viene così modificato:

«7. Al fine di garantire il miglioramento della viabilità e dei trasporti, sono attribuiti all'ANAS ulteriori stanziamenti destinati alle seguenti iniziative, nei finanziamenti indicati:

a) strada trans polesana: lire 18.000 milioni per gli anni 2001 e 2002, e lire 27.000 milioni per gli anni 2001 e 2002, lire 36.000 milioni per l'anno 2003;

b) Ionica: lire 9.000 milioni per l'anno 2001, lire 19.000 per l'anno 2002, e lire 27 milioni per l'anno 2003;

c) Tirreno-Adriatica: lire 18.000 milioni per gli anni 2001 e 2002 e lire 27 milioni per l'anno 2003;

d) E-45 Orte-Ravenna: lire 8.000 milioni per gli anni 2001 e 2002, lire 13.000 milioni per l'anno 2003.

111.43**Respinto**

VIVIANI, CRESCENZIO, PREDÀ

Al comma 7, lettera a) sostituire le parole: «lire 30.000 milioni per l'anno 2003», con le seguenti: «50.000 milioni per l'anno 2003».

Conseguentemente, alla Tabella B, alla voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, approtare le seguenti variazioni:

2001:	–
2002:	–
2003:	– 20.000.

111.44**Dichiarato inammissibile**

ROSSI, CASTELLI, LEONI

Al comma 7, lettera b) sostituire le parole: «per l'anno 2003», con le seguenti: «per ciascuno degli anni dal 2003 al 2015».

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

111.45**Respinto**

VERALDI, VELTRI, LOMBARDI SATRIANI, BRUNO GANERI, MARINI, CAMO

Al comma 7, lettera b) gli stanziamenti per la strada ionica sono incrementati come segue:

- lire 10 miliardi per l'anno 2001;
- lire 20 miliardi per l'anno 2002;
- lire 30 miliardi per l'anno 2003.

Conseguentemente alla tabella B, alla voce: Ministero dei lavori pubblici, ridurre gli importi come segue:

- lire 10 miliardi per l'anno 2001;
- lire 20 miliardi per l'anno 2002;
- lire 30 miliardi per l'anno 2003.

111.46**Respinto**

LEONI, PERUZZOTTI, CASTELLI, PROVERA, MANARA, MORO

Al comma 7, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«*b-bis*). tangenziali di Varese e Como: lire 50.000 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003».

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

111.47**Respinto**

LEONI, PERUZZOTTI, CASTELLI, PROVERA, MANARA, MORO

Al comma 7, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«*b-bis*). tangenziali di Varese e Como: lire 50.000 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003».

Conseguentemente, alla tabella B, di cui all'articolo 125, comma 1, approntare le seguenti variazioni:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2001:	– 50.000;
2002:	– 50.000;
2003:	– 50.000.

111.48**Respinto**

MACERATINI, BEVILACQUA, VALENTINO, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Al comma 7, lettera c), aggiungere in fine il seguente periodo: «di cui 8.000 milioni per l'anno 2001, 16.000 per l'anno 2002 e 24.000 milioni per l'anno 2003 da destinarsi al tratto di competenza della Regione Calabria;».

111.49**Respinto**

MACERATINI, BEVILACQUA, VALENTINO, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Al comma 7, lettera c), aggiungere in fine, il seguente periodo: «di cui 5.000 milioni per l'anno 2001, 10.000 per l'anno 2002 e 15.000 milioni per l'anno 2003 da destinarsi al tratto di competenza della Regione Calabria;».

111.56**Respinto**

NAVA, NAPOLI Roberto, MUNDI, CIMMINO

Al comma 7, la lettera d), è modificata come segue:

«d) tirreno-adriatico (Contursi, Grottaminarda, Petrelcina, Valle del Fortore)».

111.50**Respinto**

ANGIUS, FERRANTE

Al comma 7, sostituire la lettera d), con la seguente:

«d) strada Medio Adriatico-Medio Tirreno (adeguamento SS n. 4 Salaria): lire 40.000 milioni per l'anno 2001, lire 50.000 per l'anno 2002 e lire 60.000 milioni per l'anno 2003».

Conseguentemente, all'articolo 125, Tabella B, alla voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2001:	- 20.000;
2002:	- 30.000;
2003:	- 30.000.

111.51**Respinto**

MACERATINI, TURINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Al comma 7, alla lettera d), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Parte di tale somma è riservata al completamento della superstrada Fano-Grosseto».

111.52**Respinto**

STIFFONI, GASPERINI, MORO

Al comma 7, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«*d-bis*) galleria alternativa al passante di Mestre: lire 70.000 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003».

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

111.53**Respinto**

MORO, CASTELLI

Al comma 7, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«*d-bis*) eliminazione dei punti neri delle strade statali 52 e 52-*bis* nella regione Friuli-Venezia Giulia: lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003».

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

111.54**Respinto**

STIFFONI, GASPERINI, MORO

Al comma 7, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«*d-bis*) galleria alternativa al passante di Mestre: lire 70.000 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003».

Conseguentemente, alla Tabella B di cui all'articolo 125, comma 1, approtare le seguenti variazioni:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2001:	- 70.000;
2002:	- 70.000;
2003:	- 70.000.

111.55**Respinto**

MORO, CASTELLI

Al comma 7, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«*d-bis*) eliminazione dei punti neri delle strade statali 52 e 52-*bis* nella regione Friuli-Venezia Giulia: lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003».

Conseguentemente, alla Tabella B di cui all'articolo 125, comma 1, appotare le seguenti variazioni:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2001: - 10.000;
2002: - 10.000;
2003: - 10.000.

111.57**Respinto**

GERMANÀ, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Al comma 7, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:

«*d-bis*) austrada Messina-Palermo A20 svincolo di Monforte S. Giorgio e relativa area di parcheggio per autotrasportatori:

lire 10.000 milioni per l'anno 2001;
lire 5.000 milioni per l'anno 2002;

d-ter) autostrada Massina-Palermo A20, svincolo di Portorosa:

lire 5.000 milioni per l'anno 2001;
lire 2.000 milioni per l'anno 2002;

d-quater) autostrada Massina-Palermo A20, svincolo di Capo d'Orlando:

lire 5.000 milioni per l'anno 2001;
lire 10.000 milioni per l'anno 2002;
lire 5.000 milioni per l'anno 2003.

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 2.40).

111.58**Respinto**

VEDOVATO, BESSO CORDERO

Al comma 7, aggiungere la seguente lettera:

«d-bis) pedemontana piemontese: lire 30.000 per gli anni 2001 e 2002, e lire 40.000 milioni per l'anno 2003».

Conseguentemente, alla Tabella B, alla voce Ministero dei lavori pubblici, appotare le seguenti variazioni:

2001:	- 30.000;
2002:	- 30.000;
2003:	- 40.000.

111.59**Respinto**

VEDOVATO

Al comma 7, aggiungere la seguente lettera:

«d-bis) collegamento Aeroporto Malpensa 2000, SS 32 e SS 527: lire 20.000 per gli anni 2001, 2002 e 2003».

Conseguentemente, alla Tabella B, alla voce Ministero dei lavori pubblici, apportare le seguenti variazioni:

2001:	- 20.000;
2002:	- 20.000;
2003:	- 20.000.

111.60**Respinto**

MACERATINI, TURINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Al comma 7, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«e) superstrada Fano-Grosseto: lire 20.000 per gli anni 2001 e 2002, e lire 30.000 milioni per l'anno 2003».

Seguono compensazioni gruppo LFNP (v. emend. 2.40).

111.61**Respinto**

PREIONI

Al comma 7 aggiungere le seguenti lettere:

e) strada statale 33 del Sempione, tratto Varzo-confine svizzero: lire 100.000 milioni per gli anni 2001 e 2002;

f) variante alla strada statale 34 Verbania-confine svizzero: lire 150.000 milioni per gli anni 2001 e 2002, e lire 200.000 milioni per l'anno 2003;

g) pedemontana-piemontese, tratto Biella-A.26: lire 15.000 milioni per gli anni 2001 e 2002.

Seguono compensazioni del Gruppo LFNP (v. emend. 2.40).

111.62**Dichiarato inammissibile**

PIATTI, PIZZINATO, MONTAGNA, MACONI, BERNASCONI

Al comma 7, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«e) bretella di collegamento della SS9 Emilia di Casalpusterlengo-Codogno con nuovo centro intermodale di Milano previsto dal Piano nazionale delle Ferrovie dello Stato».

Conseguentemente, alla tabella 1 apportare le seguenti modifiche:

Legge n. 295 del 1998: Disposizioni per il finanziamento di interventi e opere di interesse pubblico, articolo 3: Autostrade (Lavori pubblici - 5.2.1.2 - cap 8034)

2001: - 5.000;

2002 - 5.000;

2003 - 5.000.

111.63**Respinto**

MONTAGNINO

Al comma 7 dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

e) strada a scorrimento veloce Calyanissetta-Gela: 12.000 milioni per l'anno 2001 e 16.000 milioni per l'anno 2002.

Conseguentemente alla tabella B allegata all'articolo 125, comma 1, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro è così ridotto:

12.000 milioni per il 2001

16.000 milioni per il 2002

111.126**Respinto**

PREIONI

Al comma 7 dopo la lettera d) inserire le seguenti lettere:

«e) Strada Statale 33 del Sempione, tratto Varzo-confine svizzero: lire 100.000 milioni per gli anni 2001 e 2002;

f) variante alla Strada Statale 34 Verbania-confine svizzero: lire 150.000 milioni per gli anni 2001 e 2002, e lire 200.000 milioni per l'anno 2003;

g) Pedemontana-piemontese, tratto Biella-A.26: lire 15.000 milioni per gli anni 2001 e 2002».

Seguono compensazioni del Gruppo LFNP (v. emend. 2.40).

111.64**Respinto**

MONTICONE

Al comma 7, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«e) variabilità ordinaria Torino-Val di Susa, Torino-Val Pellice, Torino-Valle d'Aosta Torino-Cuneo-Savona: lire 40 miliardi per gli anni 2001 e 2002, e lire 30 miliardi per l'anno 2003;

Conseguentemente ridurre alla Tabella B, Voce Ministero dei lavori pubblici, gli importi di lire 40 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002 e di lire 30 miliardi per l'anno 2003».

111.65**Respinto**

MANFREDI, RIZZI

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-bis. Al fine di garantire la messa in sicurezza della viabilità statale nelle aree colpite dalle calamità di ottobre e novembre 2000, sono attri-

buiti all'ANAS stanziamenti di 100 miliardi per gli anni 2001 e 2002 e di 80 miliardi per l'anno 2003.

Conseguentemente sono ridotte di pari importo le previsioni di spesa del Ministero dei lavori pubblici in tabella B.

111.66**Dichiarato inammissibile**

DI PIETRO

Al comma 8, alla lettera a), sostituire le parole: «3.000 milioni» e: «4.000 milioni» rispettivamente con le seguenti: «40.000 milioni» e: «60.000 milioni».

Conseguentemente alla Tabella B, alla voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti modifiche:

2002: - 40.000;
2003 - 60.000.

111.67**Respinto**

BISCARDI

Al comma 8 sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) strada Termoli-San Vittore (A1-A14): lire 3.000 milioni per l'anno 2002 e lire 6.000 per l'anno 2003;».

Conseguentemente alla Tabella 1 allegata all'articolo 111, comma 1 alla voce: «Legge n. 211 del 1002: Trasporto rapido di massa: articolo 9 (Trasporti e navigazione - 2.2.1.6 - cap. 7068)» sostituire:

«49.000» con «47.000».

111.68**Respinto**

MINARDO

Al comma 8, la lettera b) viene così sostituita:

«b) strada Ragusa-Catania: lire 100 miliardi per gli anni 2002 e 2003».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

111.69**Respinto**

SCIVOLETTO

Al comma 8, lettera b), sostituire le parole: «lire 2.000» con le altre: «lire 20.000».

Conseguentemente, alla tabella 1 apportare le seguenti modifiche:

Legge n. 295 del 1998: Disposizioni per il finanziamento di interventi e opere di interesse pubblico, articolo 3: Autostrade (Lavori pubblici - 5.2.1.2 - cap 8034)

2001: -;
2002 - 18.000;
2003 - 18.000.

111.70**Respinto**

MAZZUCA POGGIOLINI

Al comma 8, aggiungere le seguenti lettere:

«*b*-bis) statale n. 115 tra Ragusa, Modica e Ispica, ivi compresa la realizzazione della circonvallazione di Ispica, lire 2.000 milioni a decorrere dall'anno 2001;

«*b*-ter) collegamento autostradale Milano-Malpensa, lire 5.000 milioni a decorrere dal 2001;

«*b*-quater) autostrada Milano-Venezia e accordo autostradale Milano-Certosa, lire 3.000 milioni a decorrere dall'anno 2001».

Conseguentemente all'articolo 125, comma 1, nella tabella B richiamata, alla rubrica: Ministero dei lavori pubblici, diminuire come segue gli importi previsti:

2001: - 10.000;
2002 - 10.000;
2003 - 10.000.

Ovvero compensazioni allegate.

Compensazione Democratici n. 1.

In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei ta-

bacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 3.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione Democratici n. 2.

In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 2.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione Democratici n. 3.

All'articolo 75, comma 1 nella tabella A apportare le seguenti variazioni: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2001: - 1.000.000;

2002: - 1.000.000;

2003: - 1.000.000.

111.71

Respinto

BEDIN

Al comma 8, aggiungere la seguente lettera;

«b-bis) strada statale n. 307 del Santo (Treviso-Padova):

5.000 milioni a decorrere dal 2002».

Conseguentemente, alla tabella 1, alla voce Legge n. 295 del 1998: art. 3: Autostrade (Lavori pubblici - 5.2.1.2 - cap. 8034 modificare nel modo seguente:

2001: -;

2002: - 5.000;

2003: -.

111.72**Respinto**

SARTO

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Al fine della progettazione e realizzazione del nodo autostradale e viario di Mestre, a favore dell'ANAS è autorizzata la spesa di lire 200 miliardi per l'anno 2001, 300 miliardi per l'anno 2002 e di lire 400 miliardi per l'anno 2003».

Conseguentemente, alla Tabella C, Ministero lavori pubblici, alla voce: decreto legislativo n. 143 del 1994, Istituzione dell'Ente nazionale per le strade: Art. 3 Funzionamento e programmazione dell'attività... (u.p.b. 5.2.1.3 - ENAS - cap 8061/p), apportare le seguenti variazioni:

2001: - 200.000;
2002: - 300.000;
2003: - 400.000.

111.73**Respinto**

TABLADINI, MORO

Dopo il comma 8 inserire il seguente:

«8-bis. Per consentire la realizzazione dell'Autostrada Val Trompia è concesso alla realtiva società concessionaria un contributo pari a lire 20.000 milioni annui per il periodo 2002-2016, per l'ammortamento di mutui chela società stessa è autorizzata a contrarre, a valere sulle risorse di cui all'articolo 3 della legge 3 agosto 1998, n. 295, come integrate dal comma 1 del presente articolo».

111.74**Respinto**

DIANA Lino

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-bis. Per il completamento della dorsale appenninica Atina-Isernia, tronco Atina-Confine regione Lazio è attribuita alla provincia di Frosinone la somma di lire 50 miliardi per l'anno 2001, 50 miliardi per l'anno 2002, 50 miliardi per l'anno 2003».

Conseguentemente, ridurre alla Tabella B, voce Ministero dei lavori pubblici gli importi per 50 miliardi per l'anno 2001, 50 miliardi per l'anno 2002 e 50 miliardi per l'anno 2003.

111.75

Dichiarato inammissibile

SARTO

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Al fine della progettazione e realizzazione del nodo autostradale e viario di Mestre, l'ANAS è autorizzata a contrarre limiti di impegno quindicennali di lire 30 miliardi a decorrere dall'anno 2001, lire 50 miliardi a decorrere dall'anno 2002 e di lire 50 miliardi a decorrere dall'anno 2003».

Conseguentemente, alla Tabella B, Ministero del tesoro, sono ridotti gli stanziamenti come segue:

2001: - 30.000;
2002: - 80.000;
2003: - 130.000.

111.76

Dichiarato inammissibile

SARTO

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Al fine della progettazione e realizzazione del nodo autostradale e viario di Mestre, l'ANAS è autorizzata a contrarre limiti di impegno quindicennali di lire 30 miliardi a decorrere dall'anno 2001, lire 50 miliardi a decorrere dall'anno 2002 e di lire 50 miliardi a decorrere dall'anno 2003».

Conseguentemente, alla Tabella B, Ministero dei lavori pubblici, sono ridotti gli stanziamenti come segue:

2001: - 30.000;
2002: - 80.000;
2003: - 130.000.

111.77**Respinto**

SCIVOLETTO

Al comma 9, sostituire le parole: «Siracusa-Ragusa» con le altre: «Siracusa-Ragusa-Gela».

111.78**Dichiarato inammissibile**

VERALDI, VELTRI, LOMBARDI SATRIANI, GANERI, MARINI, CAMO

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«10. Sono autorizzati limiti di spesa per lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 2001-2003 per interventi relativi al porto di Catanzaro Lido e per lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 2001-2003 per interventi relativi all'importo di Lametia Terme».

111.79**Dichiarato inammissibile**

RIPAMONTI

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«9-bis. Ai sensi del comma 6-bis dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, al fine di garantire la massa in sicurezza delle discariche "A", "B" e "C" site nell'area attualmente occupata dall'insediamento produttivo della SISAS di Pioltello, i Comuni di Rodano e Pioltello sono autorizzati a contrarre mutui a carico del bilancio dello Stato pari ad un limite di impegno quindicennale di 2 miliardi a decorrere dall'anno 2001».

Conseguentemente, al medesimo articolo 111, al comma 7 lettera a), sostituire le parole: «20.000 milioni» con «19.000 milioni» e alla lettera b); sostituire le parole: «30.00 milioni» con: «29.000 milioni».

111.80**Dichiarato inammissibile**

LOMBARDI SATRIANI, VERALDI, VELTRI, BRUNO GANERI, CAMO, MARINI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«10. Per un programma di investimenti per la realizzazione della trasversale delle serre, provincia di Vibo Valentia e per la viabilità di colle-

gamento, è autorizzato un limite di impegno quindicinale decorrente dal 2001 per lire 20 miliardi».

Conseguentemente all'articolo 80 Tabella B, voce Ministero dei lavori pubblici apportare le seguenti variazioni:

2001: - 4 miliardi;
2002: - 3 miliardi;
2003: - 2 miliardi.

111.81

Respinto

NAPOLI Roberto, NAVA, MUNDI, CIMMINO, LAURIA Baldassare

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«9-bis. A valere sulle disponibilità del fondo rotativo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, è autorizzato il trasferimento di 100 miliardi di lire, in ragione di 50 miliardi nel 2001 e 50 miliardi nel 2002, al fondo contributi agli interessi di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, per la prosecuzione degli interventi a favore dell'esportazione e dell'internazionalizzazione a valere su detto fondo contributi, la suddetta somma, ancorchè non ancora trasferita, è interamente impegnabile dall'anno 2001 per l'accoglimento di nuove richieste su detti interventi».

111.82

Respinto

ANGIUS, FERRANTE

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«10. Sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 1 miliardo a decorrere dall'anno 2001, di lire 10 miliardi a decorrere dall'anno 2002 e di lire 10 miliardi a decorrere dall'anno 2003, per la realizzazione della strada Medio Adriatico-Medio Tirreno (adeguamento SS n. 4 Salaria)».

Conseguentemente alla tabella B, accantonamento Ministero dei lavori pubblici, limiti di impegno, apportare le seguenti variazioni:

2001: - 1.000;
2002: - 10.000;
2003: - 10.000.

111.83**Respinto**

MANIERI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Allo scopo di far fronte alle necessità conseguenti gli eventi calamitosi verificatesi nei giorni 17 e 18 novembre 2000 e 26 e 27 novembre 2000 nei comuni della provincia di Lecce, è stanziata la somma di lire 5.000 milioni per gli anni 2001 e 2002 e 6.000 milioni per l'anno 2003».

Conseguentemente alla tabella B (Fondo speciale di conto capitale) alla voce Ministero dei lavori pubblici, ridurre gli stanziamenti di pari importo.

111.84**Dichiarato inammissibile**

CASTELLI, LEONI, MORO, WILDE

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Ai fini del risanamento tecnico-economico di cui all'articolo 2, comma 8, della legge 18 giugno 1998, n. 194, è autorizzato un ulteriore limite di impegno quindicennale di lire 8 miliardi a decorrere dall'anno 2001».

Conseguentemente alla tabella B, articolo 125, comma 1, apportare le seguenti variazioni:

2001: - 8.000;
2002: - 8.000;
2003: - 8.000.

111.85**Dichiarato inammissibile**

CASTELLI, LEONI, MORO, ROSSI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Al fine di realizzare gli investimenti di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 7 dicembre 1999, n. 472, è autorizzato un ulteriore limite di impegno quindicennale di lire 20 miliardi a decorrere dall'anno 2002».

Conseguentemente alla tabella B, articolo 125, comma 1, apportare le seguenti variazioni:

2002: - 20.000;

2003: - 20.000.

111.86

Dichiarato inammissibile

CASTELLI, LEONI, MORO, ROSSI

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Per le finalità di cui all'articolo 4, della legge 8 ottobre 1998, n. 354, con priorità per il completamento dei lavori di raddoppio della tratta ferroviaria Bergamo-Treviglio, è autorizzato un limite di impegno quindicennale di lire 6 miliardi a decorrere dall'anno 2001».

Conseguentemente alla tabella B, articolo 125, comma 1, Ministero del bilancio, del tesoro e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2001: - 6.000;

2002: - 6.000;

2003: - 6.000.

111.87

Dichiarato inammissibile

TABLADINI, PROVERA, CASTELLI, LEONI, MORO

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente: «9-bis. Per la nuova trasversale ferroviaria, dalla Val Camonica alla Valtellina, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 2 maggio 1990, n. 102, è autorizzato il limite di impegno di lire 3 miliardi a decorrere dall'anno 2001».

Conseguentemente alla tabella B, articolo 125, comma 1, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2001: - 3.000 milioni

2002: - 3.000 milioni

2003: - 3.000 milioni

111.88**Dichiarato inammissibile**

CASTELLI, LEONI, MORO, WILDE

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Ai fini del risanamento tecnico-economico di cui all'articolo 2, comma 8, della legge 18 giugno 1998, n. 194, è autorizzato un ulteriore limite di impegno quindicennale di lire 8 miliardi a decorrere dall'anno 2001».

Seguono compensazioni del Gruppo LFP (v. emend. 2.40).

111.89**Respinto**

MARINO

Aggiungere i seguenti commi:

È autorizzato un limite di impegno quindicennale di lire 20 miliardi annui a decorrere dal 2002 e di lire 15 miliardi annui a decorrere dal 2003 destinato alla copertura finanziaria di un programma finalizzato all'avvio della gestione del servizio idrico integrato di cui alla legge 5 gennaio 1994, n. 36, attraverso il finanziamento di interventi diretti con particolare riguardo all'ottimizzazione dell'uso idropotabile di invasi artificiali e di reti.

Gli interventi sono riferiti a progetti compresi nel programma e nel piano economico finanziario di cui all'articolo 11, comma 3, della Legge n. 36 del 1994, approvati dal soggetto dell'ambito territoriale ottimale, individuato ai sensi dell'articolo 9 della Legge n. 36 del 1994 per i quali il soggetto gestore si impegna ad anticipare almeno il 30 per cento dell'investimento necessario.

Le richieste di finanziamento sono predisposte dalle Regioni interessate ed indicano i benefici prodotti sulla dinamica tariffaria contemplata nel piano dell'ambito territoriale ottimale.

Il finanziamento delle opere, a valere sul presente articolo, è approvato con Decreto del Ministro dei lavori pubblici previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e sentita l'Unità Tecnica per la finanza di progetto - CIPE».

Conseguentemente, nella Tabella 1, articolo 111, comma 1, ridurre di lire 2 miliardi a decorrere dall'anno 2002 e di lire 15 miliardi a decorrere dall'anno 2003 i limiti di impegno di cui alla legge 3 agosto 1998, n. 295, articolo 3 (Lavori Pubblici - 5.2.1.2 - Cap. 8034).

111.90**Accolto**

IL GOVERNO

Aggiungere i seguenti commi:

«È autorizzato un limite di impegno quindicennale di lire 20 miliardi annui a decorrere dal 2002 e di lire 15 miliardi annui a decorrere dal 2003 destinato alla copertura finanziaria di un programma finalizzato all'avvio della gestione del servizio idrico integrato di cui alla legge 5 gennaio 1994, n. 36, attraverso il finanziamento di interventi diretti con particolare riguardo all'ottimizzazione dell'uso idropotabile di invasi artificiali e di reti.

Gli interventi sono riferiti a progetti compresi nel programma e nel piano economico finanziario di cui all'articolo 11, comma 3, della legge n. 36 del 1994, approvati dal soggetto dell'ambito territoriale ottimale, individuato ai sensi dell'articolo 9 della Legge n. 36 del 1994, per i quali il soggetto gestore si impegna ad anticipare almeno il 30 per cento dell'investimento necessario.

Le richieste di finanziamento sono predisposte dalle Regioni interessate ed indicano i benefici prodotti sulla dinamica tariffaria contemplata nel piano dell'ambito territoriale ottimale.

Il finanziamento delle opere, a valere sul presente articolo, è approvato con Decreto del Ministro dei lavori pubblici previa intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e sentita l'Unità Tecnica per la finanza di progetto - CIPE».

Conseguentemente, nella Tabella 1, articolo 111, comma 1, ridurre di lire 20 miliardi a decorrere dall'anno 2002 e di lire 15 miliardi a decorrere dall'anno 2003 i limiti di impegno di cui alla legge 3 agosto 1998, n. 295, articolo 3 (Lavori Pubblici - 5.2.1.2 - Cap. 8034).

111.91**Dichiarato inammissibile**

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Aggiungere il seguente comma:

«1. Per la realizzazione degli interventi concernenti l'ammortamento e l'elettrificazione della linea ferroviaria Siracusa-Ragusa è autorizzato a decorrere dal 2001 il limite d'impegno decennale di 20 miliardi.

Conseguentemente, all'articolo 125, Tabella B, voce Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono apportate le seguenti variazioni:

2001: - 20.000;

2002: - 20.000;

2003: - 20.000,

di cui limiti di impegno a favore di soggetti non statali:

2001: - 20.000;

2002: - 20.000;

2003: - 20.000,

111.92

Dichiarato inammissibile

VALLETTA

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1. Le disposizioni dell'articolo 2 del decreto-legge 29 maggio 1989, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1989, n. 263, si applicano anche per le somme dovute per i tributi il cui pagamento è stato sospeso e differito dall'articolo 13-quinquies del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, e successive modificazioni».

Conseguentemente alla tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio - Art. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (7.1.3.1. - Fondi di riserva - Cap. 4355), apportare la seguente variazione:

2001: - 12.000.

111.93

Respinto

STANISCIÀ

Alla Tabella 1 allegata all'articolo 111, comma 1, inserire la seguente voce: «legge 17 maggio 1999 n. 144: Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino e gli incentivi all'occupazione e

della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali» *articolo 34, comma 2*:

2001: -;
2002: 30.000;
2003: -;
Anno terminale: 2016.

Conseguentemente: alla medesima Tabella 1 ridurre di lire 30 miliardi il limite di impegno decorrente dal 2002 relativamente alla voce «legge n. 295 del 1998, Disposizioni per il finanziamento di interventi ed opere di interesse pubblico, articolo 3: Autostrade».

111.94

Respinto

GUBERT

*Alla Tabella 1 allegata all'articolo 111, comma 1, inserire la seguente voce: «legge 17 maggio 1999 n. 144: Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali» *articolo 34, comma 2*:*

2001: -;
2002: 30.000;
2003: -;
Anno terminale: 2016.

Conseguentemente: alla medesima Tabella 1 ridurre di lire 30 miliardi il limite di impegno decorrente dal 2002 relativamente alla voce «legge n. 295 del 1998, Disposizioni per il finanziamento di interventi ed opere di interesse pubblico, articolo 3: Autostrade».

111.95

Dichiarato inammissibile

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Al comma 1, tabella 1, aggiungere la seguente voce: Legge 17 maggio 1999, n. 144 – articolo 11 raddoppio della strada statale tra Ragusa e Catania (Lavori pubblici: 5.2.1.3 cap. 8066):

2001: 10.000;
2002: 10.000;
2003: 10.000;
Anno terminale: 2010.

Conseguentemente, all'articolo 125, tabella B, voce: Ministero dei trasporti e della navigazione apportare la seguente variazione:

2001: - 10.000;
2002: - 10.000;
2003: - 10.000.

111.96

Dichiarato inammissibile

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COMINO

Alla comma 1, Tabella 1 dell'articolo 111, aggiungere la seguente voce: Legge 17 maggio 1999, n. 144 - articolo 11 - raddoppio della strada statale tra Ragusa e Catania (Lavori pubblici: 5.2.1.3 cap. 8066):

2001: 10.000;
2002: 10.000;
2003: 10.000;
Anno terminale: 2010.

Conseguentemente, all'articolo 125, tabella B, voce: Ministero dei trasporti e della navigazione apportare la seguente variazione:

2001: - 10.000;
2002: - 10.000;
2003: - 10.000.

111.97

Respinto

VEDOVATO

Alla comma 1, Tabella 1 dell'articolo 111, la voce: «Legge 413 del 1998» è sostituita dalla seguente: «Legge 30 novembre 1998, n. 413 - Art. 9: Opere marittime e portuali (Trasporti e navigazione 4.2.1.4 - Cap. 7265):

2001: -;
2002: 45.000;
2003: -;
Anno terminale: 2016;

Art. 11: Sistema idroviario Padano-Veneto (Trasporti e navigazione 4.2.1.6 - Cap. 7331):

2001: -;
2002: 5.000;
2003: -;
Anno terminale: 2017;

111.98**Respinto**

ASCIUTTI

Alla Tabella 1, del comma 1 dell'articolo 111, i limiti di impegno relativi al decreto legge n. 6 del 1998, convertito con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998: eventi sismici Umbria e Marche (Tesoro, bilancio e programmazione economica - 20.2.1.2 cap. 9332) sono incrementati di lire 10 miliardi a decorrere dal 2002 e di lire 5 miliardi a decorrere dal 2003.

Conseguentemente, alla stessa tabella, i limiti di impegno relativi al decreto legge n. 517 del 1996, convertito con modificazioni, dalla legge n. 611 del 1996, articolo 1, comma 3: Interventi nel settore dei trasporti - Trasporto rapido di massa (Trasporti e Navigazione - 2.2.1.3 - cap.7033) sono ridotti di lire 10 miliardi a decorrere dal 2002 e di lire 5 miliardi a decorrere dal 2003.

111.99**Respinto**

LEONI, CASTELLI, MORO

Alla tabella 1, di cui al comma 1, apportare le seguenti modifiche: «sopprimere la voce: decreto-legge 8 maggio 1989, n. 166 convertito in legge 5 luglio 1989, n. 246. Contributo straordinario al comune di Reggio Calabria. (Lavori Pubblici - 7.2.1.4 - cap. 9432).

Conseguentemente, alla voce: Legge 3 agosto 1998, n. 295 - Disposizioni per il finanziamento di interventi e opere di interesse pubblico - Art. 3 - Autostrade (Lavori Pubblici 5.2.1.2 - cap. 8034) modificare gli importi come segue:

2001: -;
2002 + 10.000;
2003 + 10.000.

111.100**In parte dichiarato inammissibile, in parte respinto**

BRIGNONE, PREIONI, MORO

Alla tabella 1, di cui al comma 1, apportare le seguenti modifiche: decreto-legge 8 maggio 1989, n. 166 convertito in legge 5 luglio 1989, n. 246. Contributo straordinario al comune di Reggio Calabria. (Lavori Pubblici - 7.2.1.4 - cap. 9432)

2001: 5.000;
2002: -;
2003: -.

Legge 23 dicembre 1998, n. 448 Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo Art. 50, comma 1, lettera l. Eventi sismici Campania, Basilicata, Puglia Calabria 81/82 (Tesoro, bilancio e programmazione economica - 3.2.1.19 - cap. 7302).

2001: -;
2002: 10.000;
2003: -.

Legge 23 dicembre 1998, n. 448 Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo Art. 50, comma 1 lettera I. Mutui edilizia a Napoli (Tesoro, bilancio e programmazione economica- 3.2.1.14 - cap. 7250):

2001: -;
2002: 10.000;
2003: -.

Conseguentemente, inserire la seguente voce: Decreto - legge n. 691 del 1994 convertito con modificazioni dalla legge n. 35 del 1995 e decreto legge n. 154 del 1995, convertito con modificazioni dalla legge n. 265 del 1995 - eventi alluvionali prima decade del mese di novembre 1994 - Art. 7 comma 1- ripristino opere pubbliche (Lavori pubblici 4.2.1.3 - cap. 7484; 6.2.1.9 - cap. 8602)

2001: + 5.000;
2002: + 20.000;
2003: -.
Anno terminale 2015
Anno terminale 2016

111.101

Dichiarato inammissibile

NAPOLI

Alla Tabella 1, Legge 448 del 1998, Art. 50, comma 1 lettera f) (Tesoro, 8730), modificare come segue:

2001: -;
2002: + 1.000;
2003: + 1.000.

Tribunale Mercato S. Severino (SA)

Segue compensazione del Gruppo UDEUR (v. emend. 2.70).

111.102**Respinto**

LEONI, CASTELLI, MORO

Al comma 1, tabella 1, apportare le seguenti modifiche:

Legge 3 agosto 1998, n. 295 – Disposizioni per il finanziamento di interventi e opere di interesse pubblico – Art. 3 – Autostrade – (*Lavori pubblici 5.2.1.2 - cap. 8034*) -

2001: -;
2002: + 20 mld.;
2003: -.

Consequentemente. Legge 23 dicembre 1998, n. 448 - Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo art. 50, comma 1 lettera I. Mutui edilizia a Napoli (*Tesoro, bilancio e programmazione economica - 3.2.1.14 - cap. 7250*):

2001: -;
2002: - 20 mld.;
2003: -.

111.103**Respinto**

LEONI, CASTELLI, MORO

Al comma 1, tabella 1, apportare le seguenti modifiche:

Legge 23 dicembre 1998, n. 448 – Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo art. 50, comma 1, lettera I. Eventi sismici Campania, Basilicata, Puglia Calabria 81/82 (*Tesoro, bilancio e programmazione economica - 3.2.1.19 - cap. 7302*):

2001: -;
2002: - 50 mld.;
2003: -.

Consequentemente. Legge 30 novembre 1998, n. 413 - Sistema idroviario Padano Veneto (*Trasporti 4.2.1.4 - cap. 7265; 4.2.1.6 - cap. 7331*), modificare gli importi come segue:

2001: -;
2002: - 50 mld.;
2003: -.

111.104**Respinto**

LEONI, CASTELLI, MORO

Al comma 1, tabella 1, apportare le seguenti modifiche:

Legge 23 dicembre 1998, n. 448 – Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo art. 50, comma 1, lettera l. Eventi sismici Campania, Basilicata, Puglia Calabria 81/82 (*Tesoro, bilancio e programmazione economica – 3.2.1.19 – cap. 7302*):

2001: -;
2002: - 50 mld.;
2003: -.

Conseguentemente. Legge 3 agosto 1998, n. 295 - Disposizioni per il finanziamento di interventi e opere di interesse pubblico – Art. 3 – Autostrade (*Lavori pubblici 5.2.1.2 – cap. 8034*), modificare gli importi come segue:

2001: -;
2002: + 50 mld.;
2003: -.

111.105**Respinto**

CASTELLI, LEONI, MORO

Al comma 1, tabella 1, apportare le seguenti variazioni:

Alla voce: «Legge 211 del 1992 – art. 10 (cap. 7070)»:

2001: -;
2002: + 10.000.;
2003: -.

Conseguentemente alla voce: Legge n. 448 del 1998 (*Tesoro, bilancio e programmazione economica – 3.1.1.14 – cap. 7250*):

2001: -;
2002: - 10.000.;
2003: -.

111.106**Dichiarato inammissibile**

NAPOLI Roberto, NAVA, CIMMINO, LAURIA Baldassare

Alla tabella 1, sostituire la voce: Legge n. 194 del 1998, articolo 2 comma 6 e comma 5 con le seguenti:

Legge n. 194 del 1998, articolo 2, comma 5:

- 2001: -;
- 2002: 30.000 (anno terminale 2016);
- 2003: 20.000 (anno terminale 2017).

Legge n. 194 del 1998, articolo 2, comma 6:

- 2001: -;
 - 2002: 20.000 (anno terminale 2016);
 - 2003: 10.000 (anno terminale 2017).
-

111.107**Respinto**

LAURO, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Alla tabella 1, sostituire la voce: Legge n. 194 del 1998, articolo 2 comma 6 e comma 5 con le seguenti:

Legge n. 194 del 1998, articolo 2, comma 5:

- 2001: -;
- 2002: 30.000 (anno terminale 2016);
- 2003: 20.000 (anno terminale 2017).

Legge n. 194 del 1998, articolo 2, comma 6:

- 2001: -;
- 2002: 20.000 (anno terminale 2016);
- 2003: 10.000 (anno terminale 2017).

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1)

111.108**Dichiarato inammissibile**

TAROLLI, D'ONOFRIO, BIASCO, BOSI, CALLEGARO, DANZI, FAUSTI, LO CURZIO,
NAPOLI Bruno, PIREDDA, ZANOLETTI

Alla tabella 1, sostituire la voce: Legge n. 194 del 1998, articolo 2 comma 6 e comma 5 con le seguenti:

Legge n. 194 del 1998, articolo 2, comma 5:

2001: -;
2002: 30.000 (anno terminale 2016);
2003: 20.000 (anno terminale 2017).

Legge n. 194 del 1998, articolo 2, comma 6:

2001: -;
2002: 20.000 (anno terminale 2016);
2003: 10.000 (anno terminale 2017).

111.109**Dichiarato inammissibile**

BOSI

Alla tabella 1, sostituire la voce: Legge n. 194 del 1998, articolo 2 comma 6 e comma 5 con le seguenti:

Legge n. 194 del 1998, articolo 2, comma 5:

2001: -;
2002: 30.000 (anno terminale 2016);
2003: 20.000 (anno terminale 2017).

Legge n. 194 del 1998, articolo 2, comma 6:

2001: -;
2002: 20.000 (anno terminale 2016);
2003: 10.000 (anno terminale 2017).

111.110**Respinto**

LEONI, CASTELLI, MORO

Al comma 1, tabella 1, apportare le seguenti modifiche:

Sopprimere la voce: decreto-legge 8 maggio 1989, n. 166 convertito in legge 5 luglio 1989, n. 246. Contributo straordinario al comune di Reggio Calabria (Lavori pubblici - 7.2.1.4 - cap. 9432):

Conseguentemente alla voce: legge 30 novembre 1998, n. 413 opere marittime e portuali – Sistema idroviario Padano Veneto (Trasporti 4.2.1.4 – cap. 7265; 4.2.1.6 – cap. 7331) modificare gli importi come segue:

2001: -;
2002: + 10.000 miliardi;
2003: + 10.000 miliardi.

111.111

Respinto

CASTELLI, LEONI, MORO, PREIONI, GASPERINI

Al comma 1, tabella 1, apportare le seguenti variazioni:

Legge 30 novembre 1998, n. 413, – Sistema idroviario padano-veneto (Trasporti e navigazione 4.2.1.6 – cap. 7331):

Conseguentemente alla medesima tabella 1, apportare le seguenti variazioni:

2002: – 30.000 milioni.

111.112

Respinto

CASTELLI, LEONI, MORO

Al comma 1, tabella 1, apportare le seguenti modifiche:

Alla voce: «legge 30 novembre 1998, n. 413 Art. 9 (cap. 7265)»:

2001: -;
2002: + 15.000;
2003: -.

Conseguentemente alla voce: legge n. 448 del 1998 (Tesoro, bilancio e programmazione economica – 3.1.1.14 – cap. 7250):

2001: -;
2002: – 15.000;
2003: -.

111.113**Respinto**

CASTELLI, LEONI, MORO

*Al comma 1, tabella 1, apportare le seguenti variazioni:**Alla voce: «legge 30 novembre 1998, n. 413 Art. 11 (cap. 7331)»:*

2001: -;
2002: + 15.000;
2003: -.

Conseguentemente alla voce: legge n. 448 del 1998 (Tesoro, bilancio e programmazione economica - 3.1.1.14 - cap. 7250):

2001: -;
2002: - 15.000;
2003: -.

111.114**Respinto**

CASTELLI, LEONI, MORO

*Al comma 1, tabella 1, apportare le seguenti variazioni:**Alla voce: «legge 30 novembre 1998, n. 413 Art. 11 (cap. 7331)»:*

2001: -;
2002: + 10.000;
2003: -.

Conseguentemente alla voce: legge n. 448 del 1998 (Tesoro, bilancio e programmazione economica - 3.1.1.14 - cap. 7250):

2001: -;
2002: - 10.000;
2003: -.

111.115**In parte dichiarato inammissibile, in parte respinto**

RIPAMONTI, PIERONI, SARTO, BORTOLOTTO, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, RONCHI, SARTO, SEMENZATO

*Al comma 1, tabella 1, aggiungere la seguente voce:**Provvedimento: «legge n. 366 del 1998: Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica (settore n. 11) Trasporto e navigazione (u.p.b. 2.2.1.10 - mobilità ciclistica cap. 7111)»:*

2001: 10.000 (anno terminale 2015);
2002: 10.000 (anno terminale 2016);
2003: 10.000 (anno terminale 2017).

Conseguentemente al medesimo articolo 111: al comma 7, lettera a), sostituire le parole: «20.000 milioni» con: «15.000 milioni» e alla lettera b), sostituire le parole: «30.000 milioni» con: «25.000 milioni», al comma 3, le parole: «50 miliardi a decorrere dall'anno 2002» sono sostituite dalle seguenti: «40 miliardi a decorrere dall'anno 2002» e le parole: «50 miliardi a decorrere dall'anno 2003» sono sostituite dalle seguenti: «40 miliardi a decorrere dall'anno 2003».

111.116**Respinto**

VEDOVATO

Al comma 1, tabella 1, aggiungere la seguente voce:

Provvedimento: «legge n. 211 del 1992 – Trasporto rapido di massa art. 9 (Trasporti e navigazione – 2.2.1.6 cap. 7068)»:

2001: –;
2002: 45.000 (anno terminale 2016);
2003: 49.000 (anno terminale 2017).

L'emendamento si rende necessario per l'intervenuta riduzione dello stanziamento a seguito della discussione presso la Camera dei deputati. Inoltre in considerazione della scarsità delle domande presentate relative all'articolo 10, si reputa necessario imputare lo stanziamento interamente all'articolo 9.

111.117**Accolto**

IL GOVERNO

Nella tabella 1 dell'articolo 111, alla voce legge 211 del 1992 (trasporto rapido di massa), eliminare l'articolo 10 (Trasporti – 2.2.1.6 – cap. 7070) con il relativo limite di impegno ed all'articolo 9 (Trasporti – 2.2.1.6 – cap. 7068) aggiungere l'importo di lire 10.000 milioni all'anno 2002.

111.118**Respinto**

BESOSTRI, CRESCENZIO

Al comma 1 tabella 1, sostituire la presente legge, dopo la voce: Legge n. 211 del 1992: Trasporto rapido di massa articolo 9 (trasporti e navigazione - 2.2.1.6 - cap. 7068) articolo 10 (trasporti e navigazione - 2.2.1.6 cap. 7070) aggiungere la seguente voce:

Legge 23 dicembre 1992, n. 498, art. 3: interventi per l'acquisto, da parte delle università, di immobili alla data del 31 dicembre 1998 di proprietà degli enti previdenziali, acquistati in applicazione della stessa legge (Università e ricerca 2.2.1.2 - cap. 7119):

2001: -;
2002: 10.000 (anno terminale 2016);
2003: 10.000 (anno terminale 2017).

Conseguentemente alla medesima tabella apportare le seguenti modifiche:

2001: -;
2002: 10.000 (anno terminale 2016);
2003: 10.000 (anno terminale 2017).

111.119**Dichiarato inammissibile**

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

Al comma 11, alla voce: «Legge n. 139 del 1992; legge n. 798 del 1984, articolo 3, comma 1; legge n. 295 del 1998, articolo 3, comma 2; legge n. 448 del 1998, articolo 50, comma 1, lettera b): Prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia (Lavori pubblici 2.2.1.4 cap. 7156)», apportare le seguenti modifiche:

2001 50.000;
2002 50.000;
2003 50.000;
2016 anno terminale.

Conseguentemente compensazioni del Gruppo PRC (v. emend. 2.10).

111.120**Dichiarato inammissibile**

NAPOLI Roberto, LAURIA Baldassarre, CIMMINO, MUNDI, NAVA

Alla tabella 1, rubrica Tesoro, aggiungere:

legge n. 23 del 1996 (edilizia scolastica) e i relativi importi:

2001	-;
2002	50.000;
2003	50.000;
2016	anno terminale.

Compensazioni UDEUR (v. emend. 2.70).**111.121****Respinto**

BEDIN

Alla tabella B, alla voce Ministero dei lavori pubblici, modificare nel modo seguente:

2001	-;
2002	+ 5.000 *;
2002	+ 5.000 *;

(1) di cui: limiti statali di impegno a favore di soggetti non statali:

2001	-;
2002	+ 5.000;
2002	+ 5.000;

* per la realizzazione della strada statale n. 307 del Santo (Treviso-Padova).

Conseguentemente, alla tabella 1, alla voce legge n. 295 del 1988: art. 3: Autostrade (Lavori pubblici - 5.2.1.2 - cap. 8034) modificare come segue:

2001	-;
2002	- 50.000;
2003	-.

111.122**Dichiarato inammissibile**

BRIGNONE, MORO

Alla tabella 1, di cui al comma 1, alla voce:

7. Legge n. 662 del 1996, articolo 1, commi 90, 91 e 92; legge n. 331 del 1985, articoli 1; legge n. 910 del 1986, articolo 7, comma 8: Interventi di decongestionamento degli atenei (Università e ricerca - 2.2.1.2 - cap. 7109/p), apportare le seguenti variazioni:

2001 -;
2002 + 20.000;
2003 -;
2016 anno terminale.

Seguono compensazioni del Gruppo LFNP (v. emend. 2.40).**111.123****Respinto**

BRIGNONE, MORO

Alla tabella 1, di cui al comma 1, alla voce:

7. Legge n. 662 del 1996, articolo 1, commi 90, 91 e 92; legge n. 331 del 1985, articoli 1; legge n. 910 del 1986, articolo 7, comma 8: Interventi di decongestionamento degli atenei (Università e ricerca - 2.2.1.2 - cap. 7109/p) apportare le seguenti variazioni:

2001 -;
2002 + 20.000;
2003 -;
2016 anno terminale.

Conseguentemente, alla medesima tabella, alla voce:

18. Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo, articolo 50, comma 1, lettera l): Mutui edilizia a Napoli (Tesoro, bilancio e programmazione economica - 3.2.1.14 - cap. 7250) apportare le seguenti variazioni:

2001 -;
2002 - 20.000;
2003 -;
2016 anno terminale.

111.124**Respinto**

BRIGNONE, MORO

Alla tabella 1, di cui al comma 1, alla voce:

14. Legge n. 362 del 1998, articolo 1, comma 1: Edilizia scolasti (Tesoro, bilancio e programmazione economica - 3.2.1.15 - cap. 7262/p) apportare le seguenti variazioni:

2001	-;
2002	+ 20.000;
2003	-;
2016	anno terminale.

Conseguentemente, alla medesima tabella, alla voce:

18. Legge 23 dicembre 1999, n. 448: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo, articolo 50, comma 1, lettera i): Eventi sismici Campania, Basilicata, Puglia e Calabria 81/82 (Tesoro, bilancio e programmazione economica - 3.2.1.19 - cap. 7302) apportare le seguenti variazioni:

2001	-;
2002	- 20.000;
2003	-;
2016	anno terminale.

111.125**Dichiarato inammissibile**

BRIGNONE, MORO

Alla tabella 1, di cui al comma 1, alla voce:

14. Legge n. 362 del 1998, articolo 1, comma 1: Edilizia scolasti (Tesoro, bilancio e programmazione economica - 3.2.1.15 - cap. 7262/p) apportare le seguenti variazioni:

2001	-;
2002	+ 20.000;
2003	-;
2016	anno terminale.

Seguono compensazioni del Gruppo LFNP (v. emend. 2.40).

111.0.1**Respinto**

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO.

*Dopo l'articolo 111, aggiungere il seguente:***«Art. 111-bis.***(Mutui)*

1. Il comma 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, è sostituito dal seguente:

"3. I mutui di miglioramento agrario e fondiari Stipulati alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo a favore delle imprese agricole singole o associate, cooperative, consorzi ed associazioni dei produttori costituite nelle forme giuridiche societarie, continueranno a beneficiare delle rate di concorso sul pagamento degli interessi non maturati, anche in caso di estinzione anticipata dell'operazione. È facoltà del mutuario richiedere la rinegoziazione dei mutui senza effetti innovativi, con la riduzione dell'ipoteca originaria, ovvero l'estinzione anticipata all'Istituto mutuante. Quest'ultimo, all'accoglimento dell'istanza, assicura al mutuatario la ricontrattazione con il beneficio della attualizzazione delle rate di concorso non ancora scadute. Il contributo in conto interessi già accreditato agli istituti mutuanti in forma attualizzata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 3 dicembre 1985, sarà comunque riconosciuto al mutuando nella misura residua a suo credito. Per i suddetti contratti, il periodo vincolativo della destinazione d'uso dei beni immobili oggetto del finanziamento è stabilito in cinque anni. Il valore massimo del tasso da prendere in considerazione, nella procedura di attualizzazione o di ricontrattazione, è quello di riferimento, vigente per le operazioni a lungo termine al momento dell'estinzione anticipata o della ricontrattazione del mutuo".

2. Per le operazioni di finanziamento in essere della Cassa per la formazione della proprietà contadina e per i finanziamenti concessi ai sensi della legge 19 dicembre 1983, n. 700, e successive modificazioni, per i quali sia iniziato il periodo di ammortamento, il tasso e le condizioni applicati a valere sulle rate di ammortamento in scadenza successivamente al 1° gennaio 1999, sono quelli stabiliti per le nuove operazioni.

3. A favore delle imprese di cui al comma 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, e di quelle agroalimentari danneggiate da avversità atmosferiche dichiarate eccezionali a partire dal 1990, ai sensi delle leggi 15 ottobre 1981, n. 590, e 14 febbraio 1992, n. 185, è prorogato di ventiquattro mesi il pagamento delle rate in scadenza dovute per il rimborso delle esposizioni debitorie relative all'esercizio dell'attività aziendale e

sono sospese per il medesimo periodo le procedure di riscossione delle rate già scadute e non pagate alla data di entrata in vigore della presente legge. Il tasso di interesse rinegoziato si applica anche alle rate prorogate.

4. Le rate già assistite dal concorso pubblico nel pagamento degli interessi conservano l'agevolazione anche nel periodo di proroga e di sospensione.

5. Le regioni possono deliberare il consolidamento delle posizioni debitorie delle aziende di cui al comma 3 scadute e non pagate, già assistite dal concorso pubblico nel pagamento degli interessi, nel limite delle economie derivanti dalla rinegoziazione dei tassi, senza oneri ulteriori a carico dei bilanci regionali. La durata delle operazioni di consolidamento è variabile in relazione alle disponibilità finanziarie.

6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, emana con proprio decreto le norme di attuazione del presente articolo.

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

111.0.2

Respinto

AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Dopo l'articolo 111, inserire il seguente:

Art. 111-bis.

(Interventi urgenti di ripristino in agricoltura)

1. Per gli interventi di emergenza e di primo ripristino a favore delle aziende agricole singole e associate, comprese le cooperative per la raccolta, trasformazione, commercializzazione e vendita dei prodotti agricoli, individuate ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, nonché per il ripristino delle strutture, infrastrutture e delle opere di bonifica e di irrigazione danneggiate dagli eventi alluvionali di settembre-ottobre 2000, si applicano le disposizioni e le procedure della legge 14 febbraio 1992, n. 185 con le integrazioni e le modifiche di cui al presente articolo.

2. La dotazione ordinaria del Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185, è integrato di lire 100 miliardi per l'anno 2001. Il relativo riparto è disposto dal Ministro delle politiche agricole e forestali, sentito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

3. Prioritariamente gli interventi di emergenza e di primo ripristino sono rivolti a:

a) rimessa in funzione e ripristino, anche in via provvisoria, degli accessi, degli impianti elettrici ed idrici delle macchine motrici ed operatrici, delle attrezzature ed impianti all'interno di strutture produttive, stalle, capannoni, serre, colture specializzate, nonché dei fabbricati rurali di abitazione;

b) ricostituzione del patrimonio zootecnico e relative scorte;

c) ricostituzione del capitale relativo alla perdita di prodotti già raccolti o stoccati nelle aziende;

d) ricostituzione del capitale circolante per perdita di prodotti;

e) anticipazione delle spese per ricovero e mantenimento del bestiame, trasporto, essiccazione ed altre spese relative al recupero dei prodotti danneggiati.

4. Limitatamente alle aziende agricole danneggiate dagli eventi alluvionali dei mesi di settembre e ottobre 2000, non si applica la limitazione percentuale prevista per l'indennizzo del danno di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 14 febbraio 1992, n. 185.

5. Le aliquote contributive per le misure di pronto intervento previste dalla vigente legislazione sul Fondo di solidarietà nazionale sono elevate al 90 per cento.

6. Gli importi delle misure di cui al comma 5 sono determinati nel modo seguente:

a) fino a lire 2.000.000 per ettaro per i terreni che abbiano sofferto la perdita totale o parziale delle anticipazioni colturali;

b) fino a lire 12.000.000 per ettaro per le colture intensive che abbiano sofferto la perdita totale o parziale delle anticipazioni colturali;

c) fino a lire 60.000.000 per urgenti riparazioni ai fabbricati rurali di abitazione;

d) fino a lire 250.000.000 per i ripristini, in base a verbale di somma urgenza, delle infrastrutture a servizio delle aziende agricole.

7. Per gli interventi di ripristino a favore delle aziende agricole, singole e associate, comprese le cooperative per la raccolta, trasformazione, commercializzazione e vendita dei prodotti agricoli, individuate ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, nonché per il ripristino delle strutture, infrastrutture e delle opere di bonifica e di irrigazione, danneggiate dagli eventi alluvionali del settembre e ottobre 2000, si applicano le disposizioni e le procedure della legge 14 febbraio 1992, n. 185, con le modificazioni e le integrazioni di cui al presente articolo. A tal fine la dotazione ordinaria del Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185, è integrata di lire 350 miliardi per l'anno 2001.

8. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, gli interventi nei territori delimitati a favore delle aziende agricole sono concessi alle aziende danneggiate a seguito di presentazione di cer-

tificazione, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante l'ammontare del danno subito, il nesso di casualità con gli interventi alluvionati, nonché il fatto che l'azienda è situata nei territori delimitati ai sensi della legge 14 febbraio 1992, n. 185.

9. Per gli interventi di ripristino delle strutture delle aziende agricole danneggiate dagli eventi alluvionali del settembre-ottobre 2000, le aliquote contributive e i parametri previsti dalla legge 14 febbraio 1992, n. 185, sono elevati al 90 per cento. In particolare, un contributo in conto capitale per il ripristino delle strutture fondiarie danneggiate è concedibile fino ad un massimo di lire 250 milioni.

10. Agli imprenditori agricoli a titolo principale e ai coltivatori diretti, le cui aziende sono state danneggiate dall'evento alluvionale, è concessa una indennità compensativa commisurata alla effettiva perdita di reddito per il periodo di mancata coltivabilità dei terreni resi temporaneamente non produttivi a causa dell'evento alluvionale stesso, fino al ripristino della produttività dei terreni medesimi e comunque non oltre il 31 dicembre 2002.

11. Nei comuni nei quali, a causa degli eventi alluvionali la coltivabilità dei terreni agricoli non è più ripristinabile, è concesso un indennizzo alla proprietà nella misura e secondo le modalità e i criteri fissati dagli articoli 16 e 17 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni e integrazioni, concernenti l'espropriazione di terreni ad utilizzazione agricola, con le relative maggiorazioni di legge. I terreni agricoli il cui costo di ripristino supera il valore tabellare di esproprio di cui alla citata legge 22 ottobre 1971, n. 865 saranno considerati non ripristinabili e indennizzati alla proprietà sulla base del valore medio indicato nella predetta tabella.

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

111.0.3

Dichiarato inammissibile

LEONI, BRIGNONE, PREIONI, PERUZZOTTI, COLLA, MORO

Dopo l'articolo 111, inserire il seguente:

«Art. 111-bis.

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 2-bis, 2-ter, 3, 3-ter, 3-quater, 3-quinquies, 3-sexies, 3-septies, 4, 4-bis, 6, 7, 8, 9, 12, 12quater, 12-sexies del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni e integrazioni, sono estese ai comuni delle regioni Val d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia Romagna e Veneto, danneggiati dalle allu-

vioni verificatesi nel mese di ottobre 2000, come individuati dai relativi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri.

2. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1998, n. 400, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

3. Per le aziende che hanno subito gravi danni dagli eventi alluvionali di cui al presente articolo il termine stabilito dal secondo comma dell'articolo 2364 del codice civile ed il termine di cui all'articolo 2486 dello stesso codice sono differiti a dodici mesi dalla chiusura dell'esercizio scadente nel periodo compreso fra il 1° ottobre 2000 ed il 30 settembre 2001.

4. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile, sono disposte le sospensioni e le proroghe dei termini, come individuate dall'articolo 6 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni, a favore dei soggetti colpiti dagli eventi alluvionali di cui al presente articolo.

5. Per l'attuazione del presente articolo sono autorizzati limiti d'impegno quindicennali di lire 1.000 miliardi con decorrenza dagli anni 2001 e 2002. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare le opportune variazioni di bilancio».

Seguono compensazioni Gruppo LNP (v. emend. 2.40).

111.0.4

Dichiarato inammissibile

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Dopo l'articolo 111, aggiungere il seguente:

«Art. 111-bis.

1. Per la realizzazione degli interventi concernenti l'ammortamento e l'elettrificazione della linea ferroviaria Siracusa-Ragusa è autorizzato a decorrere dal 2001 il limite d'impegno decennale di 20 miliardi».

Conseguentemente, all'articolo 125 Tabella B, voce Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono apportate le seguenti variazioni:

2001: - 20.000;

2002: - 20.000;

2003: - 20.000.

di cui limiti di impegno a favore di soggetti non statali:

2001: - 20.000;

2002: - 20.000;

2003: - 20.000.

111.0.5

Accolto

IL GOVERNO

Aggiungere il seguente comma:

«Per il cofinanziamento di interventi per alloggi e residenze per studenti universitari di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338 sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 25 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, al fine di consentire la contrazione di mutui con la Cassa Depositi e Prestiti. Gli interventi di cui alla stessa legge possono essere effettuati anche da fondazioni e istituzioni senza scopo di lucro operanti nel settore del diritto allo studio».

Conseguentemente è ridotto di lire 25 miliardi per l'anno 2002 e di lire 50 miliardi per l'anno 2003 l'accantonamento iscritto nella Tabella B, sotto la voce: - Ministero dell'università e della ricerca scientifica - limiti di impegno a favore di soggetti non statali».

111.0.6

Respinto

DE LUCA Michele

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«9-bis. Per la progettazione dell'autostrada AutoCisa-AutoBrennero (T-Bre) è autorizzata, come concorso da parte dello Stato, la spesa di lire 20 miliardi nell'anno 2001».

Conseguentemente, nella Tabella B, Ministero dei lavori pubblici, apportare le seguenti variazioni:

2001: - 20.000.

111.0.7**Respinto**

DE LUCA Michele

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«9-bis. Per la progettazione definitiva del raddoppio dell'intero tracciato, con priorità per la nuova galleria di valico, della linea ferroviaria Parma-La Spezia (Pontremolese), è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi nell'anno 2001 e di lire 15 miliardi nell'anno 2002».

Conseguentemente, nella Tabella B, Ministero dei lavori pubblici, apportare le seguenti variazioni:

2001: - 10.000;

2002: - 15.000.

111.0.8**Respinto**

PAGANO, BISCARDI

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«9-bis. Per il cofinanziamento di interventi per alloggi e residenze per studenti universitari di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338 sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 25 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, al fine di consentire la contrazione di mutui con la Cassa Depositi e Prestiti. Gli interventi di cui alla stessa legge possono essere effettuati anche da fondazioni e istituzioni senza scopo di lucro operanti nel settore del diritto allo studio».

Conseguentemente è ridotto di pari importo per gli anni 2002-2003 l'accantonamento iscritto nella Tabella B, sotto la voce: - Ministero dell'università e della ricerca scientifica - limiti di impegno a favore di soggetti non statali.

Art. 112.

112.5

Respinto

BIANCO

Al comma 1, sostituire la parola: «diciottomila» con la seguente: «diecimila».

112.6

Respinto

BIANCO

Al comma 1, sostituire la parola: «diciottomila» con la seguente: «dodicimila».

112.7

Respinto

BIANCO

Al comma 1, sostituire la parola: «diciottomila» con la seguente: «quattordicimila».

112.8

Respinto

BIANCO

Al comma 1, sostituire la parola: «diciottomila» con la seguente: «sedecimila».

112.2**Respinto**

SARACCO, SCIVOLETTO, CONTE, BARRILE, MURINEDDU, FIGURELLI, BATTAFARANO, PREDA, PIATTI, PAPPALARDO

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «A coloro che abbiano provveduto alla regolarizzazione ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260, si applicano esclusivamente le sanzioni previste dal medesimo articolo 2, comma 3, del citato decreto legislativo».

112.4**Respinto**

ANTOLINI, MORO

Aggiungere, in fine, il seguente periodo: «All'articolo 112, dopo la parola: "legali.", aggiungere le seguenti: "Le riscossioni coattive su ruoli esattoriali e i pignoramenti in essere, derivanti da precedenti sanzioni comminate ma non pagate, sono considerati inesistenti qualora il produttore versi la sanzione di cui sopra».

Compensazioni del gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).**112.11****Respinto**

BIANCO

Aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le riscossioni coattive su ruoli esattoriali e i pignoramenti in essere, derivanti da precedenti sanzioni comminate ma non pagate, si considerano inesistenti qualora il produttore proceda al versamento della sanzione sopra determinata».

112.10**Dichiarato inammissibile**

BIANCO

Aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le riscossioni coattive su ruoli esattoriali e i pignoramenti in essere, derivanti da precedenti sanzioni comminate ma non pagate, si considerano inesistenti».

112.9**Dichiarato inammissibile**

BIANCO

Aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le riscossioni coattive su ruoli esattoriali e i pignoramenti in essere, derivanti da precedenti sanzioni comminate ma non pagate, sono annullati».

112.1**Accolto**

PREDÀ, PIATTI, BEDIN, SCIVOLETTO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il termine di "un anno" di cui alla legge n. 526 del 1999, articolo 14, comma 18, è sostituito dal termine "due anni"».

112.3**Respinto**

ANTOLINI, MORO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«... Al decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'articolo 2, comma 2, le parole "cinque milioni a dieci milioni" sono sostituite con "tre milioni a sei milioni";
- b) all'articolo 2, comma 3, la parola "settecentocinquantamila" è sostituita con "cinquecentomila";
- c) all'articolo 2, comma 3, lettera a), le parole "cinque milioni a lire dodici milioni" sono sostituite con "due milioni a lire cinque milioni";
- d) all'articolo 2, comma 3, lettera b), le parole "dieci milioni a lire venticinque milioni" sono sostituite con "cinque milioni a lire dodicimilioni"».

Compensazioni del gruppo Lega Nord (v. emend. 2.40).

112.12**Respinto**

BIANCO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 2, comma 2 del decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260, le parole "cinque milioni a dieci milioni" sono sostituite dalle seguenti "tre milioni a sei milioni"».

112.13**Respinto**

BIANCO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 2, comma 3 del decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260, la parola "settecentocinquantamila" è sostituita dalla seguente "cinquecentomila"».

112.14**Respinto**

BIANCO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 2, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260, le parole "due milioni" sono sostituite dalle seguenti "cinque milioni"».

112.15**Respinto**

BIANCO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 2, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260, le parole "cinque milioni" sono sostituite dalle seguenti "dodici milioni"».

112.0.1**Respinto**

MACERATINI, CUSIMANO, RECCIA, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, MULAS, COLLINO

*Dopo l'articolo 112, inserire il seguente:***«Art. 112-bis.**

1. L'Agea provvede, entro e non oltre 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge, alla restituzione in favore dei produttori per i quali i conguagli eseguiti in sede di compensazione nazionale (relativamente alle campagne lattiero-casearie 1995-1996, 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999 e 1999-2000) evidenzino un credito determinato da somme già versate e non dovute. Tale operazione è a carico della gestione finanziaria di Agea».

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60)**112.0.2****Respinto**

MACERATINI, CUSIMANO, RECCIA, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, MEDURI, COLLINO, MULAS

*Dopo l'articolo 112, inserire il seguente:***«Art. 112-bis.***(Etichettatura dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura)*

1. Tutti i prodotti della pesca e dell'acquacoltura, freschi o refrigerati, per essere commercializzati devono recare sull'imballaggio, in modo ben visibile, una etichetta sulla quale sono indicati, con caratteri leggibili ed indelebili, i dati seguenti:

- a) data di pesca e data di confezionamento;
- b) Paese e regione di origine;
- c) nome scientifico e nome commerciale del prodotto;
- d) peso netto espresso in chilogrammi;
- e) categoria di freschezza;
- f) pezzatura;
- g) modo di ottenimento: pesca o acquacoltura;
- h) denominazione sociale dell'azienda di pesca o acquacoltura, sede e domicilio della stessa.

2. I dati di cui al comma 1, esclusi quelli elencati alla lettera *h*), devono essere riportati, in modo ben visibile per il consumatore finale, in un cartello o tabella, dalle dimensioni minime di 20 centimetri di lunghezza e di 10 centimetri di altezza, da esporre sui banchi di vendita al minuto, adiacente ad ogni singolo imballo o al prodotto.

3. L'etichetta di cui al comma 1 deve essere presente sull'imballaggio sin dalla prima immissione sul mercato del prodotto della pesca o dell'acquacoltura e deve accompagnarlo in tutte le fasi di commercializzazione, inclusi il trasporto e la distribuzione, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. L'etichetta di cui al comma 1 deve contenere, in ogni caso, le indicazioni già previste dalla vigente legislazione nazionale e comunitaria in materia.

5. La categoria di freschezza e la pezzatura, di cui al comma 1, sono determinate con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il decreto può essere aggiornato con cadenza annuale.

6. Con il decreto di cui al comma 5 sono altresì regolamentate, ai fini dell'etichettatura ai sensi del comma 1, le modificazioni alle condizioni di freschezza che si verificano durante il percorso commerciale del prodotto.

7. L'omissione dell'etichettatura di cui al comma 1 comporta la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 1 milione a lire 5 milioni ed il sequestro del prodotto.

8. L'omissione di uno o più dati di cui al comma 1 comporta la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 500 mila a lire 1 milione. L'omissione dei dati di cui alle lettere *a*), *b*) ed *e*) di cui al medesimo comma 1 equivale all'omissione dell'etichettatura prevista dal comma 7 ed è soggetta alla sanzione amministrativa ivi prevista».

112.0.4

Respinto

BETTAMIO, BUCCI, MINARDO

Dopo l'articolo 112, inserire il seguente:

«Art. 112-bis.

(Etichettatura dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura)

1. Tutti i prodotti della pesca e dell'acquacoltura, freschi o refrigerati, per essere commercializzati devono recare sull'imballaggio, in modo ben

visibile, una etichetta sulla quale sono indicati, con caratteri leggibili ed indelebili, i dati seguenti:

- a) data di pesca e data di confezionamento;
- b) Paese e regione di origine;
- c) nome scientifico e nome commerciale del prodotto;
- d) peso netto espresso in chilogrammi;
- e) categoria di freschezza;
- f) pezzatura;
- g) modo di ottenimento: pesca o acquacoltura;
- h) denominazione sociale dell'azienda di pesca o acquacoltura, sede e domicilio della stessa.

2. I dati di cui al comma 1, esclusi quelli elencati alla lettera *h*), devono essere riportati, in modo ben visibile per il consumatore finale, in un cartello o tabella, dalle dimensioni minime di 20 centimetri di lunghezza e di 10 centimetri di altezza, da esporre sui banchi di vendita al minuto, adiacente ad ogni singolo imballo o al prodotto.

3. L'etichetta di cui al comma 1 deve essere presente sull'imballaggio sin dalla prima immissione sul mercato del prodotto della pesca o dell'acquacoltura e deve accompagnarlo in tutte le fasi di commercializzazione, inclusi il trasporto e la distribuzione, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. L'etichetta di cui al comma 1 deve contenere, in ogni caso, le indicazioni già previste dalla vigente legislazione nazionale e comunitaria in materia.

5. La categoria di freschezza e la pezzatura, di cui al comma 1, sono determinate con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il decreto può essere aggiornato con cadenza annuale.

6. Con il decreto di cui al comma 5 sono altresì regolamentate, ai fini dell'etichettatura ai sensi del comma 1, le modificazioni alle condizioni di freschezza che si verificano durante il percorso commerciale del prodotto.

7. L'omissione dell'etichettatura di cui al comma 1 comporta la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 1 milione a lire 5 milioni ed il sequestro del prodotto.

8. L'omissione di uno o più dati di cui al comma 1 comporta la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 500 mila a lire 1 milione. L'omissione dei dati di cui alle lettere *a*), *b*) ed *e*) di cui al medesimo comma 1 equivale all'omissione dell'etichettatura prevista dal comma 7 ed è soggetta alla sanzione amministrativa ivi prevista».

112.0.3**Respinto**

AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

*Dopo l'articolo 112, inserire il seguente:***«Art. 112-bis.***(Riciclaggio rifiuti di beni in polietilene)*

1. All'articolo 51 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo il comma 6-bis sono aggiunti i seguenti:

"6-ter. I soggetti di cui all'articolo 48, comma 2, che non adempiono all'obbligo di partecipazione ivi previsto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono puniti:

a) nelle ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 48, con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire 50.000 per tonnellata di beni in polietilene importati o prodotti ed immessi sul mercato interno dal 2 maggio 1999 al giorno di accertamento dell'infrazione, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi;

b) nelle ipotesi di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 48, con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire 10.000 per tonnellata di beni in polietilene importati o prodotti ed immessi sul mercato interno dal 2 maggio 1999 al giorno di accertamento dell'infrazione, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi;

c) nelle ipotesi di cui alle lettere c) e d) del comma 2 dell'articolo 48, con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire 100 per tonnellata di rifiuti di beni in polietilene gestiti dal 2 maggio 1999 al giorno di accertamento dell'infrazione, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi.

6-quater. I soggetti di cui all'articolo 48, comma 2, che sono tenuti a versare un contributo annuo superiore a lire 100.000, in caso di omesso versamento di tale contributo sono puniti:

a) nelle ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 48, con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire 50.000 per tonnellata di beni in polietilene importati o prodotti ed immessi sul mercato interno dal 2 maggio 1999 al giorno di accertamento dell'infrazione, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi;

b) nelle ipotesi di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 48, con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire 10.000 per tonnellata di beni in polietilene importati o prodotti ed immessi sul mercato interno dal 2 maggio 1999 al giorno di accertamento dell'infrazione, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi;

c) nelle ipotesi di cui alle lettere c) e d) del comma 2 dell'articolo 48, con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire 100 per tonnellata di

rifiuti di beni in polietilene gestiti dal 2 maggio 1999 al giorno di accertamento dell'infrazione, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi.

6-quinquies. Le sanzioni di cui ai commi 6-ter e 6-quater sono ridotte della metà nel caso di versamento dei predetti contributi effettuato entro il sessantesimo giorno dalla relativa scadenza"».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

112.0.5

Respinto

PIANETTA, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Dopo l'articolo 112, inserire il seguente:

«Art. 112-bis.

1. In merito al problema della flavescenza dorata della vite, che riguarda le principali regioni viticole del Nord Italia, si stanziavano lire 40.000.000.000 per ogni anno a partire dal 2001 fino al 2003, al fine di consentire alle Regioni interessate di sostenere con contributi in conto capitale non inferiore al 40 per cento dell'effettivo investimento, quegli imprenditori agricoli che effettueranno estirpazioni dei vigneti colpiti per oltre il 30 per cento ed il conseguente reimpianto nello stesso areale definito dal relativo disciplinare D.O.C.

Compensazioni del gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

112.0.6

Respinto

BEDIN, LAURIA Baldassare, PREDA

Dopo l'articolo 112, inserire il seguente:

«Art. 112-bis.

(Colture agrarie da rinnovo)

1. Al fine di realizzare un programma nazionale di riorganizzazione agronomica del sistema produttivo delle colture agrarie da rinnovo, attraverso azioni mirate di divulgazione, assistenza tecnica, informazione di mercato distribuzione di sementi selezionate, effettuate ad opera di orga-

nismi interprofessionali rappresentativi dei settori interessati, è stanziata la seguente dotazione di spesa:

- anno 2001, lire 5.000 milioni;
- anno 2002, lire 10.000 milioni;
- anno 2003, lire 15.000 milioni.

2. Alla redazione del programma di interventi di cui al comma 1 provvede il Ministero delle politiche agricole e forestali, d'intesa con le Regioni, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge sulla *Gazzetta Ufficiale*, fra l'altro indicando i settori d'intervento, l'articolazione degli interventi ammessi, il livello delle misure contributive praticabili.

3. Per la copertura finanziaria degli oneri di cui al comma 1 si fa fronte con una riduzione di pari importo, per ciascuno degli anni indicati, da apportare alla tabella D, Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla voce: legge n. 488 del 1998: Misure di finanza pubblica per la sensibilizzazione e lo sviluppo, articolo 52, comma 1: Fondo unico per gli incentivi alle imprese (6.2.1.16 - Fondo incentivi alle imprese - capitolo 7800).

Art. 113.**113.2****Accolto**

IL RELATORE

Al comma 1 aggiungere in fine le seguenti parole: «comma 1-bis».

113.3**Accolto**

IL RELATORE

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «In coda all'elenco delle» con le seguenti: «Subordinatamente alle».

113.1**Respinto**

SCIVOLETTO, FIGURELLI, BARRILE, LAURICELLA, CORRAO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Possono, altresì, essere ammessi a godere dei benefici previsti dall'articolo 1, comma 1 bis del decreto legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, nell'ambito delle eventuali disponibilità di risorse finanziarie di cui al comma 1, anche attraverso il cofinanziamento regionale, le cooperative ed i consorzi tra cooperative, i cui soci, alla data del 19 luglio 1993, avevano concesso garanzie in loro favore, per i quali sia intervenuta, almeno in primo grado, la pronuncia da parte del tribunale attestante lo stato di insolvenza oppure che si trovino in stato di liquidazione. Le cooperative suddette, che non avevano presentato domanda, possono farlo entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le procedure esecutive nei confronti dei soci garanti per l'escussione delle garanzie sono sospese sino alla comunicazione da parte dell'Amministrazione della messa a disposizione della somma spettante».

113.0.1**Dichiarato inammissibile**

TAROLLI, D'ONOFRIO, BRIASCO, BOSI, CALLEGARO, DOLAZZA, FAUSTI, LO CURZIO, NAPOLI BRUNO, PIREDDA, ZANOLETTI

Dopo l'articolo 113, inserire il seguente:

«Art. 113-bis.

(Misure di politica cooperativa)

In relazione all'apporto dato in questi anni dalle imprese cooperative, sia in termine di gettito tributario che di incremento dell'occupazione, ed al fine di sviluppare appieno le potenzialità di un'ulteriore crescita competitiva ed occupazionale delle stesse, sono introdotte le seguente norme agevolative:

1. "La soppressione da parte delle società cooperative e loro consorzi delle clausole di cui all'articolo 26 del D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947 n. 1577, come richiamate dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 29 settembre 1973, si intende determini l'obbligo alla devoluzione del patrimonio effettivo, al momento della soppressione stessa, ai fondi mutualistici di cui all'articolo 11, comma 5 della legge n. 59 del 31 gennaio 1992".

2. L'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 29 settembre 1973 è sostituito come segue: «Per le società cooperative e loro consorzi sono ammesse in deduzione dal reddito le somme ripartite tra i soci sotto forma di restituzione di una parte del prezzo dei beni e servizi acquistati o di maggiore compenso per i conferimenti effettuati. Le somme relative al ristomo possono essere imputate ad incremento delle quote sociali».

3. Dopo il comma 1 dell'articolo 21 della legge 7 agosto 1997 n. 266 aggiungere:

"La piccola società cooperative esercente le attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile può essere composta anche da società semplici".

4. La norma contenuta nell'articolo 21, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, va intesa nel senso che le piccole società cooperative possono applicare le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, in materia di socio a ventore, anche quando il socio sovventore sia persona giuridica.

5. "La previsione dell'articolo 21, comma 10 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, deve ritenersi applicabile anche alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi".

6. "Il credito d'imposta si intende riconosciuto anche alle società cooperative di lavoro relativamente ai nuovi soci lavoratori con i quali venga

instaurato un rapporto di lavoro assimilabile a quello di lavoratori dipendenti".

7. Il comma 6 dell'articolo 21 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, è così sostituito:

"le previsioni di cui agli articoli 3, 10 e 15 sono adeguate, ogni tre anni, tenuto conto delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'ISTAT".

8. "Alle società cooperative, comprese le piccole cooperative, di nuova costituzione, la cui base sociale sia composta in prevalenza da soci la cui età non superi i 33 anni, è riconosciuto un credito d'imposta pari a 6 milioni a valere sull'IRPEG, sull'IRAP e sull'IVA".

9. Alla nota n. 3 dell'articolo 23 della Tariffa allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni, alla fine del primo periodo è aggiunto il seguente: «La tassa può essere corrisposta nelle medesime misure forfettarie anche dai soggetti ricompresi al precedente punto 1 dell'articolo 23.

10. All'articolo 19, comma 1 del decreto legislativo 18 maggio 2000 dopo le parole: "non aventi scopi mutualistici e..." inserire «le società cooperative in possesso dei requisiti richiamati dall'articolo 14 del Dpr 29/9/1973 n. 601, entrambe...".

11. All'articolo 21, comma 4 del decreto legislativo n. 185 del 2000 aggiungere "diverse dalle società cooperative in possesso dei requisiti richiamati dall'articolo 14 del Dpr 29 settembre 1997 n. 601, entrambe..."

Compensazione ottenuta con la modifica apportata all'articolo 28 comma 1.

113.0.2

Respinto

MACERATINI, CUSIMANO, RECCIA, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, MULAS, COLLINO

Dopo l'articolo 113, aggiungere il seguente:

«Art. 113-bis.

(Sviluppo rurale)

1. Al fine di integrare le risorse nazionali e comunitarie destinate al sostegno delle misure di sviluppo rurale di cui al regolamento (CE) del Consiglio n. 1257 del 1999 e, in particolare, gli incentivi per le misure agroambientali, il prepensionamento, le zone svantaggiate e soggette a vincoli ambientali e l'imboschimento, è disposto un finanziamento, per detti regimi di aiuto, di lire 200 miliardi per l'anno 2001. Tali somme

sono ripartite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali tra le regioni e le province autonome che cofinanziano in egual misura gli interventi sopra indicati, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e autorizzazione comunitaria ai sensi degli articoli 51 e 52 del Regolamento n. 1257 del 1999 nonché degli articoli 87, 88 e 89 del Trattato istitutivo della Comunità europea.

Conseguentemente alla tabella A, alla voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica apportare le seguenti variazioni:

2001: - 200.

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 1.0.1)

113.0.5

Respinto

AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Dopo l'articolo 113, aggiungere il seguente:

«Art. 113-bis.

(Sviluppo rurale)

1. Al fine di integrare le risorse nazionali e comunitarie destinate al sostegno delle misure di sviluppo rurale di cui al regolamento (CE) del Consiglio n. 1257 del 1999 e, in particolare, gli incentivi per le misure agroambientali, il prepensionamento, le zone svantaggiate e soggette a vincoli ambientali e l'imboschimento, è disposto un finanziamento, per detti regimi di aiuto, di lire 200 miliardi per l'anno 2001. Tali somme sono ripartite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali tra le regioni e le province autonome che cofinanziano in egual misura gli interventi sopra indicati, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e autorizzazione comunitaria ai sensi degli articoli 51 e 52 del Regolamento n. 1257 del 1999 nonché degli articoli 87, 88 e 89 del Trattato istitutivo della Comunità europea».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1)

113.0.3**Dichiarato inammissibile**

PREDA, SCIVOLETTO, PIATTI, BEDIN, ROBOL, SARACCO, MARINEDDU, BARRILE, BATTAFARANO, CORTIANA, LAURIA BALDASSARE, BIANCO, CONTE

Dopo l'articolo 113, inserire il seguente:

«Art. 113-bis.

(Modifiche e integrazioni alla normativa sul Fondo di Solidarietà Nazionale)

1. All'articolo 3, comma 1, della legge 14 febbraio 1992, n. 185 le parole: «35 per cento della produzione lorda vendibile, esclusa quella zootecnica sono sostituite dalle seguenti: 30 per cento della produzione lorda vendibile, esclusa quella zootecnica, con riduzione al 20 per cento se ubicate in aree svantaggiate definite ai sensi della normativa comunitaria»;
2. i contratti di assicurazione di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 324 del 1996 che possono essere stipulati anche da cooperative e loro consorzi, autorizzate dalle regioni in cui hanno la sede legale, possono riguardare anche la copertura della produzione complessiva aziendale danneggiata dall'insieme delle avversità atmosferiche. I consorzi, le cooperative e loro consorzi nei limiti delle previsioni statutarie, possono istituire fondi rischi di mutualità ed assumere iniziative, per azioni di mutualità e solidarietà da attivare in caso di danni alle produzioni degli associati. Il contributo dello Stato è contenuto nei limiti dei parametri contributivi stabiliti per i contratti assicurativi agevolati;
3. i valori delle produzioni assicurabili con polizze agevolate sono stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da adottare entro il 31 dicembre di ogni anno, per l'anno successivo sulla base delle rilevazioni dei prezzi unitari di mercato alla produzione, effettuate dall'Istituto per studi, ricerche e informazioni sul mercato agricolo (ISMEA), tenendo conto della media dei prezzi di mercato del triennio precedente;
4. Le modalità di erogazione del contributo dello Stato per il pagamento del premio delle polizze stipulate singolarmente dal produttore, sono stabilite con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;
5. per le polizze multirischio e globali delle produzioni aziendali, ammesse all'assicurazione agevolata, il contributo dello Stato per il pagamento del premio, entro i limiti della spesa ritenuta ammissibile, è elevato alla misura massima consentita dagli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato di cui alla comunicazione 2000/C/28/02;

6. al fine di sostenere la competitività delle imprese e favorire la riduzione delle conseguenze dei rischi atmosferici, è istituito presso l'I-SMEA un fondo per la riassicurazione dei rischi. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, sono fissate le modalità operative del fondo;

7. con le maggioranze previste dagli statuti per le assemblee ordinarie i consorzi devono adottare delibere per:

a) la soppressione della cassa sociale;

b) la contabilità separata dei contributi, associativi e pubblici, relativi alla difesa attiva e passiva delle calamità e alle iniziative mutualistiche.

8. all'articolo 17, quarto comma, della legge 25 maggio 1970, n. 364, e successive modificazioni, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f) la nomina del collegio sindacale in cui deve essere presente un rappresentante della regione o provincia autonoma in cui ha sede il consorzio».

9. la riscossione dei contributi consortili può essere eseguita mediante ruolo in base alle disposizioni vigenti in materia di esazione dei contributi non erariali.

113.0.4

Respinto

AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Dopo l'articolo 113, inserire il seguente:

«Art. 113-bis.

(Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura)

1. All'articolo 3, comma 1, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, come modificato dall'articolo 2, comma 1, del decreto legge 17 maggio 1996, n. 273, convertito dalla legge 18 luglio 1996, n. 380, il secondo e terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: "Sono esclusi dal computo del 35 per cento e dalle agevolazioni predette i danni alle produzioni ammissibili all'assicurazione agevolata relativamente agli eventi determinati an-

nualmente dal decreto ministeriale di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 324. Nel calcolo della percentuale dei danni sono comprese le perdite derivanti da precedenti eventi calamitosi, subiti dalla stessa azienda, nel corso dell'annata agraria, che non siano stati oggetto di precedenti benefici. La produzione lorda vendibile per il calcolo dell'incidenza di danno non è comprensiva dei contributi o delle altre integrazioni concesse dall'Unione Europea."

2. All'articolo 3 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Le aziende agricole beneficiarie degli interventi di cui al precedente comma 2, lettera b), che, nella campagna agraria in corso o in quella precedente, hanno assicurato almeno il 30 per cento della propria produzione aziendale, con esclusione di quella zootecnica, con contratti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 324, beneficiano sulla quota del prestito quinquennale per la ricostruzione dei capitali di conduzione di un abbuono del 50 per cento del capitale."

3. All'articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, sono soppresse le seguenti parole: ", iscritti nella relativa gestione previdenziale,".

4. All'articolo 19 della legge 25 maggio 1970, n. 364, come sostituito dall'articolo 10, comma 7, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, al comma 5, primo periodo, le parole: "si provvede" sono sostituite dalle seguenti: "si può provvedere".

5. All'articolo 19 della legge 25 maggio 1970, n. 364, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-bis. Il concorso dello Stato è versato ai consorzi di difesa nella misura del 85 per cento, salvo conguaglio, dopo l'approvazione dei conti consuntivi in relazione alle documentate richieste dei consorzi stessi presentate alle regioni competenti."

6. All'articolo 2, del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 324, dopo il comma 2 sono aggiunte i seguenti:

"2-bis. I parametri contributivi da applicare ai prerni di polizze di durata superiore ad un anno sono per tutto il periodo contrattuale quelli determinati nell'anno della stipula del contratto Il Contributo dello Stato non potrà in ogni caso eccedere i limiti previsti al comma 2.

2-ter. Sono deducibili ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) da parte dei produttori agricoli i contributi associativi da loro versati ai consorzi di difesa a fronte dei contratti assicurativi di cui al comma 1.

2-quater. È istituita presso il Fondo di solidarietà nazionale una Sezione Speciale con regolamento del Ministro delle politiche agricole e forestali, per la gestione di un fondo per la riassicurazione dei rischi agricoli. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di intesa

con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome sono stabiliti i contratti assicurativi sui quali è previsto l'intervento di riassicurazione della sezione speciale, nonché le modalità e i termini di tale intervento e le condizioni di finanziamento del fondo per la riassicurazione dei rischi agricoli.

2-quinquies. I consorzi di difesa e le loro forme associative, nei limiti del loro statuto possono assumere iniziative, anche in forma di società e associazioni mutualistiche, per azioni di solidarietà finalizzate all'indennizzo dei danni da awersità atmosferiche, fitopatie ed epizoozie. Il contributo dello Stato è contenuto nei limiti dei parametri contributivi di cui al comma 1"».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1)

13.0.6

Respinto

D'ALÌ, AZZOLLINI, VEGAS, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Dopo l'articolo 113, inserire il seguente:

«Art. 113-bis.

(Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura)

1. All'articolo 3, comma 1, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, come modificato dall'articolo 2, comma 1, del decreto legge 17 maggio 1996, n. 273, convertito dalla legge 18 luglio 1996, n. 380, infine, aggiungere il seguente periodo: «Sono esclusi dal computo del 35 per cento e dalle agevolazioni predette i danni alle produzioni ammissibili all'assicurazione agevolata relativamente agli eventi determinati annualmente dal decreto ministeriale di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 324. Nel calcolo della percentuale dei danni sono comprese le perdite derivanti da precedenti eventi calamitosi, subiti dalla stessa azienda, nel corso dell'annata agraria, che non siano stati oggetto di precedenti benefici. La produzione lorda vendibile per il calcolo dell'incidenza di danno non è comprensiva dei contributi o delle altre integrazioni concesse dall'Unione europea.».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1)

113.0.7**Respinto**

D'ALÌ, AZZOLLINI, VEGAS, VENTUCCI, COSTA, LAURO

*Dopo l'articolo 113, aggiungere il seguente:***«Art. 113-bis.**

Al comma 1, dell'articolo 4, della legge del 15 dicembre 1998, n. 441 concernente norme per la diffusione e la valorizzazione dell'imprenditoria giovanile in agricoltura, aggiungere le seguenti lettere:

c-bis) le società semplici, in nome collettivo e cooperative, a condizione che almeno i due terzi dei soci, la cui età non deve comunque superare i quaranta anni, esercitino, rivestendo la relativa qualifica, l'attività agricola a titolo principale, ai sensi del citato regolamento (CE) n. 950/97, oppure a tempo parziale, come previsto dall'articolo 10 del suddetto regolamento. Per le società in accomandita semplice le qualifiche di imprenditore agricolo a titolo principale o di coltivatore diretto possono essere possedute anche dal solo socio accomandatario; in caso di due o più soci accomandatari si applica il criterio dei due terzi di cui al primo periodo;

c-ter) le società di capitali aventi per oggetto sociale la conduzione di aziende agricole ove i conferimenti dei giovani agricoltori costituiscano oltre il 50 per cento del capitale sociale e gli organi di amministrazione della società siano costituiti in maggioranza da giovani agricoltori».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1)

Art. 114.**114.2****Respinto**

CADDEO

Sostituire il comma 1, con il seguente:

Art. 114. - (*Patrimonio idrico nazionale*). - 1. Al fine di assicurare il recupero di risorse idriche disponibili in aree di crisi del territorio nazionale e per il miglioramento e la protezione ambientale, mediante eliminazione di perdite, incremento di efficienza della distribuzione e risanamento delle gestioni, nonché mediante la razionalizzazione e il completamento di opere e di interconnessioni, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede alla concessione, ed alla conseguente erogazione direttamente agli istituti mutuanti, di contributi pari agli oneri, per capitale ed interessi, di ammortamento di mutui e altre operazioni finanziarie che i seguenti soggetti sono autorizzati a contrarre in rapporto alle rispettive quote di limiti di impegno quindicennali con decorrenza dagli anni 2002 e 2003:

a) Consorzio Ovest Sesia Baraggia, del sistema Canale Cavour Vercellese, per la quota di lire 6 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003;

b) Consorzio Irrigazione Est Sesia di Novara, per la quota di lire 6 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003;

c) Canale Emiliano-Romagnolo, per la quota di lire 6 miliardi per ciascuno degli anni 2002-2003;

d) Ente Irriguo Umbro-Toscano, per la quota di lire 8 miliardi per ciascuno degli anni 2002-2003;

e) Complessi irrigui della Campania Centrale e Piana del Sele, per la quota di lire 4 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003;

f) Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia, per la quota di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003;

g) Sistema Lentini, Simeto e Ogliastro, per la quota di lire 4 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003;

h) Consorzio di bonifica Media Astico Bacchiglione, per la quota di lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 2002 e 2003.

i) Consorzio di bonifica dell'oristanese, per lire 6 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003.

114.1**Respinto**

LUBRANO DI RICCO, RIPAMONTI, PIERONI

Al comma 1, dopo la parola «interconnessioni», aggiungere le seguenti: «, così come disposto, ai fini dell'equilibrio idrico, dall'articolo 3 della legge 5 gennaio 1996, n. 36».

114.3**Respinto**

AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Al comma 1, all'alinea, sostituire le parole: «alla concessione ed alla conseguente erogazione direttamente agli istituti mutuanti» con le seguenti: «al trasferimento direttamente ai soggetti interessati, entro il mese di gennaio di ciascun anno.».

114.4**Respinto**

PICCIONI, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «otto miliardi» con le seguenti: «dieci miliardi».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

114.5**Dichiarato inammissibile**

NAPOLI Roberto, MUNDI, LAURIA Baldassarre, NAVA

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) complessi irrigui Consorzio Destra Sele e Sinistra Sele, per la quota di lire 8 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003».

Compensazione del Gruppo UDEUR (v. emend. 2.70).

114.6**Dichiarato inammissibile**

NAPOLI Roberto, MUNDI, LAURIA Baldassarre, NAVA

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) complessi irrigui Campania centrale, per la quota di lire 4 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003».

Conseguentemente le lettere f), g) e h) vengono modificate in: «g), h) e i).

Compensazione del Gruppo UDEUR (v. emend. 2.70).**114.7****Respinto**

AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) complessi irrigui del Molise per la quota annua di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 2002-2003.

Conseguentemente al comma 2 sostituire le parole: «10 miliardi» con le seguenti: «5 miliardi».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).**114.8****Dichiarato inammissibile**

PIREDDA

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere:

- i)* sistema idrico del Flumendosa;
- l)* sistema idrico del Tirso;
- m)* sistema idrico del Rio Mannu di Ozieri.

114.9**Dichiarato inammissibile**

PAPINI, MAZZUCA POGGIOLINI

Al comma 1, aggiungere il seguente:

«i) Consorzio bacini del Trebbia e del Tidone, per la quota annua di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003».

Conseguentemente vedi copertura finanziaria dei «Democratici per l'Ulivo».

Compensazione n. 1 Democratici.

In attuazione della direttiva 1999/81/CE, del Consiglio del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n.825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 3.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione n. 2 Democratici.

In attuazione della direttiva 1999/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 2.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione n. 3 Democratici.

All'articolo 75, comma 1 nella tabella A apportare le seguenti variazioni: rubrica Ministero del bilancio del tesoro e della programmazione economica:

2001: - 1.000.000;
2002: - 1.000.000;
2003: - 1.000.000.

114.11**Respinto**

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Al comma 2, sostituire le parole: «di lire 10 miliardi» con le seguenti: «di lire 20 miliardi».

Conseguentemente, all'articolo 125, tabella B, voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica apportare le seguenti variazioni:

2002: - 10.000;
2003: - 10.000.

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1)

114.10**Dichiarato inammissibile**

NAPOLI Roberto, MUNDI, LAURIA Baldassarre, CIMMINO, DI BENEDETTO, MISSERVILLE

Al comma 2, dopo le parole: «nazionale», aggiungere le parole: «con riserva del 70 per cento per il Mezzogiorno»; le parole: «sono autorizzati gli ulteriori limiti di impegno quindicennali di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 2002-2003» sono sostituite dalle parole: «è autorizzato l'ulteriore limite di impegno quindicennale di lire 40 miliardi per l'anno 2002».

114.12**Respinto**

CECCATO, BIANCO

Aggiungere il seguente comma:

2-bis. Gli alvei dei torrenti e delle rogge, abbandonati dalle acque a seguito di opere idrauliche di canalizzazione e deviazione autorizzate dalle competenti autorità idrauliche, sono acquisiti gratuitamente dai proprietari dei fondi rivieraschi allorché gli stessi proprietari cedano od abbiano ceduto gratuitamente alla Amministrazione titolare del diritto demaniale i fondi interessati al nuovo alveo.

114.13**Respinto**

RONCHI, RIPAMONTI, PIERONI

Al comma 3:

Al primo periodo, dopo le parole: «non siano ancora operative,» aggiungere le seguenti: «i Presidenti delle».

Alla fine del primo periodo, aggiungere il seguente: «Inoltre individuano, sentita la conferenza dei sindaci e secondo le modalità fissate dalle leggi regionali, entro centoventi giorni, ove mancante, il soggetto gestore ovvero il soggetto responsabile del coordinamento delle gestioni di cui al comma 4 dell'articolo 9 della citata legge e realizzano in tale caso entro il 31 dicembre 2001 l'unitarietà della gestione almeno per i servizi di fognatura, collettamento e depurazione.»

114.14**Respinto**

RONCHI, RIPAMONTI

Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:

«Inoltre, individuano, sentita la Conferenza dei sindaci e secondo le modalità fissate dalle leggi regionali, entro centoventi giorni, ove mancante, il soggetto gestore ovvero il soggetto responsabile del coordinamento delle gestioni di cui al comma 4 dell'articolo 9 della citata legge e realizzano, in tale caso, entro il 31 dicembre 2001, l'unitarietà della gestione almeno per i servizi di fognatura, collettamento e depurazione.»

114.15**Dichiarato inammissibile**

MARINO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis) All'articolo 13 della legge 7 agosto 1990, n. 253, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole "della legge 18 maggio 1989, n. 183" sono aggiunte le parole «ed all'articolo 8, comma 2, sino alla conclusione della sperimentazione deliberata dal Comitato dei Ministri di cui all'articolo 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183»;

b) al comma 6, le parole "1200 milioni" sono sostituite con le parole "1350 milioni".

Conseguentemente, all'articolo 125, tabella A, voce Ministero del tesoro apportare la seguente riduzione:

2001: - 150 milioni;
2002: - 150 milioni;
2003: - 150 milioni.

114.16

Respinto

BATTAFARANO, PAPPALARDO, LORETO, MARITATI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. È disposta la trasformazione dell'Ente per lo Sviluppo dell'Irrigazione e la Trasformazione Fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia in "Società per l'Approvvigionamento idrico apulo-lucano-irpino spa".

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica emanerà apposito decreto con il quale verranno disciplinate le modalità di trasformazione da Ente Pubblico a Società per azioni, garantendo la partecipazione alla titolarità del pacchetto azionario al Ministero del tesoro, alle province della Puglia, della Basilicata ed alla provincia di Avellino».

114.17

Respinto

SCIVOLETTO, CONTE, BARRILE, MURINEDDU, FIGURELLI, BATTAFARANO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. A valere sulle risorse di cui alla legge 30 giugno 1998, n. 208, il CIPE destina la somma di lire 980 miliardi, di cui lire 240 miliardi per l'anno 2001 e lire 370 per ciascuno degli anni 2002 e 2003, per la realizzazione di opere irrigue a rilevanza nazionale o interregionale, finalizzate alla mitigazione della carenza idrica del territorio agricolo del Mezzogiorno, secondo le modalità previste dall'articolo 15 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito in legge 8 agosto 1995, n. 341».

114.18

Respinto

MARINO

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-ter. A favore del personale del Magistrato per il Po assunto a tempo determinato in base all'autorizzazione contenuta nell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato al coordinamento della protezione civile

28 giugno 1997, n. 2618, che risulti in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è disposta, nell'ambito di apposita procedura concorsuale pubblica e ai fini della trasformazione di detto rapporto di lavoro a tempo determinato in quello a tempo indeterminato, una riserva di posti pari al 50 per cento dei posti che si rendano disponibili nelle dotazioni organiche, fatte salve le disposizioni contenute nell'articolo 36, comma 1, lettera *a*); del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e fermo restando l'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997 n. 449».

114.0.1

Respinto

DE CAROLIS

Dopo l'articolo 114, aggiungere il seguente:

«Art. 114-bis.

(Elenchi acque pubbliche)

1. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1999, n. 238 per la presentazione delle domande di riconoscimento o di concessione preferenziale di cui all'articolo 4 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 è ulteriormente prorogato al 30 giugno 2001».

114.0.2

Respinto

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Dopo l'articolo 76, aggiungere il seguente:

«Art. 76-bis.

1. Sono stanziati 30 miliardi al Magistrato del Po per la manutenzione e il rafforzamento dei corpi marginali nell'area della foce del fiume».

Segue compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

114.0.3**Respinto**

MARINO

Dopo l'articolo 114, aggiungere il seguente:

«Art. 114-bis.

(Disposizioni relative ai soggetti gestori di dighe)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento attuativo del Registro dighe (RID) di cui all'articolo 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, i soggetti gestori delle dighe di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, sono tenuti ad iscriversi al RID ed a corrispondere al medesimo un contributo annuo per le attività di vigilanza e controllo svolte dallo stesso. Per le altre attività che, in base alle vigenti norme, il RID è tenuto ad espletare nelle fasi di progettazione e costruzione delle predette dighe, è stabilito altresì, a carico dei richiedenti, un diritto di istruttoria.

2. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro delle finanze e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, si provvede alla disciplina dei criteri di determinazione del contributo e dei diritti, nel rispetto del principio di copertura dei costi sostenuti, e delle modalità di riscossione degli stessi. Con lo stesso decreto è, altresì, determinato, in prima applicazione, l'ammontare dei predetti contributi e diritti».

114.0.4**Respinto**

MACERATINI, PEDRIZZI, CUSIMANO, RECCIA, SILIQUINI, MULAS, BEVILACQUA, MANTICA, CURTO, COLLINO

Dopo l'articolo 114, aggiungere il seguente:

«Art. 114-bis.

(Interventi per la carenza idrica del Mezzogiorno)

1. A valere sulle risorse di cui alla legge 30 giugno 1998, n. 208, il CIPE destina la somma di lire 980 miliardi, di cui lire 240 miliardi per l'anno 2001 e lire 370 per ciascuno degli anni 2002 e 2003, per la realizzazione di opere irrigue a rilevanza nazionale o interregionale, finalizzate alla mitigazione della carenza idrica del territorio agricolo del Mezzo-

giorno, secondo le modalità previste dall'articolo 15 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito in legge 8 agosto 1995, n. 341».

114.0.5

Respinto

AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Dopo l'articolo 114, aggiungere il seguente:

«Art. 114-bis.

(Fondo di solidarietà nazionale)

1. Hanno titolo agli interventi di cui agli articoli 3, 4 e 5 della legge 14 febbraio 1992, n. 185 recante nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale. le aziende agricole, singole o associate, del settore risicolo, ricadenti nelle zone delimitate, che abbiano subito danni non inferiori al 25 per cento della produzione lorda vendibile a seguito di siccità con conseguente interruzione dell'irrigazione».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

114.0.6

Dichiarato inammissibile

BEDIN, PIATTI

Dopo l'articolo 114, aggiungere il seguente:

«Art. 114-bis.

(Allevamenti avicoli)

1. All'articolo 2 della legge 2 giugno 1988, n. 218, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«10-bis. Ai conduttori delle imprese agricole, con preferenza ai coltivatori diretti e imprenditori agricoli a titolo principale, cui è stato impedito lo svolgimento dell'attività di allevamento a seguito dell'adozione di provvedimenti di polizia veterinaria è concessa un'indennità per il mancato reddito relativo al periodo di fermo dell'allevamento, commisurata alla produzione lorda vendibile della specie allevata, entro il limite massimo del 70 per cento; al periodo di fermo dell'allevamento; ai costi fissi di gestione, in relazione alla tipologia dell'allevamento. Per gli allevamenti avicoli e di fauna selvatica l'indennità è commisurata, per metro quadrato o per posta animale, al periodo di fermo ed ai costi di gestione,

in relazione alle diverse tipologie di allevamento. Ai medesimi soggetti è concesso altresì un indennizzo commisurato ai costi di smaltimento delle carcasse. L'indennità e l'indennizzo sono erogati secondo parametri stabiliti con decreto del Ministro della sanità, da adottarsi di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali. Il decreto può essere modificato ogni due anni per adeguare le misure al mutamento dei valori di mercato. In caso di soccida l'indennità è corrisposta al soccidario.

10-ter. In caso di soccida l'indennità corrisposta per gli abbattimenti, ai sensi del comma 4, è suddivisa, tenendo conto delle disposizioni contrattuali stabilite per gli accrescimenti e i prodotti, sulla base di un accordo stipulato dalle parti, con l'assistenza delle organizzazioni di categoria».

2. Il decreto di cui al comma 10-bis dell'articolo 2 della legge 2 giugno 1988, n. 218, introdotto dal comma 1, deve essere emanato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Nelle regioni e province autonome interessate alle misure urgenti di prevenzione adottate negli anni 1999 e 2000 per l'epidemia di influenza aviaria dal Ministero della sanità e dalle regioni o province autonome, l'indennità e l'indennizzo di cui ai commi 10-bis e 10-ter dell'articolo 2 della legge 2 giugno 1988, n. 218, introdotti dal precedente comma 1, sono corrisposti nella misura definita con decreto del Ministro della sanità, adottato di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in base ai criteri di cui ai medesimi commi.

4. Fino all'erogazione dell'indennità e indennizzo di cui ai commi 10-bis e 10-ter dell'articolo 2 della legge 2 giugno 1988, n. 218, introdotti dal comma 1 del presente articolo, sono sospesi a favore degli aventi diritto i termini di pagamento delle rate e operazioni creditizie e di finanziamento in scadenza entro il 31 dicembre 2000 e la scadenza delle rate dei contributi previdenziali e assistenziali comprese fra il 1° luglio 2000 e il 1° luglio 2001.

5. Agli stessi soggetti sono concessi mutui a tasso agevolato, con ammortamento fino a dieci anni, per il pagamento delle rate prorogate. Ai predetti mutui è estesa la garanzia fideiussoria della sezione speciale del fondo interbancario di garanzia di cui all'art.45 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con decreto legislativo 1 settembre 1993, n.385.

6. Ai conduttori delle imprese agricole situate nelle Regioni e Province autonome interessate alle misure urgenti di prevenzione adottate per l'epidemia di influenza aviaria, individuate ai sensi del precedente comma 3, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di stato, possono essere concessi contributi finalizzati a migliorare, sia nelle strutture che nelle attrezzature aziendali, i livelli di biosicurezza ed il benessere degli animali.

7. L'entità dei contributi, in conto capitale o in conto interessi, nei limiti dello stanziamento di cui ai successivi commi, e le modalità di erogazione, con preferenza ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli a

titolo principale, sono stabiliti con decreto del Ministro delle Politiche agricole e forestali, adottato d'intesa con le Regioni e Province autonome interessate.

8. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ed acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, presenta al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), per l'approvazione, le linee programmatiche di indirizzo e di intervento per gli allevamenti avicoli anche al fine di contenere i costi di produzione, di migliorare i livelli di biosicurezza e il benessere degli animali, di migliorare la qualità dei prodotti, di introdurre sistemi per la tracciabilità e la certificazione della produzione. Per l'attuazione degli urgenti interventi previsti dal documento predetto è autorizzata la spesa di lire 70 miliardi per l'anno 2001.

9. Per il sostegno dell'occupazione nelle imprese di cui al comma 6 del presente articolo, ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati, non rientranti nel campo di applicazione degli interventi ordinari di cassa integrazione, sospesi dal lavoro o con orario ridotto sono corrisposti, per il periodo di sospensione o di riduzione dell'orario, e comunque non oltre il 31 dicembre 2000, una indennità pari al trattamento massimo straordinario di integrazione salariale previsto dalle vigenti disposizioni ovvero proporzionata alla predetta riduzione di orario, nonché gli assegni per il nucleo familiare, ove spettanti. L'indennità è corrisposta per ciascuna azienda per il massimo di dieci mesi con riferimento all'arco temporale 15 dicembre 1999 - 31 dicembre 2000.

10. L'indennità di cui al precedente comma è corrisposta alle seguenti imprese, situate nelle zone di cui al precedente comma 3:

a) imprese di allevamento che non beneficiano dell'indennità di cui al comma 3;

b) incubatoi ubicati nelle predette zone, ovvero quelli che incubano prevalentemente uova da cova provenienti da allevamenti siti nelle dette zone, ovvero quelli che incubano uova da cova i cui pulcini sono destinati prevalentemente alle zone colpite dall'influenza aviaria, ovvero quelli che incubano uova i cui pulcini sono destinati all'esportazione od alla commercializzazione sul territorio comunitario;

c) imprese di macellazione e di trasformazione, anche ubicate in aree diverse da quelle colpite, i cui conferimenti conducano allevamenti nelle zone predette;

d) mangimifici, centri imballo delle uova, laboratori di sgusciatura delle uova, depositi di conservazione delle carni, anche se ubicati in aree diverse a condizione che approvvigionino imprese ubicate nelle predette zone o che dalle stesse dipendano per l'approvvigionamento;

e) imprese di trasporto, di commercializzazione e di distribuzione direttamente collegate alle imprese di cui al presente comma.

11. I soggetti di cui al comma precedente, lettere *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* sono ammessi ai benefici previsti dal presente articolo esclusivamente nelle ipotesi in cui il danno derivante dalla crisi avicola ammonti almeno al 15 per cento con riferimento alla media dei bilanci degli anni 1998 e 1999.

12. Le motivazioni della sospensione o della riduzione dell'orario di lavoro e la connessione con la crisi avicola di cui al comma 3, indipendentemente dalle dimensioni aziendali, devono risultare in apposito verbale redatto in sede sindacale.

13. L'indennità di cui al comma 9 è corrisposta, per un numero massimo di 3000 unità, dall'INPS, su richiesta dei datori di lavoro, da produrre entro il termine di cui all'articolo 7, primo comma, della legge 20 maggio 1975, n. 164, e secondo la procedura prevista dalla medesima legge. Per i periodi di paga già scaduti, la richiesta deve essere prodotta nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per la richiesta i datori di lavoro si attengono alla procedura prevista dalla citata legge n. 164 del 1975.

14. Ai lavoratori già assunti alla data del 15 dicembre 1999 con contratto a tempo determinato si applicano le disposizioni di cui ai commi 9 e 13, nel limite massimo di lire 18.750 milioni, per un periodo massimo di 5 mesi.

15. Ai lavoratori che, nel biennio precedente al 15 dicembre 1999, sono stati assunti con contratto a tempo determinato e che alla data del 15 dicembre 1999 non avevano stipulato alcun contratto è corrisposta, nel limite massimo di lire 11.250 milioni e per un periodo massimo di 5 mesi, una indennità pari al trattamento di disoccupazione ordinaria più la copertura figurativa e gli assegni familiari.

16. Le indennità previste dai commi 14 e 15 sono corrisposte ai lavoratori interessati dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.

17. Le prestazioni di cui ai commi 9, 14 e 15 sono erogate secondo i seguenti criteri di priorità di ordine cronologico:

a) per la indennità pari al trattamento massimo straordinario di integrazione salariale, la data di presentazione della domanda da parte dell'azienda presso l'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale;

b) per l'indennità pari al trattamento di disoccupazione ordinaria, la data di prestazione della domanda da parte dei lavoratori presso l'Istituto di cui alla lettera *a)*.

18. Per i datori di lavoro privati operanti nelle zone di cui al comma 3 del presente articolo, i periodi di trattamento ordinaria di integrazione salariale, compresi tra il 15 dicembre 1999 e il 31 ottobre 2000, non si computano ai fini del calcolo dei periodi massimi di durata stabiliti dalle norme vigenti in materia.

19. Ai fini dell'erogazione dell'indennità di cui al comma 1, si applicano le disposizioni in materia di assorbimento previste dall'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22.

20. Con apposita ordinanza del Ministero dell'interno si provvede, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla sospensione dei termini previdenziali e fiscali per le imprese che ne avevano diritto a tutto il 31 dicembre 2000.

21. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in lire 105.000 milioni, si provvede, per l'anno 2000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Fondo per l'attuazione delle direttive comunitarie.

22. Le spese per la concessione dell'indennità e dell'indennizzo di cui ai commi 10-bis e 10-ter dell'articolo 2 della legge 2 giugno 1988, n. 218, introdotti dal comma 1 del presente articolo, gravano sulla quota a destinazione vincolata del Fondo sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 3 della legge 2 giugno 1988, n. 218.

23. All'onere derivante dall'attuazione dei precedenti commi 4, 5 e 6, determinato in lire 270 miliardi per l'anno 2001, si provvede, per l'anno 2001, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando quanto a lire 170 miliardi l'accantonamento relativo al Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica e quanto a lire 100 miliardi l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali».
